

# SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CISA, Roma - Ord. 39 del 15-4-57 f.to 30x40 (2.000)

Hotel

procedimento

18-6-59

# DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Via Palestro, 56 - Tel. 451733  
ROMA - ~~WKA W X W R E W L W N V X W 2 5 W X W X V E L W X W 6 3 1 6 1 0 X~~

Roma, 14 marzo 1959

All'On. Presidente del Consiglio  
e, per conoscenza:

All'On. Ministro del Tesoro

R O M A

Nel corso delle consultazioni svoltesi tra il precedente Governo e le rappresentanze sindacali degli statali, questa Associazione ebbe a prospettare, in diverse istanze, le richieste particolari della categoria dei funzionari direttivi, da essa rappresentati. Ritene ora, in sede di ripresa di tali contatti con il Governo, attirare l'attenzione della S.V. On.le sulle stesse richieste, affinché di esse sia tenuta la dovuta considerazione nel quadro generale della rivalutazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

All'uopo, questa Associazione si onora allegare due documenti.

Col primo, si precisa la natura e la portata della proposta di una "indennità di carriera direttiva", intesa ad attribuire ai funzionari di tutte le qualifiche della carriera direttiva dello Stato, un compenso globale e forfettario per il lavoro straordinario.

Col secondo documento, si illustra la posizione della DIRSTAT sull'intero contesto delle trattative intercorse tra il Governo e tutte le categorie dei dipendenti pubblici sulla attuale fase di adeguamento del trattamento economico.

Questa Associazione, mentre confida nella favorevole considerazione che il Governo dalla S. V. On.le presieduto vorrà porgere alle sue richieste, che interpretano i desiderata di tutta la massa dei dipendenti statali, è a disposizione della S. V. On.le per ogni altra precisazione o chiarimento sulla materia.

A tal fine, prega la S. V. On.le di voler ricevere, nell'ora e nel giorno che riterrà più opportuni, la Giunta Esecutiva dell'Associazione.

IL PRESIDENTE  
(On. Giovanni Pitzalis)

*G. Pitzalis*



# DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Via Palestro, 56 - Tel. 451733  
ROMA - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Roma, 18 novembre 1958

I° Documento

## PROMEMORIA PER L'ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA INDENNITA' DI CARRIERA DIRETTIVA

Fin dalla pubblicazione delle leggi delegate, la DIRSTAT ebbe ad esprimere la propria insoddisfazione in merito al nuovo trattamento economico e di carriera sancito per la funzione direttiva, precisando nei "sette punti" di cui alla nota allegata i motivi di malcontento della categoria.

La DIRSTAT, che aveva suggerito ed appoggiato la legge delega, avendo ravvisato in essa il più efficiente strumento attraverso il quale il Governo avrebbe potuto risolvere l'annoso problema della riforma della burocrazia, dando particolare rilievo alla funzione direttiva, ha dovuto constatare, invece, che le istanze e le legittime aspettative della categoria non sono state realizzate e che, al contrario, con il conglobamento dell'indennità di funzione nello stipendio e l'istituzione della tabella unica prevista dal provvedimento delegato n.19 dell'11 gennaio 1956, si è aggravato il già deprecato appiattimento delle retribuzioni, che solo in parte era stato attenuato dalla concessione della suddetta indennità.

E ciò malgrado i precisi affidamenti che Parlamento e Governo avevano in precedenza dato, esplicitamente riconoscendo che i funzionari direttivi, proprio in riguardo alla insufficiente rivalutazione del passato, che nel dopo guerra aveva apportato al cennato appiattimento, hanno diritto ad un migliore trattamento economico, nel quadro di una più adeguata considerazione dei compiti e delle responsabilità ad essi affidati.

Le menomazioni di prestigio e di trattamento economico subite dalla carriera direttiva non possono non riflettersi a danno della stessa pubblica Amministrazione e di ciò son chiari sintomi il fatto che il

# DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- 2 -

ROMA - ~~WIAAXVALUREMIXVANKWZBXWXTVEIXV462576~~

reclutamento dei giovani si presenta sempre più difficoltoso, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, e il fenomeno del continuo e preoccupante esodo dei migliori elementi.

Per allievare i motivi di disagio e gli inconvenienti dei quali si è fatto cenno, la DIRSTAT ebbe già a presentare una proposta concreta relativamente al primo dei punti indicati nella nota allegata, riflettente la corresponsione al personale della carriera direttiva di una "indennità di carriera direttiva" nella quale dovrebbe essere assorbito il trattamento previsto per le ore di lavoro straordinario.

Tale indennità dovrebbe servire anche ad eliminare la disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti dello Stato (magistrati, militari, capi d'Istituto ecc.) disparità che non ha alcuna ragione d'essere tra categorie di intellettuali che svolgono, al servizio dello Stato, funzioni egualmente elevate e richiedenti pari responsabilità ed indipendenza.

Si sottopone alla benevola attenzione della S. V. On.le, l'unità tabella.











# DIRSTAT

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ROMA - WKIAXWXRFBKWCN XW X25XWXWEIXW4626WK

- 2 -

- 5) la disciplina del passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva è preordinata prescindendo dal possesso del requisito essenziale del diploma di laurea;
- 6) non sono state previste le necessarie garanzie per il provvedimento di esonero del Direttore generale e per la conseguente determinazione del diritto al trattamento di quiescenza nei casi in cui l'esonero sarà disposto;
- 7) non è stata accolta la proposta unanimamente approvata dalla Commissione parlamentare per il rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla responsabilità (art. 28 della Costituzione) a quando saranno determinate le sfere di competenza e le attribuzioni, proprie o delegate, dei funzionari, con le leggi che regolano l'ordinamento degli uffici di ciascuna amministrazione (art. 97 della Costituzione); comunque, non è stata riconosciuta la necessaria connessione fra l'attuazione del principio della responsabilità e il trattamento economico adeguato, pur esso previsto dalla Costituzione (art. 36 della Costituzione).

La DIRSTAT ha il dovere di denunciare il grave danno che può derivare ai pubblici poteri e lo fa con le stesse parole pronunziate dal Ministro del Tesoro On. Gava nel discorso del 2 dicembre 1954 alla Camera:

"Continuando così noi ci troveremo un bel giorno di fronte a una crisi della pubblica amministrazione, senza precedenti."











# DIRSTAT

- 4 -

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ROMA - ~~VIA XXV FEBBRAIO 25 TEL. 462616~~

La DIRSTAT ritiene opportuno, in proposito, precisare il proprio punto di principio sulla materia dell'aggiunta di famiglia.

La corresponsione, nello stipendio, di un emolumento accessorio commisurato all'entità del carico familiare, introduce nella configurazione stessa dello stipendio un elemento di natura sociale, in un certo senso estraneo al concetto stesso di stipendio, che il rigore giuridico e dottrinario configura come la corresponsione di un quantum in relazione alla funzione, e cioè all'entità delle mansioni svolte e alla capacità personale del titolare - considerato uti singulus - della funzione stessa.

Tuttavia la DIRSTAT, compresa di questa esigenza di socialità penetrata ormai in ogni forma di retribuzione del lavoro umano, ha condiviso, come condivide, la richiesta delle altre organizzazioni sindacali, che del resto il Governo ha accettato, di un incremento delle quote di aggiunta di famiglia. Ma ritiene che, proprio in omaggio a questo principio di socialità, e perchè tale esigenza non venga implicitamente fristata e contraddetta, non sia plausibile il criterio di graduazione diminutiva in proporzione inversa al numero dei figli.

Tanto più che tale criterio, adottato per il personale in servizio, non è poi adottato per il personale in pensione.

### b) SCALA MOBILE

Il D. C. della DIRSTAT non può fare a meno di sollevare, a proposito di questa misura, il criterio di applicazione col quale essa è proposta dal Governo, la propria autentica protesta.

E' qui, infatti, che si perpreta un vero e proprio danno emergente economico e morale, dell'intera categoria dei funzionari delle carriere direttive. E' ovvio, infatti, che l'applicazione dell'indice di una fascia di 40.000 ~~mila~~ lire, nella misura in cui favorisce gli stipendi di entità intorno a tale livello, danneggia quelli che su di esso si elevano, e cioè tutti gli stipendi dei direttivi; operando così un'assurda e umilante parificazione, onde gli aumenti previsti saranno uguali per

./.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATOROMA - ~~VIA XXV FEBBRAIO 25~~ TEL. ~~462616~~

l'usciera e per il direttore generale. Simile provvedimento non ha precedenti nella storia della pubblica Amministrazione italiana, e non solo italiana. Esso non tiene alcun conto della scala di valori e di responsabilità, che pur esiste, e che è fondamento stesso del concetto di gerarchia che sta alla base di tutta la struttura organica dello Stato.

Nel merito, poi, è da osservare che il proposito di considerare gli aumenti conseguenti all'applicazione del congegno di scala mobile come una "indennità speciale", reintroduce - più o meno clandestinamente - nella vita della P. A., il nefasto istituto del caro-vita, un istituto del quale la legge delegata aveva creduto, invano, sembra, di far definitivamente giustizia, quando esso aveva dimostrato di esser divenuto, per i successivi incrementi, il fratello maggiore del minore e rachitico fratello che era divenuto lo stipendio base.

Sarebbe veramente deprecabile, non solo per il personale dello Stato, ma per l'intera Nazione, che un processo analogo avesse a verificarsi; ma qui se ne pongono le premesse. Esso si risolverebbe soprattutto a danno della pensione, che segue, per legge, le variazioni dello stipendio-base, e non quello delle indennità varie. E scarso correttivo sarebbe l'applicazione della scala mobile ad una pensione che rappresentasse l'80% di uno stipendio rimasto invariato di fronte a notevoli aumenti del costo della vita.

La DIRSTAT, pertanto, respinge le proposte governative relative alla scala mobile, osservando che qualsiasi sistema di scala mobile non potrebbe operare che sull'intera retribuzione - di servizio o di quiescenza -.

Per quanto riguarda l'indice di applicazione, la DIRSTAT rileva che l'indice dei prezzi al consumo non rispecchia idoneamente le oscillazioni del costo della vita. Sta di fatto che l'ISTAT, oltre alle variazioni dei prezzi al consumo, elabora anche un'indice del costo della vita. Indipendentemente da un eventuale confronto estrapolatorio fra i due indici, è evidente che soltanto il secondo può rappresentare il parametro di qualsiasi adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita.

CONCLUSIONE

Con l'intento di fornire al Governo uno strumento idoneo ad evitare il deprecato processo di appiattimento, la DIRSTAT aveva proposto,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

ROMA - WKA/XWCRELW/XWKA/XWZB/XWYVE/LW/XW62/64 6

nelle consultazioni preliminari, e, successivamente, con apposito promemoria al Ministro del Tesoro, l'istituzione di uno speciale assegno, da attribuire ai funzionari delle carriere direttive, assegno cui si era dato, a puro titolo indicativo, il nome di "indennità di carriera direttiva".

L'entità dell'assegno era stata indicata nella misura massima del compenso per lavoro straordinario oggi in vigore (48 ore mensili) con una lieve maggiorazione. Il tutto per un ulteriore onere non superiore ai 5 miliardi.

I motivi giuridici, economici, e morali, che consigliavano, e consigliano, tale provvedimento, sono stati ampiamente esposti nelle su riferite occasioni.

Senonchè la richiesta, pur giudicata dall'Onorevole Ministro del Tesoro "legittima e saggia", è sembrata inaccettabile sul piano pratico, per la sola ragione che, se accolta, provocherebbe analoghe richieste da parte di altri funzionari non appartenenti alle carriere direttive, ma pur titolari di funzioni di dirigenza; richieste cui il Governo non saprebbe resistere".

La preoccupazione è comprensibile, ed essa sarebbe valida se il Governo non avesse già infranto il principio, e non avesse consentito la concessione di analoghi assegni o indennità ad altre categorie della funzione pubblica.

Sta di fatto che, con separati e successivi provvedimenti, si sono stabilite:

- una indennità di direzione, per i presidi degli Istituti secondari;
- una indennità di ricerca scientifica, per i professori e assistenti universitari;
- una indennità di carica, per i Rettori dell'Università;
- una indennità militare, per gli ufficiali delle FF.AA.

Tutte queste indennità sono sostitutive del compenso per lavoro straordinario, che è appunto il concetto ispiratore della analoga richiesta della DIRSTAT.

Sulla quale richiesta, pertanto, la DIRSTAT è costretta ad insistere con la maggiore energia.

IL PRESIDENTE

(On. Dr. Giovanni Pitzalis)





3

PROMEMORIA CIRCA I CONTATTI E COLLOQUI COL MINISTRO DEL  
TESORO E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FANFANI

1<sup>o</sup> - Riunione presso il Ministro del Tesoro Andreotti

La prima riunione dei rappresentanti delle singole associazioni sindacali è stata tenuta presso il Ministero del Tesoro.

La presa di contatto aveva una finalità esplorativa da parte del Governo: a tale scopo l'On. Fanfani aveva incaricato l'On. Andreotti.

Tutti i rappresentanti dei sindacati si sono limitati ad esporre i loro desideri, senza che il rappresentante del Governo intervenisse nel merito o facesse comunicazioni di sorta.

La posizione dei dirigenti sindacali si concretò con le seguenti richieste:

- 1) adeguamento degli stipendi al costo della vita;
- 2) scala mobile sugli stipendi adeguati, calcolata sull'indice dell'aumento costo della vita;
- 3) rivalutazione delle aggiunte di famiglia;
- 4) alcune richieste di miglioramento di carriera;
- 5) per il personale direttivo la DIRSTAT, oltre alcuni provvedimenti relativi alle carriere, chiese un'indennità di carriera direttiva che assorbisse l'indennità di lavoro straordinario.

1<sup>o</sup> Riunione presso il Presidente Fanfani

Successivamente si ebbe un colloquio con il Presidente Fanfani anch'esso a carattere esplorativo, dei dirigenti dei singoli Sindacati, i quali si limitarono a ripetere le questioni già prospettate al Ministro Andreotti. Si discusse genericamente sulle questioni stesse, senza però passare a decisioni di sorta. Nel colloquio, però, era facile rilevare che le richieste di adeguamenti sarebbero state accolte in minima parte.

PRIMA RIUNIONE PLENARIA PRESENTI

L'ON. FANFANI, L'ON. ANDREOTTI E TUTTI I DIRIGENTI SINDACALI

On. Fanfani - Esordisce dicendo che la riunione è stata disposta per informare le organizzazioni sindacali di quanto il Governo si propone di fare, prima di adottare provvedimenti.

Si instaura, egli dice, un nuovo sistema, che è cioè un colloquio tra il Governo e i dirigenti sindacali e si augura che nel nuovo clima si trovino le vie di conciliazione degli interessi vari.

Il Governo ha esaminato tutte le fonti dalle quali trarre i mezzi per porre a disposizione degli statali, o meglio per i provvedimenti in favore degli statali. Le possibilità finanziarie reperite rappresentano il massimo sforzo che il Governo può compiere. Le ricerche sono state effettuate nel quadro del bilancio delle entrate e la somma disponibile non copre ancora la spesa che il Governo si propone di sostenere, parte nel corrente esercizio dal 1 febbraio al 30 giugno 1959

e parte nell'esercizio 1959-60.

I provvedimenti che propone il Governo sono: aumento degli assegni familiari; aumento dello stipendio su una fascia base uguale per tutte le categorie, con un sistema che consenta a detta fascia di stare al riparo delle variazioni del costo della vita. Le somme che potranno essere poste a disposizione non sono, dunque, suscettibili di aumento e saranno indicate successivamente.

On. Andreotti:

Andreotti inizia l'esposizione dicendo che prima preoccupazione è stata quella di accertare l'effettiva entità degli statali in servizio, che si calcolano in un milione, centomila e rotti. Accenna al fatto che il reperimento dei fondi ha dovuto essere effettuato non tenendo conto della così detta congruità del bilancio, in quanto quest'ultimo prevede attualmente solo le spese non a ruolo pieno ma a ruolo come di fatto è coperto.

Tre vie si presentavano per reperire la copertura delle nuove spese:

- 1) blocco delle nuove spese di attività del Governo;
- 2) eliminazione e riduzione di spese previste;
- 3) aumento del deficit.

Queste tre vie sono state escluse, per scegliere quella della ricerca dei fondi attraverso le imposizioni fiscali già operanti.

E' stato stabilito che il massimo della spesa che lo Stato può sopportare sia di 60 miliardi, parte della quale potrà essere spesa nel corrente esercizio finanziario.

Per l'utilizzo della somma, si ritiene di seguire la seguente pista: quando aumenta il costo della vita ne risente anzitutto: 1) chi ha carichi di famiglia; 2) chi ha le retribuzioni basse. Ne consegue anzitutto che sono da aumentare; a) le quote ~~di~~ complementari di famiglia, b) che bisogna adeguare gli stipendi, tenendo presente le retribuzioni più basse, con un congegno automatico di adeguamento relativo agli aumenti del costo della vita e con un indice di aumento da stabilire.

Aumento quote complementari di famiglia: maggiorazione mensile:

£ 1000 per il coniuge e per i figli di età inferiore ai 14 anni;

£ 2000 per i figli dai 14 ai 21 anni e fino ai 24 per coloro che siano a carico per ragione di studio.

Per i pensionati si proponevano £ 1000 mensili per ogni persona a carico.

I calcoli darebbero le seguenti cifre: 7 miliardi e mezzo per i coniugi a carico e minori fino a 14 anni; 8 miliardi e 800 milioni per i figli superiori a 14 anni ecc. ecc. Il tutto 30 miliardi e mezzo.

Scala mobile - Lo studio del sistema della scala mobile è stato fatto dopo un esame di quanto si pratica negli altri paesi. Si è pensato di creare un indice ad hoc che viene dato dai prezzi al consumo. Sarebbe l'ideale



se si potessero applicare le variazioni del costo della vita a tutto lo stipendio, ma ciò non è possibile per gli statali data la rilevante spesa.

L'indice di variazione del costo della vita dato dall'indice di aumento dei prezzi di merci al consumo, sarà calcolato sull'anno solare e se v'è quota di maggiorazione essa sarà apportata in aumento agli stipendi e quindi inscritta nel bilancio di previsione in gennaio. L'indice attuale sarebbe di 40 frazioni.

L'indice opererà su una fascia di stipendio di lire 40.000. La spesa prevista è di 23 miliardi per i dipendenti statali in servizio; per i pensionati 7 miliardi e 100 milioni.

Sulle indicazioni sopra riassunte si aprì una discussione. Nessuno si dichiarò contento. Si parla dell'indice dei prezzi al consumo e si osserva che è molto basso ed inferiore al reale indice di aumento del costo della vita. Si desidera un uguale indice per tutti i lavoratori. Si osserva che l'applicazione della scala mobile su una fascia uguale di stipendio per tutti i dipendenti statali determina un ulteriore appiattimento della retribuzione.

Si osserva che anche l'aumento delle quote complementari di famiglia è insufficiente e si chiede una risoluzione più equa degli stipendi.

La discussione generale, con alti e bassi, toccò le questioni di cui sopra con osservazioni varie e richieste specifiche delle varie categorie.

La DIRSTAT dal canto suo insistette sul suo punto di vista già illustrato e che cioè non si dovesse ulteriormente determinare un appiattimento delle retribuzioni. Rinnovò le sue premure per l'indennità di carriera direttiva

On. Fanfani: -

A tutte le osservazioni rispose che il Governo non poteva offrire o mettere a disposizione somma maggiore. I Sindacati studiassero e facessero proposte di ripartizione, ma sempre nel limite della somma disponibile di 60 miliardi.

Si osservò che la finità della spesa precludeva ogni possibilità di trattativa e ogni possibilità di soluzione favorevole.

L'on. Fanfani congedava tutti dicendo che ci pensassero e facessero le loro proposte.

Si allega copia del documento che il Governo distribuì ai Sindacati.



LINEE DEL PROGETTO RELATIVO AL NUOVO ORDINAMENTO DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA E DELL'APPLICAZIONE DI UN CONGEGNO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI ALL'INDICE DEI PREZZI AL CONSUMA.

o o o o o

A) Caratteristiche generali del nuovo ordinamento delle quote di aggiunta di famiglia.

Il nuovo ordinamento progettato per le quote di aggiunta di famiglia è improntato ai seguenti criteri innovatori, ferma restando l'attuale discriminazione delle quote sulla base del Comune sede di servizio:

a) miglioramento delle attuali misure delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli a carico (per i quali viene prevista una misura unica per ciascun figlio qualunque sia la loro posizione nell'ordine delle persone a carico).

Le nuove misure risultano come segue:

Composizione del nucleo familiare	sedi con meno di 600.000 abitanti		sedi da 700.000 a 799.999 abit.		sedi con almeno 800.000 abit.	
	misura attuale	nuova misura (1)	misura attuale	nuova misura (1)	misura attuale	nuova misura (1)
moglie	3.620	4.620	5.530	6530	7.440	8.440
moglie e 1 figlio	6.180	8.180	8.250	10.250	10.310	12.310
moglie e 2 figli	8.740	11.740	10.370	13.370	13.180	16.180
moglie e 3 figli	11.800	15.300 +500	14.190	17.690	16.550	20.050
moglie e 4 figli	14.860	18.860 +1000	17.410	21.410	19.920	23.920
moglie e 5 figli	17.920	22.420 +1500	20.630	25.130	23.290	27.790
moglie e 6 figli	20.980	25.980 +2000	23.850	28.850	26.660	31.660

(1) per i figli che abbiano superato il 14° anno di età le misure predette vengono ulteriormente maggiorate di 1.000 lire, di 1.050 lire e di 1.100 lire al mese per ciascun figlio, rispettivamente per il personale con sede di servizio nei Comuni con meno di 600.000 abitanti, con oltre 600.000 abitanti ma meno di 800.000, e con almeno 800.000 abitanti;

b) conservazione fino a non oltre il 24° anno di età delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorescenni, studenti universitari, non aventi un reddito proprio;

**B) Istituzione di quote di aggiunta di famiglia per i pensionati**

Per i pensionati statali si prevede la concessione di quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico (moglie e figli minorenni) nella misura unica di lire 1.000 al mese.

**C) Congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni agli indici dei prezzi di consumo.**

E' prevista l'applicazione di un congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni per una fascia di retribuzione tabellare di 40.000 lire mensili per il personale in attività di servizio, e per una fascia di 32.000 lire per il personale in quiescenza (80% di 40.000).

Per evitare una modifica della tabella degli stipendi con le conseguenze ormai note (appiattimento degli stipendi, necessità di riliquidazione delle pensioni, riflessi sugli aumenti periodici, sullo straordinario, sulla tredicesima mensilità e sui contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali) viene a tale scopo prevista l'istituzione di una indennità speciale legata all'indice dei prezzi di consumo.

Così, ad esempio, se il predetto indice dovesse aumentare di un 4% al personale statale in attività di servizio verrebbe concessa una indennità speciale di L. 1.600 mensili e al personale in quiescenza di L. 1.280 al mese.

Detta indennità speciale, che sarà uguale per tutto il personale statale, qualunque sia il grado ed il relativo trattamento economico, verrebbe corrisposta in misura intera al personale avente rapporto d'impiego con normale orario di servizio, mentre verrebbe ridotta in proporzione per il personale tenuto a prestazioni ridotte.

La revisione di detta indennità avverrebbe sulla base dei seguenti criteri:

**1) Indice dei prezzi al consumo e sua applicazione**

Vengono considerate le variazioni dei prezzi al consumo secondo il relativo indice annuale elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Come periodo base viene considerato il mese di giugno 1956, rendendo uguale a 100 l'indice dei prezzi di tale mese.

L'indice di variazione, determinato per ognuno degli anni solari a partire da quello in corso, verrà fornito dal predetto Istituto entro la prima quindicina dell'anno subentrante ~~subentrante~~ ~~speciale~~ a quello di cui si riferisce, le conseguenti variazioni da apportare sulla indennità speciale hanno effetto dal 1° luglio successivo, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno finanziario e per tutta la durata di esso, ossia fino al 30 giugno seguente.



In tal modo l'Amministrazione ha la possibilità di determinare il relativo onere ai fini delle previsioni di bilancio e può dare le necessarie istruzioni affinché le nuove misure dell'indennità speciale non vengano regolarmente corrisposte alle scadenze stabilite.

Il primo indice da determinarsi ai fini in questione sarà quindi quello relativo al 1958, rispetto all'indice 100 del giugno 1956, e la conseguente determinazione e l'attribuzione della misura della indennità speciale, avrà effetto dal 1° luglio 1959.

Detraendo dal nuovo indice (ad esempio 104,2) il valore 100 relativo all'indice base del giugno 1956 si ha, come è noto, la variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno considerato, rispetto a quella base del giugno 1956 (nell'esempio al 4,2%).

Tale valore percentuale viene arrotondato alla unità, secondo il normale criterio di arrotondamento (nell'esempio al 4%).

In conseguenza la "indennità speciale" verrebbe stabilita applicando la stessa percentuale sull'importo di 40.000 lire (nell'esempio, andrebbe fissata in L. 1.600).

#### ONERI DEL PROVVEDIMENTO

oneri in miliardi di lire

#### Quote di aggiunta di famiglia

1) per il personale in attività:

- a) Quota coniuge:
- b) Quota figli di età inferiore ai 14 anni
- c) Quota figli di età superiore ai 14 anni
- d) Quota figli di età da 21 a 24 anni

9	7,5	3750
11250	8,9	4500
5	5,-	-1250
1.6	1,6	400

2) per il personale in quiescenza:

9.0	7,5	1500
35.750	30,5	9750
		1650
		8100

#### Scala mobile

(nell'ipotesi di un aumento dell'indice pari al 4%)

1) per il personale in attività

- a) sulle prime 40.000 mensili di stipendio (indennità speciale di Lire 1.600 mensili)

23.-

2) per il personale in quiescenza;

- a) sulle prime 32.000 lire mensili della pensione (indennità speciale di L. 1.280)

7,1
30,1

55

7.5  
+ 2 scatti =

TOTALE GENERALE

60,6

Raffronto tra il trattamento mensile lordo attuale e quello nuovo proposto, nell'ipotesi di un dipendente statale dell'ex grado IX con moglie e due figli a carico, di cui uno di età superiore ai 14 anni, con sede di servizio in Comune con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti:

	Stipendio	Quote di aggiun- ta di famiglia	Indennità speciale	Totale
1) Trattamento attuale	67.750	8.740	-	76.490
2) Nuovo trattamen- to dal 1° Feb.59	67.750	12.740	-	80.490
3) Nuovo trattamento dal 1° luglio '59 (1)	67.750	12.740	1.600	82.090

1) Nell'ipotesi che l'indice generale dei prezzi al consumo si mantenga uguale a quello registrato a tutto il mese di ottobre 1958 - e cioè di 104,2, come risulta dagli allegati A e B -, l'aumento per l'applicazione del congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni sarebbe del 4% (4,2 arrotondato a 4)





numero 24

4

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri

(12 archivi)

CGIL - CISL - UIL - CISNAL -

Numero componenti = 3 componenti -

Queste <sup>due</sup> aggiunte di principio -

ammonta { finezza 1000 lire per tutto fine di 14  
2000

Me a 21 (0.24 / 2000 -

gentili -

fornitori - <sup>componenti</sup> - ~~veicoli~~ al

storno 1/2 gennaio -

richiedi 2 - 2000 per tutto giorno + 23.9

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

congruo di adeguamento

partenza 1/7/59 =

5% grà concesso - ?

~~28~~  
~~11.5~~  
~~+ 54.5~~

1% = 30 6.75

6% 11.5 +  
36.5 +

per 40000  
32000 per fornitori.

CGIL - 10% su un fessini di 50.000 -  
5% altri 50.000 -

con disonore  
di 1/1/59

CISL 8%

per 50.000

50.000

dal 1/1/59





Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri

Stato giuridico salariati = di un progetto di legge  
Rubi ~~transitori~~ - aggiunti  
Scelta provvisori per ~~protezione~~ categorie -

Dipendenti Enti locali e parastatali - X

---

Commissioni ritorne - X

Assig. sic. per Torino -





Consiglio dei Ministri

	73. militari.	
270	15 u.	costo us
	7 u.	3° gruppo difesa
	7 u.	gruppo geniale

---

102  
7

---

95.00. militari.









3-7-59

# Consiglio dei Ministri

Stati = accetta la cifra forfetaria per il passato - per  
 l'avvenire in base tre ipotesi =  $\left. \begin{matrix} a) \\ b) \end{matrix} \right\}$  proposte per il  
 governo - (a e b 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>) = 3) sulla mobile dell'industria  
 agricoltura e commercio =

foa = ~~uscita~~ ~~uscita~~ ~~uscita~~ - sulla mobile n. 3) =

Inqu  
 le due proposte e aumenti di m<sup>l</sup> 55 per l'aggiunta famiglia  
 e 7.5 per la scala mobile -  
 oltre a Torino, nelle adempzioni scatti per  
 famiglie di categoria = circa 2 miliardi -

Stati - inverte sulla mobile sul calcolo per i costi vita -  
 media dell'indice mensile dell'anno 1958 rispetto  
 alla ~~media~~ media 1959 = l'aumento è sulla percentuale di aumento  
 fatta 100 media 1958 -

15  
 12 miliardi per 1959 =

foa =  
 Stati - fa una controproposta dell'8% =

Sub garanzia salariale  
 metri aggiunte  
 rimborsione delle carriere } collegio o le aggiunte



# Consiglio dei Ministri

CISAL - UNISA - DIRESTAT - SASMI - SNSM - SNIA  
SINDIEER = SINPAR

rispetto le  
offerte  
fatti  
confederazioni

10.5	originati fec. - 30.5 =	36	
	adug <del>fec.</del> - 30	37.5	→
	<del>adug</del> trattive passaggio di categoriae	2	
			75.5

12 miliardi contratti

quota 4%	su 50.000	} neto per lo stipendio superiore -
5%	su 50.000	

richiedono in soluzioni sulle indrie dell'industria -

adeguamento missioni = provvedimenti di legge -

retroattività dell'adeguamento -



4-1-59

Consiglio dei Ministri

direttori

Varequal - Capto - Uffici prov. Tesoro =

- a) terminismo delle leggi semplici il più possibile -
- b) vedere se è possibile un compromesso fra il lavoro - 100 milioni -  
di applicazione sulle leggi =
- c) organici -

8-4-59

Foa - Lardi - Storti - un accantonamento che la formula di  
distribuzione ne attribuisce

Intorno Cgil = quote di sola maschile anche nell'aggiunta  
di famiglie -

quote aggiunte di famiglie - rispetto per la quota per i  
superiori ai 16 anni -

Cgil = ha esaurito tutti i casi di permessi di  
congedo -

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO



# Consiglio dei Ministri Finanziati autonomi 9-4-59

~~1° Commissione~~

A) Se si dovesse trovare una nuova risorsa per la adeguamento spendi, verrebbe anche in parte  
 Invece ridotte sulle part. spendi superiori a 40.000  
 di cui autonomo di adeguamento } 32.000  
 indice delle scale

B) Appunto famiglia - requisiti differenza tra + e - 16 anni  
 inverte opinioni =  
 gestori 1000 -

Dir. pr = ~~incompetente~~ trova la questione secondaria, un fine

Land - Sarda ~~Mecher~~ - appunto unica per tutti -

MSAL -

~~100~~  
~~100~~  
~~100~~  
~~100~~

Adeguamento - indennità unipensi = l'art. 6 del  
 progetto di legge i assenti opianti distingue  
 comune con comune secondo un criterio di  
 popolazione apportando una riduzione



X Personal Meritum - requisiti e non progetto - X  
 pensionabilità 1/5 ridotta a 1/10  
 Indennità Meritum -  
 scala unibil vi + e vi -





# Consiglio dei Ministri

Dir. fin - aggiunta finanziaria - fatto di appiattimento -  
contro la fascia - per un aumento in  
misura uniforme -

Prof. di ruolo -

13-4-59

Taviani - Tamburri - ci sono fondi e 8750 milioni

17-4-59

Santi - dandi - Stark - Bruner =

Leggi - proposte molto vaganti - in funzione delle nuove di  
una spesa in 105 miliardi - altri rapporti più  
esistenti - le proposte sono sempre disordinate di ap-  
propria sul Consiglio dei Ministri -

Legge } 1500 - 2000 liti e ripartiti in anni }  
} 5% e non utile su 10.000 }

controlli del 1/2/59

Stark - ampio fac. per anni 21-24 ...

scelta utili = in bilancio proposita (per i punti) se la ~~discriminazione~~  
la verifica per due trimestri = in ~~discriminazione~~ <sup>pagare</sup> solo nel secondo  
semestre dell'anno fiscale -

intenzioni nei confronti di lavoro

Inte permesse tali : si riferisce al Consiglio dei Ministri =



arrivati 12.

Consiglio dei Ministri

17-11-54

1 1750 min in la un dal

2000 abri 14-21

2° insidia

3° Torino =

4° compreso -

Cisal = richiesta di ~~1/2~~ di scala unitaria per conto - dopo la  
Densit e scuola - 106  
40.000

Pensionari proprii = Quinto pensionabili =

# Unione Italiana del Lavoro

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI LIBERI

Telegr. UNIONLAVORO

ROMA - VIA LUCULLO, 6

Telefono : 471.531

Prot. N. 724

Roma, 4 aprile '59

Servizio SINDACALE-Coordin. Pubblico Impiego.

Oggetto: Rivendicazioni del Pubblico Impiego.

On. Prof. ANTONIO SEGNI  
Presidente del Consiglio dei Ministri

R O M A

In riferimento all'incontro di ieri, 3 aprile, questa Unione Italiana del Lavoro si pregia rimetterLe le seguenti proposte:

a) Confermando che l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita deve essere, per i motivi ampiamente illustrati alla S.V.On.le, calcolato a mezzo dell'indice ISTAT per il settore privato, si chiede che per il periodo dal giugno 1956 al 31 dicembre 1958 l'indice venga computato nella misura del 7% con decorrenza dal 1° luglio 1959.

Tale misura dovrebbe naturalmente essere uguale per il personale sia in attività di servizio che in quiescenza.

b) Gli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia, con decorrenza dal 1° febbraio 1958, dovrebbero essere calcolati in £. 2.000 e 1.500 secondo le classificazioni di cui alle proposte del Governo.

c) Per il riconoscimento del servizio non di ruolo agli effetti degli scatti e per l'indennità di sede della città di Torino si è d'accordo con la proposta governativa.

d) Per quanto riguarda lo stato giuridico dei salariati, la terza qualifica per i ruoli aggiunti ed alcuni particolari aspetti di ricostruzione delle carriere, si è d'accordo con la proposta della S.V.On.le per un sollecito esame e conseguente definizione del problema con i competenti servizi del Ministero del Tesoro.

Da quanto sopra esposto la S.V.On.le può constatare come, anche in questa occasione, i rappresentanti dei pubblici dipendenti diano prova di responsabilità nei riguardi degli in



2.-

teressi generali della collettività, limitando le richieste ad un minimo, oltre il quale sarebbe umanamente impossibile contenere le legittime aspirazioni della categoria.

Si è convinti pertanto che il Governo vorrà tener presente tale fatto e accedere a queste moderate controproposte, in modo da chiudere così una agitazione che interessa oltre un milione di lavoratori di un settore di fondamentale importanza per la vita e lo sviluppo del Paese.

In attesa del preannunziato incontro di martedì p.v., Le porgiamo, signor Presidente, i nostri più distinti saluti.

p. LA SEGRETERIA NAZIONALE  
(Bruno Corti)

Bruno Corti



# CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

UFFICIO Segreteria

PROT. N. 3564/67/CZ/pa

OGGETTO : Rivendicazione dei  
Pubblici Dipendenti.

8

- 4 APR. 1959

Roma, ..... 19

CORSO D'ITALIA, 25 TEL. 841141-2-3-4  
INDIRIZZO TELEGRAFICO: CONFLAVORO

On. Presidente del  
Consiglio dei Ministri

R O M A

Questa Confederazione, a nome delle Organizzazioni del pubblico impiego, ad essa aderenti, risponde all'invito rivolto nel colloquio di ieri, in merito alla vertenza dei dipendenti pubblici, per la parte economica.

Si premette che le richieste a suo tempo avanzate traevano motivo dalla oggettiva situazione di disagio degli impiegati statali, parastatali, sanatoriali, degli enti locali e pensionati per effetto di situazioni precedenti aggravate dal rincaro del costo della vita.

Tali esigenze rimangono ancora valide. Tuttavia, valutando nella giusta misura la volontà del Governo di giungere ad una soluzione della vertenza in corso, la C.G.I.L. ritiene possibile raggiungere tale risultato qualora, da parte governativa, siano decisi i seguenti miglioramenti:

1° - scala mobile:

valutazione delle variazioni sull'indice del costo della vita già in atto nel settore privato. Si prende atto che lo scatto si calcola sulla media degli indici mensili rilevati dal gennaio al dicembre, con effetto dal 1° luglio successivo.

Si prende altresì atto che tale congegno di adeguamento è esteso ai dipendenti degli enti locali, parastatali e sanatoriali e si chiede che nei confronti dei pensionati detta estensione

./.

avvenga applicando il congegno su una "fascia" di misura uguale a quella adottata per il personale in servizio.

2° - adeguamento iniziale al 1° luglio 1959:

la proposta di dare il 5% come adeguamento iniziale, avanzata dall'On. S.V., è troppo distante dalle legittime aspettative del settore. Si ritiene non possa scendersi al di sotto del 7%.

3° - quote aggiunta di famiglia:

sarebbe superfluo richiamare tutte le ragioni che hanno originato la controproposta presentata all'On. Fanfani, in £. 2.000 per ciascuna persona a carico. Ritendiamo però, per quanto espresso nella premessa, che anche questo punto possa concludersi portando il suddetto aumento a £. 1.500, ferme restando le £. 2.000 già proposte per i figli superiori a 14 anni, fino a 24 se studenti universitari.

Per quanto riguarda la decorrenza, pur avendo richiesto all'On. Fanfani di spostare la data al 1° gennaio 1959, anziché come proposto al 1° febbraio, si può accedere a quest'ultima data.

Per ciò che attiene ai punti 2° e 3° il Governo deve disporre l'estensione ai parastatali, sanatoriali ed ai dipendenti degli enti locali, nei modi consueti, nonché ai pensionati.

4° - scatti:

al fine della maggiore chiarezza sul problema, ferma la decisione della S.V. di accogliere l'onere per la soluzione del problema stesso, si allega uno schema di risoluzione da convertirsi in termini legislativi.

Questa Segreteria è certa che da parte del Governo si consideri l'ulteriore buona volontà dimostrata per raggiungere una pacifica soluzione della vertenza, almeno nell'attuale congiuntura, rinviando ad una prossima occasione quei problemi non risolti, o risolti solo parzialmente e che per questa Confederazione rimangono tuttora aperti.

Si resta in attesa di essere convocati per immediate trattative in merito allo stato giuridico dei salariati ed alla sistemazione del personale dei ruoli aggiunti. Di tali questioni si allegano le relative proposte di legge.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA  
(On. Vittorio Foa)

V. Foa



C I S N A L

**CONFEDERAZIONE ITALIANA  
DEI SINDAGATI NAZIONALI LAVORATORI**

SETTORE PUBBLICO IMPIEGO

ROMA, li **4 APR. 1959**

VIA ALESSANDRIA, 199 - TEL. 860.910 - 848.384

Prot. n. 3344/59

RACC. A MANO

URGENTE

On.le Antonio S E G N I  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
R O M A

**OGGETTO: Controproposte adeguamento economico statali -**

Si ha il pregio di comunicare all'E.V. le conclusioni cui è pervenuta la Segreteria Confederale e il Settore del Pubblico Impiego di questa Confederazione, in seguito all'approfondito esame delle offerte che sono state precisate alle Organizzazioni sindacali nell'incontro del giorno 3, in ordine alla rivalutazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Si è preso atto che l'onere globale di 75 miliardi, pari al costo delle offerte suindicate, potrebbe costituire - se riguardato sotto il profilo dell'intero consolidamento di esso nell'esercizio finanziario 1959-60 - un effettivo sforzo delle possibilità di bilancio ed un indubbio miglioramento delle offerte comunicate dal precedente Governo.

Da tale positivo rilievo scaturisce peraltro una considerazione negativa circa la possibilità, ove alla stessa non si abbia a sopperire con la previsione di un ulteriore onere, di osservare per gli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia la decorrenza del 1° febbraio 1959, che non può non essere ritenuta definitivamente acquisita dalle categorie.

Aggiungasi che lo stesso onere di 75 miliardi, mentre corrisponde agli intendimenti del Governo di attuare miglioramenti in base alla scelta dell'indice del 5%, da applicare ad una fascia retributiva di £. 40.000, e in base ad una rivalutazione delle quote di famiglia di limitata misura, non risolve taluni aspetti del problema considerati indispensabili dalle Organizzazioni sindacali, le quali, come è noto, sono andate tuttavia sempre più riducendo la entità delle proprie originarie impostazioni.

./..

2.

Su tali aspetti si ha quindi il pregio di intrattenere ora l'E.V., in accoglimento all'invito rivolto ai Sindacati a voler formulare controproposte alle ultime offerte del Governo.

Si ritiene opportuno elencare qui di seguito le controproposte stesse, evitando di riproporre in questa sede, a relativa giustificazione, argomenti di principio verbalmente già prospettati.

1° - indice di adeguamento dal 1° luglio 1959 -

Il lungo periodo trascorso dall'entrata in vigore dei provvedimenti delegati in materia di trattamento economico, fa ritenere indispensabile una compensazione del diminuito potere di acquisto degli stipendi, che sia forfettariamente parificata ad un indice intermedio tra quello del 5% recentemente individuato dall'Istituto di Statistica mediante ponderazioni puramente convenzionali e quello ufficiale del costo della vita, risultante per le categorie di altri settori pari all'8%.

L'indice al quale la scrivente attribuisce efficacia di compensazione forfettaria per il passato è del 7%;

2° - indice da applicare per la determinazione di adeguamenti futuri -

La sperequazione tra le categorie del pubblico impiego e quelle di altri settori, che trova già conferma nella scelta di un sistema di adeguamento automatico, efficace per una limitata parte della retribuzione, e dissimile quindi dal sistema del normale congegno di scala mobile, fa ritenere indispensabile, per la determinazione degli adeguamenti futuri, l'adozione dell'indice ufficiale del costo della vita;

3° - rivalutazione delle quote di aggiunta di famiglia -

Ferme restando le estensioni di dette quote, già previste in favore dei pensionati e dei figli maggiorenni, si ritiene ne-

3.

cessario proporre di elevare la quota spettante ai figli di età inferiore agli anni 14 da £. 1.000 a £. 1.500 e di attribuire al coniuge la quota di £. 2.000, che si accetta pure inalterata per i figli di età superiore agli anni 14 e maggiorenni.

Si segnala, ad ogni buon fine, che la scrivente ha in precedenza proposto al Governo la estensione delle inter quote di famiglia ai pensionati, ai genitori a carico non conviventi e ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, tenuto conto di motivi altamente etici che vanno ancora una volta raccomandati alla particolare sensibilità dell'E.V.

Si conferma infine che la decorrenza dell'adeguamento delle quote di aggiunta di famiglia non dovrebbe in ogni caso aver decorrenza posteriore al 1° febbraio 1959.

4° - stato giuridico del personale salariato -

Si è preso atto degli affidamenti forniti dall'E.V. circa la soluzione del problema concernente la revisione dello stato giuridico del personale salariato, sulla base delle proposte di legge presentate o in corso di presentazione presso gli organi legislativi, che potranno costituire oggetto di consultazione tra le organizzazioni sindacali e i competenti servizi del Ministero del Tesoro.

La scrivente ritiene comunque che possano esser date fin d'ora concrete assicurazioni circa l'accoglimento delle seguenti richieste fondamentali:

- a) abolizione del contratto a termine;
- b) perequazione del trattamento economico tra i salariati pagati per tutti i giorni dell'anno e quelli pagati per i soli giorni lavorativi;
- c) applicazione in favore dei salariati delle norme previdenziali e assistenziali vigenti per gli impiegati;



4.

5° - adeguamento delle carriere del personale dei ruoli ag-  
giunti -

Anche su tale argomento si è preso atto dell'impegno del Governo a voler perseguire le più idonee soluzioni, che sono state peraltro indicate in apposite proposte di legge tra cui quelle di iniziativa dei deputati che affiancano questa Confederazione e che si allegano alla presente.

Esse concernono l'inquadramento del personale nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e la istituzione della terza qualifica nelle singole carriere.

6° - questa Confederazione ritiene infine di poter validamente acquisire come definitive le assicurazioni dell'E.V. in ordine al riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini degli scatti periodici e ai relativi adattamenti nei casi di passaggio di categoria, nonché in ordine all'adeguamento dell'assegno di sede in favore del personale statale residente nella città di Torino.

Questa Confederazione esprime la certezza che l'E.V., dimostratasi comprensiva nell'operare spostamenti migliorativi rispetto alle basi iniziali della vertenza, vorrà ulteriormente adoperarsi per eliminare dall'azione e dallo spirito delle organizzazioni sindacali ogni ragione di preoccupazione e di perplessità, realizzando nel contempo le oneste e giustificate aspettative di una certa benemerita categoria quale quella dei dipendenti statali.

Con i più distinti ossequi

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giuseppe Landi)

IL SEGRETARIO CONFEDERALE  
ADDETTO AL SETTORE  
(Secondo Passacantilli)

N° EX 2931

(in corso di rappresentazione)

C A M E R A D E I D E P U T A T I

PROPOSTE DI LEGGE

di iniziativa dei Deputati

Roberti, Almirante, Angioy,

Annunziata il 29 maggio 1957

---

ADEGUAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE INQUADRATO NEI RUOLI AGGIUNTI  
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO



Onorevoli Colleghi! -

Il Decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ebbe ad istituire come è noto, i ruoli speciali transitori nei quali vennero successivamente inquadrati i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Alle relative norme di attuazione e di integrazione provvide la Legge 5 giugno 1951, n. 376.

I citati provvedimenti legislativi non ebbero peraltro a completare per i ruoli in questione, alcuno sviluppo di carriera, ma solo una progressione economica basata sul trattamento retributivo spettante ai gradi iniziali dei corrispondenti ruoli organici.

In sede di attuazione della legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181, il Governo ha provveduto a sostituire i predetti ruoli con i ruoli aggiunti di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, prevedendo per essi anche una progressione giuridica, limitata alle prime due qualifiche di ciascuna carriera (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria).

Non v'è dubbio che si sia voluto in tal modo avviare a normalizzazione la posizione giuridica del personale dei ruoli speciali transitori, avvicinandola sensibilmente, tanto sotto il profilo giuridico che economico, allo statuto del personale dei ruoli organici.

La predetta normalizzazione, tuttavia, non è apparsa completa in rapporto alle disposizioni dettate dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sul nuovo ordinamento delle carriere.

Quest'ultimo ha infatti previsto che l'avanzamento di carriera mediante concorsi per merito distinto, esame di idoneità e concorso per esami, abbia luogo alla qualifiche di direttore di Sezione, di primo segretario e di primo archivista, corrispondenti ai soppressi gradi VII -A, VIII - B e X - C, anziché alle qualifiche corrispondenti ai gradi VIII-A, IX-B, e XI-C, del cessato ordinamento.

Giova qui ricordare che l'articolo 5 del citato decreto legge 7 aprile 1948, n. 262 consentiva l'ammissione ai concorsi, per l'avanzamento a questi ultimi gradi, degli impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, al compimento della prescritta anzianità.

Tale norma è stata ora adeguata alle nuove modalità di avanzamento alle suindicate qualifiche di direttore di Sezione, di primo segretario e di primo archivista, per le quali è stata altresì richiesta una diversa anzianità.



Un opportuno coordinamento, quindi, tra la predetta norma e quella dettata dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avrebbe certamente portato a far configurare, per il personale dei ruoli aggiunti, uno sviluppo di carriera estensibile alla terza qualifica, che è quella immediatamente inferiore alle qualifiche per le quali il nuovo ordinamento prevede i suindicati concorsi.

D'altra parte, la istituzione della terza qualifica, nei ruoli aggiunti, risponde anche a indubbie ragioni di equità retributiva il cui soddisfacimento, connesso alla posizione giuridica che il personale verrebbe con essa a conseguire, porterebbe a completare la normalizzazione cui il legislatore si era lodevolmente avviato con la norma di cui al citato articolo 71.

Nell'esame della situazione giuridica ed economica del personale dei ruoli aggiunti viene poi in particolar rilievo quella riguardante la carriera ausiliaria, per la quale il legislatore non ha previsto che il personale in essa inquadrato possa accedere al ruolo organico corrispondente, mediante apposite modalità di avanzamento alle qualifiche superiori a quelle rivestite nel ruolo aggiunto.

Appare, anche in tal caso, indispensabile dettare opportune norme per le quali possa essere consentito al personale interessato (ausiliario ed ausiliario tecnico) di svolgere la propria carriera con uno sviluppo analogo a quello previsto per il personale della altre carriere.

Ai suindicati fini tende la presente proposta di legge, la quale si richiama, per i necessari riferimenti, al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 che ha coordinato i precedenti decreti presidenziali 11 gennaio 1956, n. 16 e n. 17 e le norme del soppresso ordinamento che non fossero col nuovo incompatibili.

La proposta di cui trattasi si compone di sei articoli.

Con l'articolo 1 vengono modificati il primo ed il secondo comma dell'articolo 344 del testo unico citato, si provvede, per ciascuna carriera dei ruoli aggiunti, alla istituzione della terza qualifica, quale prevista nelle corrispondenti carriere dei ruoli organici; inoltre, l'anzianità richiesta per il personale della carriera di concetto, ai fini dell'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale, viene ridotta, per le ragioni che si diranno più avanti, da anni 6 ad anni 5.

Con l'articolo 2 si dà indicazione dei criteri in base ai quali potranno effettuarsi le promozioni alla terza qualifica del personale dei ruoli aggiunti, in coincidenza con i criteri previsti, per la stessa promozione, nei riguardi del personale dei ruoli organici.



Vengono all'uopo richiamati gli articoli 163, 175, 184 e 192 del testo unico che prevedono lo scrutinio per merito comparativo e, per il personale della carriera ausiliaria lo scrutinio per merito assoluto. Gli stessi articoli prescrivono le anzianità occorrenti per gli scrutini in questione, per ogni singola carriera.

Con il successivo articolo 3 si dispone che le promozioni possano essere conferite, nella stessa proporzione numerica di quelle effettuate per il personale dei ruoli aggiunti e, ove occorra, in soprannumero, anche al personale dei ruoli organici.

Tale norma tende ad impedire che fra i personali appartenenti ai due ruoli, si determini uno stato di sperequazione economica, quale quello che verrebbe a derivare, in presenza di eguale anzianità ed eguali titoli di scrutinabilità, dalla sola promozione del personale dei ruoli aggiunti, la quale non sarebbe di per sé condizionata alla disponibilità di posti nella qualifica superiore, mentre, per la indisponibilità di posti nell'organico della qualifica a quest'ultima corrispondenti, il personale dei ruoli organici resterebbe non promovibile.

Con l'articolo 4 vengono tenute ferme le norme contenute nell'art. 348 del testo unico sulle promozioni del personale dei ruoli aggiunti alle qualifiche di direttore di Sezione, di primo Segretario e di primo Archivist, analogamente a quanto è prescritto per le promozioni alle stesse qualifiche del personale dei ruoli organici. Sono all'uopo richiamati gli articoli 164, 176, 185 e 196, rispettivamente per l'accesso alle suindicate qualifiche al compimento dell'anzianità complessiva di anni 9 per le carriere direttive, di concetto e di speciali, ove trattisi di promozione mediante concorso per merito distinto; di anni 11 per le carriere direttive e di concetto e di anni 13 per quelle speciali, qualora trattisi di esame di idoneità; e, infine, di anni 11 e di anni 13, per la carriera ausiliaria, secondo che trattisi di concorso per esame o di scrutinio per merito comparativo. Analogo richiamo vien fatto per l'articolo 348 riguardante la promozione alla qualifica di direttore di Sezione degli impiegati appartenenti ai ruoli aggiunti della carriera direttiva della Corte dei Conti.

E' qui il caso di chiarire il motivo per il quale si giustifica la riduzione da anni 6 ad anni 5 dell'anzianità contemplata ai fini di cui al secondo comma del già esaminato articolo 1.

Al riguardo, sono da porre in relazione tra loro gli articoli 175, 344 e 176 del testo unico i quali prevedono, ai fini rispettivamente illustrati per gli articoli 2, 1 e 4 della presente Proposta di Legge, le anzianità di anni 3, di anni 6 e di anni 9 e 11.



Le prime due anzianità coincidono, cumulativamente, con quella di anni 9 richiesta per l'ammissione del personale della carriera di concetto ai concorsi di merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata.

Di qui la ravvisata opportunità di ridurre a 5 la predetta anzianità di anni 6, onde consentire la possibilità della promozione alla terza qualifica, al compimento dell'8° anno di anzianità complessiva e cioè prima del compimento di quella occorrente per la ammissione ai concorsi.

Non è stato invece necessario ridurre le anzianità del personale delle altre carriere dei ruoli aggiunti, non verificandosi per esse il caso testè rilevato.

A commento del secondo comma dell'art. 4 deve preliminarmente ribadire che l'attuale ordinamento non prevede, per il personale del ruolo aggiunto della carriera ausiliaria, a differenza dei personali delle altre carriere, alcuna possibilità di sbocco nel ruolo organico corrispondente, per cui la relativa progressione giuridica si esaurisce in quella limitatamente consentita nell'ambito dello stesso ruolo aggiunto.

Si è ritenuto così indispensabile, oltrechè istituire per quest'ultimo la terza qualifica di uscere capo di cui all'articolo 1, prevedere anche la possibilità di inquadrare il personale ausiliario nella qualifica di commesso e il personale ausiliario tecnico nella qualifica di agente tecnico capo.

Si sono a tali fini ritenute applicabili, con il terzo comma, le norme di cui agli articoli 193 e 194 del testo unico, concernenti le promozioni alle predette qualifiche del personale dei ruoli organici.

Con l'articolo 5 si stabilisce che le disposizioni di legge in esame si applicano anche al personale dei ruoli aggiunti istituiti presso le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.

Con l'articolo 6, infine, si ribadisce il contenuto dell'art. 350 del testo unico circa il trattamento economico spettante al personale dei ruoli aggiunti nelle qualifiche rivestite, ivi comprese, quindi, quelle di consigliere di 1° classe, di segretario, di archivista e di uscere capo o equiparate, previste per le rispettive carriere al 1° comma dell'art. 1.

Onorevoli Colleghi! Riteniamo di aver sufficientemente dimostrato il fondamento della presente proposta di legge, esponendo le ragioni che la rendono meritevole della Vostra approvazione: la necessità di normalizzare la posizione del personale dei ruoli aggiunti nei riguardi dello Statuto degli altri dipendenti civili dello Stato, senza sperequative ripercussioni in danno di questi, con il conseguimento di una sostanziale unità del trattamento giuridico ed economico di entrambi i personali; il fine, altresì, di giovare in tal modo anche al migliore andamento della pubblica amministrazione. Approvando quindi la presente proposta di Legge, voi servirete queste medesime finalità di giustizia e di pubblico interesse.



## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1

Il 1° e il 2° comma dell'Art. 344 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n° 3 sono sostituiti dai seguenti:

" I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive : le qualifiche di consigliere di 3.a classe, di 2.a classe e di 1.a classe, o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di Vice Segretario, Segretario aggiunto, e segretario o equiparate ;

per la carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, applicato, ed archivista, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario : le qualifiche di inserviente, usciere ed usciere capo, o equiparate; e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni 5 per le carriere direttive e per la carriere di concetto, di anni 3 per le carriere esecutive e di anni 2 per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori a quelle iniziali previste nel precedente comma".

### Art. 2

Le promozioni a consigliere di prima classe, a segretario, ad archivista e ad usciere capo sono conferite a norma degli articoli 163, 175, 184 e 192 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957, n° 3.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme generali sullo scrutinio per merito comparativo di cui all'Art. 169 e, per quanto riguarda lo scrutinio per merito assoluto previsto dall'Art. 192, la norma di cui al 2° comma dell'art. 191 del Decreto medesimo.

### Art. 3

Le promozioni di cui al precedente articolo saranno conferite oltre che contemporaneamente al personale dei Ruoli Aggiunti, anche al personale appartenente ai ruoli organici, nella stessa proporzione e, ove occorra, in soprannumero.

Art. 4

Restano ferme le norme contenute nell'Art. 348 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n° 3, per le promozioni alle qualifiche di Direttore di Sezione, di 1° Segretario e di 1° Archivista, ai sensi degli Art. 164, 176, 185 e 196, secondo e terzo comma, nonché la norma contenuta nell'art. 349 dello stesso Decreto, concernente la promozione alla qualifica di Direttore di Sezione degli impiegati collocati nei ruoli aggiunti della carriera direttiva della Corte dei Conti.

Il personale che riveste, a norma dei precedenti articoli, le qualifiche di Usciere capo ed di Agente Tecnico nei ruoli aggiunti, può essere inquadrato nei ruoli organici corrispondenti, con le qualifiche di commesso e di agente tecnico capo della carriera ausiliaria.

Si applicano a tal fine, le norme di cui agli articoli 193 e 194 del citato Decreto per le promozioni alle predette qualifiche del personale dei ruoli organici.

Art. 5

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche al personale dei ruoli aggiunti istituiti presso le amministrazioni regolate da ordinamenti autonomi.

Art. 6

Il trattamento economico spettante al personale dei ruoli aggiunti, nelle qualifiche rivestite ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, rimane regolato dall'Art. 350 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 n° 3.



C. I. S. L.

# CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

ADERENTE ALLA  
CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI LIBERI

Ufficio Sindacale

Roma, 4 aprile 1959  
VIA PO, 21

Prot. N. 6798/RA/cf

OGGETTO Problemi relativi ai pubblici dipendenti

On. Prof. ANTONIO SEGNI  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
ROMA

Con riferimento all'incontro avvenuto ieri sera ed alle intese intercorse, si precisano le controposte della nostra Confederazione in merito ai problemi relativi ai Pubblici Dipendenti:

A) - Adeguamento automatico.

Nel prendere atto che il Governo ha aderito alla richiesta dell'istituzione di un congegno automatico di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni al costo della vita, si conferma la necessità che:

1. - sia adottato per i Pubblici Dipendenti lo stesso indice ISTAT del costo della vita in atto per i lavoratori del settore privato;
2. - l'adeguamento forfettario delle retribuzioni e delle pensioni per il periodo 1956 - 1958, dovrà essere non inferiore al 70% sulla fascia di £.40.000, a decorrere dal 1° luglio 1959.

B) - Quote di aggiunta di famiglia.

Ritenendo ormai acquisite le concessioni precedentemente fatte in materia, compresa la decorrenza dal 1° febbraio 1959, si chiede:

1. - aumento a £.1.500 delle quote di aggiunta di famiglia per la moglie, i figli di età inferiore ai 14 anni e i genitori a carico;
2. - estensione ai pensionati delle quote di aggiunta di famiglia nella misura di £.1.500.

./.

Telefoni: 841.670-841.714-847.356-848.821-849.149-849.187-849.235-850.173 865.080-865.153 - Telegrammi: CISLAVORO - ROMA  
N. B. - Lutta la corrispondenza deve essere indirizzata soltanto: C. I. S. L. Casella Postale 513 ROMA - CENTRO



C) - Altre questioni.


Oltre le richieste concernenti l'assegno personale di sede per gli statali di Torino e gli scatti di anzianità, già accolte dal Governo, si prende atto che formeranno oggetto di immediato esame da parte del Tesoro, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali, le questioni relative alla revisione dello Stato Giuridico dei salariati e all'attribuzione della terza qualifica al personale dei Ruoli Aggiunti, nonché alla ricostruzione economica totale delle carriere.

Si allegano le proposte di legge relative alle questioni di cui trattasi.

Per quanto riguarda i dipendenti degli Enti Locali e degli Enti Pubblici e Parastatali, si ritengono valide le assicurazioni già avute precedentemente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(On.le Bruno Storti)



Allegati n.4



21

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI  
IL SEGRETARIO GENERALE

Roma 6Aprile 1959

637/59

Caro Presidente,

faccio seguito alla Tua cortese del  
4 corr., per trasmetterti, qui accluso, un  
prospetto concernente il raffronto tra gli in-  
dici costo vita per il 1958 secondo il proget-  
to "Maroi", secondo l'indice nazionale attuale  
e secondo l'indice sindacale nel settore del-  
l'industria.-

Detto raffronto è possibile solo per  
l'anno 1958, in quanto per il 1957 e per il se-  
condo semestre del 1956 non si conosce l'indi-  
ce "Maroi".-

Cordialmente.-

  
(on. Bruno Storti)

^^

On. Prof. ANTONIO SEGNI  
Presidente del Consiglio  
dei Ministri  
R O M A

^^^^^^^^^^^^^^^^

all.1

RAFFRONTO TRA GLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA PER IL 1958 SECONDO  
IL PROGETTO "MAROI", SECONDO L'INDICE NAZIONALE ATTUALE E SECONDO  
L'INDICE SINDACALE NEL SETTORE INDUSTRIA

=====

INDICE DEL COSTO DELLA VITA PER IL 1958 (Base giugno-luglio 1956)

	Progetto Maroi	Indice naz.att.	indice sindacale
Gennaio	104,0	105,1	(
febbraio	103,7	104,6	( trimestre febbraio-
marzo	103,8	104,8	( aprile = 104,87
aprile	104,6	106,4	(
maggio	104,9	107,5	)
giugno	105,2	108,3	) trimestre maggio-
luglio	105,1	108,0	) luglio = 106,68
agosto	105,0	107,5	(
settembre	104,9	107,2	( trimestre agosto-
ottobre	104,6	106,1	( ottobre = 105,98
novembre	104,6	105,7	)
dicembre	104,4	105,2	) trimestre novembre 58
			) gennaio 59 = 104,69
<b>MEDIA</b>	<b>104,57</b>	<b>106,37</b>	<b>105,56</b>

N.B. - Il raffronto è possibile solo per l'anno 1958, in quanto per il 1957 e per il secondo semestre del 1956 non si conosce l'indice Maroi.



SINDACATO  
NAZIONALE  
SCUOLA  
M E D I A

17

Roma, 6 aprile 1959

CASELLA POSTALE 280  
IND. TELEG.: SINMEDIA - ROMA  
TELEFONO 470.005

MP/tr

Il Segretario Generale

- All'On.le Prof. ANTONIO SEGNI  
Presidente del Consiglio dei  
Ministri -

Prot. N. 2185/RE

Rif. foglio .....

OGGETTO: Vertenza Pubblici dipendenti -

R O M A

Questo Comitato d'Intesa dei Sindacati Autonomi dei pubblici dipendenti, mentre ringrazia l'On.le Presidente per le comunicazioni fornitegli nel colloquio del 4 c.m., si onora riproporre all'attenzione dell'On.le Presidente del Consiglio quanto segue :

1) Necessità di adozione, nel sistema di adeguamento automatico e permanente del trattamento economico e di quiescenza dei pubblici dipendenti, dell'indice ISTAT del costo-vita accertato per il settore industria e commercio;

2) Applicazione di detto congegno su di una fascia tabellare di almeno 50.000 lire;

3) Applicazione del 50% dell'indice "costo vita" ISTAT sulla parte della retribuzione tabellare eccedente le 50.000 lire mensili.

Questo Comitato d'Intesa dei Sindacati Autonomi dei pubblici dipendenti, ritiene che l'accettazione di dette indicazioni rappresenti il minimo indispensabile per restituire alle retribuzioni dei pubblici dipendenti quel potere d'acquisto che esse avevano alla data del 1° luglio 1956 e per evitare, almeno in parte, un ulteriore appiattimento delle retribuzioni.

Con deferenza.

C.I.S.A.L. - S.A.S.M.I. - S.N.A.S.E. - S.N.I.A. -  
S.N.P.P.R. - S.N.S.M. - U.N.S.A.

*Mano Tagliari*  
*cf. bol. / 11/5/59*









COPIA DELLA LETTERA INVIATA  
ALL'On. FANFANI

\*\*\*\*\*

Roma, 7 Gennaio 1959

On. Prof. AMINTORE FANFANI  
Pres. del Cons. dei Ministri

R O M A

Il Comitato Direttivo del SINDIFER, pur non avendo partecipato alla riunione informativa del 31.12 s.a. (la lettera di richiesta del 29.12 s.a. è rimasta inevasa), ritiene doveroso esprimere il proprio punto di vista sul progetto governativo diramato agli altri Sindacati, riguardante l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia e degli stipendi dei dipendenti statali.

1) Per quanto concerne l'aggiunta di famiglia conviene sulla importanza della funzione sociale di tale competenza accessoria e, quindi, apprezza lo sforzo del Governo di rivederne la dimensione affinché essa costituisca un concreto contributo al mantenimento delle retribuzioni complessive degli statali ad un livello che assicuri, almeno, la soddisfazione dei bisogni di prima necessità.

Peraltro l'aspetto sociale, che solo giustifica l'esistenza di un compenso che non abbia riferimento alla prestazione, viene frustrato dal meccanismo contenuto nel progetto, in base al quale i figli dal 3° al 6° comporterebbero un riconoscimento finanziario inferiore ai primi due mentre l'onere per il mantenimento della moglie verrebbe ritenuto inferiore a quello di un ragazzo di 14 anni.

Infine nessun contributo verrebbe dato per i figli universitari da 24 a 26 anni, mentre già le loro esigenze vengono prese in considerazione dallo Stato il quale consente per essi (se maschi) il rinvio del servizio militare. Ed è ben noto che esistono corsi universitari della durata di sei anni e che è sempre più sentita, per corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro, la necessità di partecipare a corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Comunque, anche per i casi più favoriti, l'aumento previsto è di entità così modesta da non consentire la realizzazione delle rettifiche prospettate (elevamento da 24 a 26 anni del limite di età per i figli universitari a carico, equiparazione della moglie ai figli ultraquattordicenni, aumento per i figli dal 3° in poi in misura pari agli aumenti previsti per i primi due figli) attraverso una redistribuzione dei 30,5 miliardi preventivati; se ne chiede quindi adeguato aumento.

2) Il congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e del

./.

le pensioni all'aumento del costo della vita è del tutto insoddisfacente.

Infatti, mortificando le pluridecennali aspettative dei dirigenti e peggiorando le impostazioni faticosamente conquistate (e ben lontane, ancora, dalle legittime aspirazioni della Categoria), il provvedimento offerto da un lato porta ad un assurdo ed inique appiattimento delle competenze e dall'altro crea (spingendo di nuovo nel marasma dell'immediato dopoguerra), di fatto, una competenza accessoria, non pensionabile, che riproduce l'indennità di carovita dei periodi peggiori.

L'esigua somma di 60,6 miliardi che si vorrebbe stanziare, andrebbe quindi, per una metà come aggiunta di famiglia, logicamente insensibile al livello della prestazione del funzionario, e per l'altra metà come "adeguamento", in misura pure uniforme sia al più elevato dirigente che al più modesto gregario, essendo sufficiente, per fruirne nella misura intera, uno stipendio mensile di sole 40.000 lire.

Non si può ammettere che sfugga al Governo l'esigenza di retribuire ognuno in proporzione al valore della prestazione; e quanto sia delicata, onerosa (per iniziare la carriera bisogna aver realizzato, a proprie spese, una laurea ed aver vinto un concorso), piena di responsabilità ed altamente produttiva la prestazione di un dirigente ferroviario è ben noto alla S.V. Onorevole.

A tale esigenza doveva essere tanto più sentita quando si pensava di erogare la metà dello stanziamento in una competenza (l'aggiunta di famiglia) insensibile al livello gerarchico. Occorreva, quindi, e più che mai occorre, predisporre l'aumento percentuale sull'intera retribuzione; solo così si potrà parlare di "adeguamento" al costo della vita.

Ma l'adeguamento, per essere tale, presuppone anche una misura percentuale che garantisca il ritorno, almeno, alla situazione del luglio 1956. Ed il congegno predisposto oltre a far ritardare di quasi due anni la realizzazione degli aumenti (con una perenne rincorsa data la normalità degli aumenti nel costo della vita e l'eccezionalità delle contrazioni) prevede percentuali in relazione agli indici dei prezzi al consumo (e non del costo della vita) e basa gli indici stessi su un solo mese (giugno 1956) e non su un intero anno come è necessario per una corretta comparabilità dei livelli. L'aumento, quindi, per non deludere le aspettative oltre i limiti di tollerabilità, non dovrebbe essere intorno al 4%, come prospettato nel progetto governativo, ma almeno del 10%; e l'importo relativo dovrebbe essere pensionabile.



Per le stesse ragioni accennate a proposito dell'aggiunta di famiglia ne risulta la necessità di aumentare adeguatamente gli stanziamenti.

3) Come correttivo, poi, dell'appiattimento operato dall'aggiunta di famiglia e da alcune altre competenze accessorie urge, tra queste competenze, crearne una che valga a valorizzare l'opera del funzionario: l'indennità di dirigenza. E questa esigenza se pur sentita da tutte le categorie di dirigenti statali è particolarmente dai funzionari ferroviari. Infatti, la semplice consultazione delle statistiche del traffico mostra come il lavoro e le responsabilità dei dirigenti siano quasi raddoppiati rispetto al 1938 e al 1948 mentre sostanzialmente immutate sono rimaste le piante organiche e mortificate le competenze. E che tali intense prestazioni e responsabilità comportino maggior disagio e maggior logorio lo dimostra il fatto che per i funzionari ferroviari si sono dovuti prevedere limiti di età meno elevati che per gli altri dirigenti statali. Elemento essenziale per la massimizzazione della produttività è anche, giova ricordarlo, la tranquillità d'animo dei dirigenti connessa con la soddisfazione morale del riconoscimento della propria opera.

4) Da ultimo questo Sindacato non è neppure indifferente all'impostazione data al reperimento dei fondi che contribuisce, accentuandola, a radicare nell'opinione pubblica il concetto che le spese per gli aumenti nelle retribuzioni degli statali siano improduttive e che, i sacrifici fiscali a cui viene chiamato il contribuente servano solo a frenare l'irrequietezza dei dipendenti dello Stato. Tale impostazione è facilitata dai progetti, dai comunicati, più o meno ufficiali, e da larghe correnti di stampa.

Non si vede perché il Governo non metta la dovuta cura, oltre che nel reperire i fondi, nel farlo nel modo meno oneroso per la generalità dei cittadini e dando, nel contempo, doverose giustificazioni alle relative spese da considerarsi necessarie nel pubblico interesse.

Il Comitato Direttivo del SINDIFERS chiede quindi che vengano accolte le istanze sopra riportate, evitando ogni demagogico appiattimento delle retribuzioni e ridando al dirigente quella serenità e quella dignità che costituiscono anche base necessaria per una produttiva politica amministrativa.

Con la massima stima.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
f.to Lorenzo TOMASINI

Roma li 6 Aprile 1959

Tel. 462.318 - Via Lombardia, 30

N. 1577

OGGETTO: Problemi pubblici dipendenti

Risposta alla lettera del

AL On.le ANTONIO SEGNI  
Presidente del Consiglio dei MinistriR O M A

Questa Confederazione fa seguito alla comunicazione effettuata dal Comitato di intesa dei Sindacati Autonomi dei pubblici dipendenti per integrarla con le altre richieste a suo tempo avanzate da questa Confederazione medesima, riguardanti taluni problemi dei quali si sollecita la trattazione, giusta le promesse formulate sin dall'inizio dal precedente Governo e sulla base degli affidamenti forniti, su un piano generale, anche dalla S.V. On.le.

Detti problemi sono:

- 1) - adozione degli scatti annuali del 2% in luogo di quelli biennali del 2.50% attualmente in vigore, con riconoscimento della anzianità di gruppo o categoria maturata ai fini della concessione di questi;
- 2) - aumento della indennità di missione nella misura del 50%, già accolto dal precedente Governo nei limiti del 40% con apposito disegno di legge presentato al Parlamento;
- 3) - definitiva regolamentazione del rapporto di lavoro del personale salariato dello Stato;
- 4) - rettifica dei coefficienti tabellari per il personale amministrativo e di macchina delle ferrovie dello Stato, ed accoglimento per quest'ultimo della richiesta di una più equa parificazione delle attuali qualifiche, nonchè reintegro nel trattamento di previdenza del quinto pensionabile;
- 5) - prolungamento della carriera di tutto il personale esecutivo alla qualifica di archivistista superiore (ex grado VIII);
- 6) - concessione della 3<sup>a</sup> qualifica nelle carriere dei ruoli aggiunti;
- 7) - estensione ai dipendenti delle provincie di Verona e Vicenza del particolare trattamento economico in vigore a Trieste per i pubblici dipendenti.

./.

N. ....

Risposta alla lettera del .....

OGGETTO: .....

Al: .....


- foglio n. 2 -

Infine questa Confederazione, pur riconfermando il merito della comunicazione del Comitato di intesa dei Sindacati Autonomi, per quanto riguarda le quote di aggiunta di famiglia, mentre ringrazia la S.V. On.le per la decorrenza degli aumenti dal 1° 2.59, tiene a precisare che fermo restando la misura dell'aumento di L. 2.000 per i figli superiori ai 14 anni - ai quali la possibilità di tali aumenti era già stata prospettata -, per tutte le altre persone a carico l'aumento di ogni singola quota dovrebbe essere stabilito nella misura di almeno 1.500 lire mensili.

Si ha fiducia che l'alta sensibilità sinora dimostrata dalla S.V. On.le possa condurre a quella equa soluzione della vertenza dei pubblici dipendenti cui questa Confederazione ha dato la migliore collaborazione, e si ringrazia.

Si porgono i sensi della massima deferenza.

p. LA C.I.S.A.L.  
Il Segretario Generale  
(U. Salvati)





Avv. Armando Angelini  
Ministro dei Trasporti

Con viva cordialità



Roma, 7 aprile 1959

15

*Al Ministro dei Trasporti*

P R O M E M O R I A

OGGETTO: Orario di lavoro del personale ferroviario.

Con nota del 6 marzo u.s. n.FP.15/3608, ho ampiamente riferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del Tesoro circa la questione riguardante il nuovo orario di lavoro del personale ferroviario e le competenze accessorie, e ho sottolineato la necessità che la questione sia definita, o quanto meno avviata a soluzione in occasione delle trattative in corso sulla vertenza concernente il trattamento economico del personale statale.

Invero, la questione dell'orario di lavoro implica conseguenze finanziarie di notevole rilievo e ripercussioni di altra specie in vari settori: d'altra parte, essa è ora assolutamente attuale perchè l'art.34 dello Stato Giuridico del personale ferroviario prevede l'obbligo della determinazione di un nuovo orario di lavoro (in sostituzione di quello stabilito con decreto 1631 del 1923) che dovrebbe avere vigore dal 15 maggio p.v..

Proporrei, pertanto, che nel prossimo colloquio, che l'On.le Presidente del Consiglio avrà con i rappresentanti dei sindacati del personale statale, fossero preannunciati, per la risoluzione della questione, contatti fra esponenti dei Ministeri del Tesoro (o del Bilancio) e dei Trasporti (possibilmente un Sottosegretario di Stato per ciascuno dei due Ministeri) con i rappresentanti dei sindacati del personale ferroviario.

Designo, in rappresentanza di questo Ministero, per le predette trattative, il Sottosegretario di Stato On. COLASANTO, che sarà assistito da funzionari particolarmente esperti.

"Scatti" 16

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 29

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI e SCALIA**

*Presentata il 18 giugno 1958*

**Eliminazione di talune sperequazioni retributive verificatesi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di discussione del disegno di legge riguardante la « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 », — ora legge 8 agosto 1957, n. 751 — tutt'e due i rami del Parlamento approvarono nella seconda legislatura un ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a proporre le norme necessarie per eliminare altri casi di ingiustificata sperequazione verificatesi in sede di prima applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica con particolare riferimento ai salariati non di ruolo passati alla categoria superiore o nominati permanenti, ai salariati di ruolo e non di ruolo transitati nelle categorie impiegatizie, agli impiegati non di ruolo collocati o da collocarsi nei ruoli aggiunti o nominati in ruolo, nonché al personale militare nominato agli impieghi civili nei posti ad esso riservati dalle disposizioni vigenti.

*In effetti, i casi di sperequazione retributiva sussistenti dopo l'applicazione della citata legge n. 751 sono di estrema gravità, e il Governo non ha finora provveduto a sanarli.*

Riteniamo pertanto necessario e indifferibile risolvere il grave problema con la presente proposta di legge, la quale — tenendo presente che altri casi di sperequazione ver-

ranno risolti direttamente o indirettamente con altri progetti — si prefigge i seguenti scopi:

a) evitare che i salariati, di ruolo e non di ruolo, nominati impiegati in virtù di norme speciali (regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180; articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448; legge 23 maggio 1956, n. 498) in quanto addetti in modo permanente a mansioni di natura non salariale, percepiscano uno stipendio nettamente inferiore alla paga che avrebbero conseguita se fossero rimasti salariati. Si noti che tutti i salariati non di ruolo e i guardiani idraulici di cui alla citata legge 23 maggio 1956, n. 498, sono stati nominati impiegati di ufficio e non a domanda.

Citiamo, ad esempio, il caso dei disegnatori, calcolatori, cartografi, fotogrammettisti restitutori dell'Istituto geografico militare di Firenze e dell'Istituto idrografico di Genova. Si tratta di tecnici altamente qualificati e provetti, i quali, appunto per le delicatissime mansioni svolte, sono stati passati da salariati ad impiegati di 3ª categoria non di ruolo o della carriera esecutiva dei ruoli aggiunti, mentre i disegnatori del Genio civile i quali svolgono mansioni pressoché identiche, sono stati passati, con la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, dalla carriera esecutiva a quella di concetto.



# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 176

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, COLASANTO, CASATI, CALVI,  
PAVAN, AZIMONTI, COLLEONI**

*Presentata il 30 luglio 1958*

Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e confermati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, comprendono, come è noto, soltanto le prime due qualifiche di ogni carriera.

Con l'articolo 348 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, si consente, invero, agli impiegati dei ruoli aggiunti la partecipazione agli esami per la promozione alle qualifiche intermedie dei ruoli ordinari del nuovo ordinamento (concorso per merito distinto ed esame di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario; concorso per esami per le nomine alla qualifica di vice direttore nelle carriere speciali e per la promozione alla qualifica di primo archivist). Ma tale possibilità rimarrà puramente teorica, poiché, data l'attuale ristrettezza degli organici in quasi tutte le amministrazioni statali, i limitatissimi posti disponibili verranno conquistati, per la massima parte se non esclusivamente, da impiegati di ruolo, molto più giovani di età e di studi.

Non si può, d'altra parte, sottacere l'ingongruenza che agli impiegati dei ruoli aggiunti sia stata negata la terza qualifica,

sicché la promozione per esame alle qualifiche intermedie sopra citate dovrebbe avvenire senza passare per la terza qualifica (consigliere di prima classe, segretario, archivist), alla quale, peraltro, sono attribuite funzioni identiche a quelle delle prime due.

Con la presente proposta di legge si mira ad ovviare agli accennati inconvenienti, consentendo agli impiegati dei ruoli aggiunti il collocamento nella terza qualifica della rispettiva carriera con le stesse modalità stabilite per il personale dei ruoli ordinari (scrutinio per merito comparativo o per merito assoluto), ma richiedendo un periodo di servizio effettivo nella seconda qualifica, superiore di un anno a quello fissato per il personale dei ruoli ordinari della corrispondente carriera.

Anche in dipendenza della maggiore anzianità di servizio richiesta, la promozione alla terza qualifica non comporterà un onere immediato e notevole per l'erario.

Consentendo l'accesso alla terza qualifica di ciascuna carriera al personale dei ruoli aggiunti, si è ritenuto necessario evitare nel contempo che abbiano eventualmente a determinarsi posizioni di sfavore per il personale dei ruoli ordinari, per il quale pertanto è prevista, nell'articolo 2 la promozione in soprannumero alla terza qualifica di ciascuna carriera, quando abbia maturato la maggiore



17

DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Via Palestro, 56 - Tel. 451733  
ROMA - ~~XX~~ 62616

PROMEMORIA PER L'ON. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n° 494 ai direttori di divisione ed agli ispettori generali o qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato.

I provvedimenti delegati hanno introdotto un evidente peggioramento nella situazione dei direttori di divisione, facendo scendere lo stipendio di questi funzionari - che prima della riforma, col grado VI°, era al di sopra della metà della scala gerarchica - al di sotto della media (coefficiente 500 in rapporto al massimo di 1070 --).

Inoltre, alla discriminazione tra le qualifiche di ispettorato generale e direttore generale non corrisponde un'effettiva distinzione di funzioni, essendo le divisioni, di fatto, rette da funzionari dall'una e dall'altra qualifica: ciò che comporta, per i direttori di divisione, uno stato di disagio che aumenta col passare del tempo, in rapporto alla nota situazione dei ruoli organici.

E' sembrata attendibile, pertanto, e degna di considerazione, la richiesta dei direttori di divisione di essere promossi a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo un periodo di permanenza di un triennio nella qualifica.

La richiesta anzidetta è stata accolta nella proposta di legge n° 866 (Aninti, Pitzalis ed altri), che la DIRSTAT ritiene conforme ai propri principi ed alla quale, pertanto, ha dichiarato di aderire senza riserve.

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 866

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUINTIERI, PITZALIS, ROMANO BARTOLOMEO, SAMMARTINO, DE' COCCI, SALIZZONI, SEMERARO, NAPOLITANO FRANCESCO, VOLPE, TERRANOVA, DE CAPUA, PERDONÀ, COCCO MARIA, GULLOTTI, TITOMANLIO VITTORIA, TROISI, MIGLIORI, FERRARI GIOVANNI, NUCCI, BARBACCIA, SARTI, BARONI, ROSELLI, LOMBARDI GIOVANNI, BALDELLI, FUSARO, ZUGNO, MATTARELLI, BATTISTINI**

*Presentata il 23 gennaio 1959*

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle preoccupazioni costanti che ha accompagnato la elaborazione di ogni provvedimento per la riforma della pubblica Amministrazione è stata quella di risolvere la situazione dei posti direttivi.

Infatti, alla discriminazione tra le qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione non corrisponde una effettiva discriminazione di funzioni, essendo le divisioni, di fatto, rette da funzionari dell'una e dell'altra qualifica: ciò che comporta per i direttori di divisione, un evidente stato di disagio derivante dalla sperequazione di trattamento economico.

A ciò si aggiunga che tale disagio viene a consolidarsi, nel tempo, per lo stato degli organici, che, comportando una notevole restrizione di posti per la qualifica superiore, rende estremamente lento e difficoltoso il conseguimento della stessa da parte dei direttori di divisione.

Tale situazione, preesistente alla recente riforma, ha subito a causa di questa, un evidente peggioramento, in quanto il diret-

tore di divisione, che, prima di essa, era, col grado VI, al di sopra della metà della scala gerarchica, ordinata in 13 posti, ha visto scendere oggi il suo stipendio al di sotto della media (coefficiente 500 in rapporto al massimo di 1.070).

Sembra, pertanto, conforme a giustizia assicurare ai funzionari di questa qualifica, l'avanzamento a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo un periodo di permanenza di un triennio nella qualifica stessa.

Perseguendo questa finalità, alcune Amministrazioni hanno promosso leggi speciali in forza delle quali sono stati notevolmente aumentati i posti di organico degli Ispettori generali o qualifiche equiparate. Il Ministero dell'interno, ad esempio, ha portato l'organico degli ispettori generali di pubblica sicurezza alla stessa consistenza numerica di quello dei funzionari di qualifica immediatamente inferiore; analogamente, per il Ministero delle finanze, il ruolo degli intendenti di finanza di prima classe ha un numero di posti pressoché uguale a quello previsto per



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO STAMPA  
GABINETTO MICROFOTOGRAFICO

Roma, 21 novembre 1958

Richieste sindacali di miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali e indicazione del relativo onere in miliardi

RICHIESTE	SINDACATO RICHIEDENTE ED ONERE DELLA RICHIESTA (in miliardi)							
	CISL	CGIL	UIL	CISNAL	CISAL	UNSA	DIRSTAT	SNSM
1) Istituzione di un congegno di scala mobile .....	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
2) Aumento del 20% delle retribuzioni .....	-	-	-	246 (b)	-	-	-	-
3) Aumento del 15% della retribuzione conglobata e delle competenze accessorie .....	-	-	-	-	200 (c)	-	-	-
4) Aumento del 10% delle attuali retribuzioni .....	123 (d)	123 (d)	-	-	-	123 (d)	-	123 (d)
5) Perequazione delle retribuzioni in atto per assicurare il minimo vitale alle qualifiche inferiori .....	-	-	(e)	-	-	-	-	-
6) Adeguamento delle retribuzioni all'aumentato costo della vita .....	-	-	-	-	-	-	123 (f)	-
7) Revisione stipendi personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato .....	-	-	-	-	3 (g)	-	-	-
8) Aggiornamento delle quote di aggiunta di famiglia (sulla base di una presunta riduzione del 40%) .....	48	-	48	-	-	-	-	-
9) Aumento delle quote di aggiunta di famiglia nella misura di L.3.000 per la prima persona e di L.2.000 per ciascuna delle altre persone a carico .....	-	36 (h)	-	-	-	36 (h)	-	-
10) Aumento delle quote di aggiunta di famiglia come nel settore dell'industria e commercio e con l'estensione fino al 26° anno di età per i figli .....	-	-	-	-	-	-	-	25 (i)
11) Raddoppio delle quote di aggiunta di famiglia .....	-	-	-	86	-	-	-	-
12) Aumento del 50% delle quote di aggiunta di famiglia .....	-	-	-	-	43	-	-	-
13) Aumento della misura delle quote di aggiunta di famiglia da corrispondere, inoltre, fino al 26° anno di età .....	-	-	-	-	-	-	45 (l)	-
14) Revisione degli scatti biennali dei salariati .....	5 (m)	-	-	-	-	-	-	-
15) Integrale riconoscimento delle anzianità progressse agli effetti degli aumenti periodici .....	-	(n)	(n)	-	-	-	-	-
16) Sostituzione degli scatti biennali del 2,50% con scatti annuali del 2% e riconoscimento delle anzianità progressse ai fini del numero degli scatti .....	-	-	-	-	120 (o)	-	-	-
17) Raddoppio della misura degli scatti di stipendio (dal 2,50 al 5%) .....	-	-	-	168 (p)	-	-	-	-
18) Aumento delle indennità di missione .....	-	-	-	(q)	-	-	-	-
19) Istituzione di una terza qualifica nei ruoli aggiunti .....	(r)	-	-	-	-	-	-	-
20) Istituzione della qualifica di Archivista superiore (ex grado VIII) per le carriere esecutive .....	-	-	-	-	(a)	-	-	-
21) Corresponsione di un assegno di sede per il personale in servizio a Torino .....	1,2	-	-	-	-	-	-	-
22) Sistemazione in ruolo del personale in posizioni instabili (contratto a tempo determinato, ecc.) .....	-	(t)	-	-	-	-	-	-
23) Concessione della 14 <sup>a</sup> mensilità .....	-	-	-	124 (u)	-	-	-	-
24) Concessione di una mensilità a fine esercizio finanziario .....	-	-	-	-	-	-	99 (v)	-
25) Rivalutazione delle pensioni (9/10 anziché 8/10) .....	-	-	-	49	-	-	-	-
26) Corresponsione di una mensilità di retribuzione in conto miglioramenti che dovrebbero decorrere dal 1° gennaio 1958 .....	-	-	-	-	(x)	-	-	-
27) Concessione di una "indennità di direzione" che assorba il compenso per lavoro straordinario .....	-	-	-	-	-	-	5,5 (y)	-
28) Estensione del coefficiente 970 per la qualifica di direttore generale (coeff.900) .....	-	-	-	-	-	-	0,1 (z)	-

**NOTE :**

- (a) Onere imprecisabile. E' in dipendenza del costo della vita. Per un aumento dell'indice del costo della vita dell'1% a bimestre, si può raggiungere nel primo anno finanziario un maggior onere di oltre 50 miliardi, mentre nei successivi, anche se il costo della vita dovesse rimanere invariato, il maggior onere sarebbe di 90 miliardi.
- (b) Compresi 58 miliardi per riflesso pensionistico.
- (c) Compresi 43 miliardi per pensioni e tenendo conto di circa 16 miliardi per aumento competenze accessorie.
- (d) Compresi 29 miliardi per riflesso pensionistico.
- (e) Onere assolutamente imprecisabile, dato il rilevante numero del personale con qualifiche inferiori e non conoscendosi quale dovrebbe essere il minimo vitale. Può però presumersi che si tratterebbe di un onere rilevante, dell'ordine di diverse decine di miliardi.
- (f) Nell'ipotesi di una maggiorazione del 10% sugli stipendi, considerando anche i riflessi pensionistici valutati in 29 miliardi.
- (g) L'inflazione riscontrata nello stipendio di talune posizioni ferroviarie si verifica anche per analoghe posizioni del restante personale statale. Qualora la richiesta revisione venisse estesa anche a questi ultimi, si avrebbe un onere di molto superiore.
- (h) Nell'ipotesi che l'aumento non venga concesso al personale del cui nucleo familiare faccia parte altra persona provvista di reddito (se concesso a tutti, l'onere sarebbe di circa 43 miliardi).
- (i) Considerato che in taluni casi le quote di aggiunta di famiglia risultano in misura superiore agli assegni familiari dell'Industria, si è considerata l'ipotesi che la richiesta estensione delle misure dell'industria al personale statale mantenga salve le attuali migliori posizioni suaccennate.
- (l) Nell'ipotesi di un aumento del 50% come richiesto dalla CISAL e considerando approssimativamente una spesa di 2 miliardi per la corresponsione della quota per i figli maggiorenni sino al 26° anno di età.
- (m) Oltre 8 miliardi per arretrati nel caso si voglia concedere la revisione dal 1° dicembre 1956, data da cui è stata applicata la legge n.751 del 1957.
- (n) Onere imprecisabile ma comunque non inferiore a 10 miliardi.

- (o) Compresi 30 miliardi per riflesso pensionistico e 10 miliardi per anzianità pregresse.
- (p) Compresi 51 miliardi per riflesso pensionistico.
- (q) Onere di lieve entità, se gli aumenti vengono contenuti secondo il progetto governativo.
- (r) Per il solo personale dei ruoli aggiunti l'onere sarebbe di circa 5 miliardi, considerate però le immancabili ripercussioni nelle altre carriere, può presumersi un maggiore onere di diverse decine di miliardi.
- (s) Meno di un miliardo se non si tiene conto degli immancabili riflessi nel campo dei sottufficiali e dei maestri elementari. Di rilevante entità ove si tenga conto di tali riflessi.
- (t) Onere imprecisabile e dipendente dal numero delle unità da sistemare in ruolo. Per i soli salariati occorrerebbero non meno di 5 miliardi.
- (u) Compresi 34 miliardi per riflesso pensionistico (E' stata considerata l'ipotesi di stipendi maggiorati del 20% e di scatti elevati dal 2,50 al 5%).
- (v) Nell'ipotesi di stipendi maggiorati del 10% e considerando una spesa di 24 miliardi per l'estensione della nuova mensilità ai pensionati.
- (x) Non si tratta di un onere a carattere permanente ma di una anticipazione in conto miglioramenti. La spesa sarebbe di circa 100 miliardi per tutto il personale, compreso quello in quiescenza.
- (y) Va considerato che le unità interessate superano le 24.000 (la DIRSTAT ne ha considerato circa 18.000).
- (z) Sarebbe però opportuno conservare l'attuale posizione con coefficiente 900, per varie esigenze, e prevedere il passaggio al coeff.970 dopo una congrua anzianità nella posizione suddetta. In tal caso la spesa si ridurrebbe.

103

DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Via del Tritone, 53

ROMA - VIA AURELIANA, 25 - TEL. 462616

Roma, 6 aprile 1959

Caro Presidente,

Le rimetto qui ascluso copia del documento col quale, il Comitato Direttivo Centrale della DIRSTAT, integrato per l'occasione, coi rappresentanti di vari altri Sindacati di dirigenti della Pubblica Amministrazione, ha fissato la sua posizione rispetto alle comunicazioni che la S.V. On.le ha fatto in ordine all'attuale azione in corso per gli adeguamenti economici degli statali.

Ritengo opportuno aggiungere alcune mie considerazioni personali che sottopongo alla Sua personale considerazione e che mi sono suggerite dai continui contatti che io mantengo coi funzionari direttivi di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche.

Le condizioni di spirito dei funzionari anzidetti sono profondamente depresse e sfiduciate. Se a questo aggiungiamo le difficoltà in cui essi versano per il trattamento economico inadeguato e per lo scarso riconoscimento dei loro diritti rispetto ad altre categorie, ci possiamo fare un quadro non certo confortante della situazione. Questo stato d'animo dei funzionari che ha riflessi di sorda ribellione, minaccia continuamente la regolarità e l'efficienza del funzionamento della Pubblica Amministrazione e determina danni rilevanti alla regolarità dei servizi. D'interesse generale vorrebbe che si guardasse a questo settore così importante della vita nazionale con attenzione responsabile.

./.



Ritengo di dover dire a Lei queste cose perchè conosco il Suo profondo attaccamento alla Pubblica Amministrazione e perchè spero che sia proprio Lei a legare il Suo nome a quell'opera di rinnovamento della Pubblica Amministrazione che i funzionari direttivi auspicano e che si appalesa sempre più urgente nell'attuale sconfortante decadimento.

I funzionari direttivi le rivolgono questa preghiera, fiduciosi che non sia frainteso il senso del loro appello, giacchè essi dichiarano ancora per mio mezzo che sono anzitutto e soprattutto preoccupati del bene della collettività. Le condizioni di disagio in cui essi versano e che li pongono in una situazione di continuo sforzo per evitare che la non collaborazione assuma sempre più forme <sup>a</sup> deterie e negative, non sono più tollerabili. Occorre un atto di coraggio da parte del Governo. E al Governo i funzionari direttivi si rivolgono, chiedendo non cose impossibili ma cose assolutamente necessarie per poter esplicare le funzioni che loro sono demandate e per poter essere, come sempre hanno desiderato, gli autentici e diretti collaboratori del Governo stesso.

Con i migliori saluti.

*Mr G*  
IL PRESIDENTE  
(On. G. Pitzalis )  
*1/1/1944*

# DIRSTAT

## ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Via del Tritone, 53  
ROMA - TEL. 46261/6

### IL COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DELLA DIRSTAT

Riunito in Roma il 6/4/1959, con la partecipazione dei rappresentanti del Sindacato Dirigenti FF. SS., dei Dirigenti Postelegrafonici e dei Dirigenti Amministrazioni Finanziarie periferiche; dopo aver ascoltato la relazione del Presidente della Giunta Esecutiva sullo svolgimento delle consultazioni con l'On. Presidente del Consiglio in relazione all'azione in corso per gli adeguamenti economici,

#### HA CONSTATATO:

- 1) Il Governo Segni, confermando sostanzialmente la soluzione adottata dal precedente Governo circa la adozione di un singolare congegno di scala mobile da applicarsi ad una "fascia" di L. 40.000 e sulla base di un'indice, definito di "media ponderata", delle oscillazioni dei prezzi, indice che, nella sostanza, non supererebbe il 4% rispetto al 1956, mentre dà una risposta, sia pure parziale, alle giuste richieste di adeguamenti economici delle altre categorie dei dipendenti statali, ignora totalmente quelle dei dirigenti.

La scala mobile, infatti, quale viene proposta dal Governo, provvedendo eguali incrementi di stipendio per tutte le categorie e per tutte le qualifiche, dal salariato al direttore generale, aggrava l'appiattimento delle retribuzioni nel settore del pubblico impiego, appiattimento già gravissimo ai danni della funzione direttiva, se si pensa che le retribuzioni delle categorie meno elevate sono state rivalutate in misura anche notevolmente superiore all'indice di svalutazione monetaria rispetto al 1938, mentre quelle dei dirigenti sono state rivalutate in misura notevolmente inferiore a detto indice.

Questa penosa situazione - di autentica, umiliante discriminazione - poteva essere, almeno in parte, alleviata dall'accoglimento della richiesta della DIRSTAT, relativa alla concessione, alle carriere direttive, di una indennità speciale ragguagliata ad un importo pari al limite massimo del compenso per lavoro straordinario (48 ore mensili), con una lieve maggiorazione. Tale indennità, mentre non avrebbe recato alcun sensibile onere al bilancio dello Stato (poichè lo Stato già effettua l'esborso per compensi per lavoro straordinario, e per giunta in misura forfettaria pari alle 48 ore mensili alle qualifiche da direttore di divisione in su), avrebbe almeno costituito un apprezzabile intento di rispettare i valori gerarchici e funzionali dell'Amministrazione dello Stato.

# DIRSTAT

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DIRETTIVI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

- 2 -

ROMA - VIA AURELIANA, 25 - TEL. 462616

- 2) Il Governo ha posto un limite drastico all'entità della somma da destinare ai miglioramenti economici. Si tratta di una decisione che investe la stessa politica economica del Governo, legata all'impegno di difesa della stabilità monetaria.

Alla stregua di tale impegno, è da prevedere che il Governo predisporrà le misure necessarie ad evitare la ~~la~~ scesa di prezzi; chè, se ciò non facesse, gli attuali esigui adeguamenti parziali si dimostrerebbero del tutto negativi, e l'entità del salario reale dei pubblici dipendenti ne riuscirebbe ancora diminuita.

Ma se ciò è vero, è anche da prevedere che il Governo sarà legittimato a non concedere, in un prevedibile futuro, la prospettiva elevazione della fascia di applicazione della scala mobile. Ciò che si risolverà in una ulteriore progressiva sperequazione ai danni di tutte le categorie con stipendi superiori alle lire 40.000 mensili.

- 3) Per questi motivi, il Comitato Direttivo della DIRSTAT:

- a) ribadisce la propria decisione di respingere il congegno di adeguamento delle retribuzioni così come è stato proposto dal Governo;
- b) rivendica un'adeguamento dell'intero stipendio secondo l'effettivo indice di svalutazione del potere d'acquisto (indice ISTAT del costo della vita) intervenuto dopo il 1° luglio 1956;
- c) insiste principalmente nella propria richiesta di una indennità di carriera direttiva nella misura già formulata e in analogia a quanto concesso già ad altre categorie della funzione pubblica (indennità di direzione per i Presidenti degli Istituti secondari; indennità di ricerca scientifica, per i Professori<sup>e</sup> assistenti universitari; indennità di carica, per i Rettori dell'Università; indennità militare per gli ufficiali delle FF.AA.)
- d) per quanto riguarda le quote aggiunte di famiglia, la DIRSTAT, si rimette alle decisioni che saranno adottate in relazione alle richieste di tutte le altre categorie dei dipendenti statali.

La DIRSTAT, allo stato attuale delle cose, dichiara di







# FORMA AMMINISTRATIVA

RIODICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FUNZIONARI DIRETTIVI DELLO STATO (DIRSTAT)

**ABBONAMENTI**  
Funzionari Ordinario Speciale  
L. 600  
L. 1000  
L. 5000  
Sostenitore L. 10.000  
Benemerito L. 25.000 (minimo)

**DIREZIONE - AMMINISTRAZIONE - REDAZIONE:** Roma - Via Palestro, 56 - Tel. 451.733  
**PUBBLICITÀ:** T A D E S - Roma - Via Reggio Emilia, 61 - Tel. 843.120

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III  
**Un numero L. 50**  
TARIFFA PUBBLICITÀ: L. 200 per mm. di altezza per colonna  
Gennaio-Febbraio 1959

## ALLO AI FUNZIONARI carriere direttive

zioni negative e spiace-  
ni della mia esperienza  
ricordo ancora con so-  
ne dal notare certa osti-  
nti statali ed in parti-  
funzionari direttivi! Lo  
protezione e dei suoi alti  
za dei funzionari di-  
atica della pubblica am-  
suo adeguamento alla  
insensibilità al rinnova-  
dei servizi: queste ed  
no ripetute ad ogni buo-  
vita parlamentare dal-  
ello Stato, dove in tante  
to possibilità di cordiali  
entari, quella esperienza  
profondamente. Cercai  
una spiegazione o me-  
ndividuare le cause che  
legittimare ma scusare  
a severità del giudizio,  
te sulla burocrazia, ma  
na accettabile. Mi con-  
ell'ingiusto trattamento  
che ritenni mio dovere  
ma fermamente presso  
occasione che propizia

ne dello Stato prestigio ed ai suoi funzionari  
e impiegati decoro e stima. Mi rivolgo, ci  
rivolgiamo a tutti, ricordando che soltanto  
noi stessi potremo risalire la china sulla  
quale altri ci ha spinto.

Cosa vogliamo? Come vogliamo raggiun-  
gere i nostri scopi? Se qualcuno può sug-  
gerire altra via più sicura di quella che io ho  
qui indicato, si faccia avanti! Ma chi pen-  
serà a noi, se noi anzitutto non vorremo  
pensare a noi stessi?

Se vale la pena di tentare assieme, ten-  
tiamolo! Se vale il prezzo, superiamo perso-  
nalismi, preconcetti, individualismi, timor  
panico. Siamo, siete una grande forza, sana,  
capace, temibile!

Saluto la grande famiglia dei funzionari  
direttivi delle Amministrazioni dello Stato  
e li attendo all'appuntamento che la  
DIRSTAT loro fissa. A quell'appuntamento  
che nel proprio intimo, anche inconsciamente,  
ciascuno di loro ha atteso per ridare a  
sé nuovo respiro e per scrollarsi di dosso,  
di fronte alla Nazione tutta, quel senso di  
mortificante inferiorità in cui ingiustamente  
altri li ha relegati.

GIOVANNI PITZALIS



L'On. dr. Giovanni Pitzalis  
Presidente della Giunta Esecutiva

## PER GLI ADEGUAMENTI ECONOMICI L'azione della DIRSTAT nelle trattative in corso

Gli organi eletti dal V Congresso  
Nazionale si sono trovati, all'indomani  
del Congresso, nel pieno dell'azione  
rivendicativa di tutte le categorie dei  
dipendenti pubblici, intesa ad ottenere  
un adeguamento del trattamento eco-  
nomico in relazione all'aumentato co-  
sto della vita. La DIRSTAT decideva  
di inserirsi senz'altro nell'azione ge-  
nerale, non senza, tuttavia, accentuare  
le proprie richieste particolari di ca-  
tegoria, già avanzate al Governo pri-  
ma del Congresso.

Il 18 novembre 1958, il Ministro del  
Tesoro, on. Andreotti, riceveva la  
Giunta Esecutiva al completo, la quale  
esponne al Ministro le richieste più  
immediate della categoria dei Funzio-  
nari Direttivi — amministrativi e tec-  
nici — delle Amministrazioni dello  
Stato.

Tali richieste erano articolate, nei  
seguenti punti:

1) aumento della misura delle  
quote aggiunte per carico di famiglia,  
con la prorogazione della relativa cor-  
responsione fino al 26° anno di età  
della prole priva di occupazione pro-  
ficua;

2) istituzione di un particolare si-  
stema di scala mobile, che faccia fron-  
(continua a p. 2, col. 1)

## Questo giornale

Dopo una pausa di alcuni me-  
si, dovuta ad obiettive esigen-  
ze organizzative scaturite dai ri-  
sultati del congresso di ottobre  
— della quale comunque chiedo  
viva scusa ai colleghi e let-  
tori — "Riforma Amministrati-  
va" riappare in veste nuova,  
quasi a simbolo del rinnovato  
impegno che anima il suo diret-  
tore, il Comitato di redazione e  
tutti i titolari degli organi di-  
rettivi centrali dell'Associazione,  
l'impegno di servire la causa co-  
mune continuando e, se possibi-  
le, perfezionando, l'opera meri-  
toria dei loro predecessori. Ai  
quali, ed in particolare al colle-  
ga Dott. Vito Lupo, che ha tenu-  
to la direzione di questo giorna-  
le negli anni trascorsi, va il no-  
stro affettuoso saluto ed il no-  
stro vivo ringraziamento.

Questo giornale vuol essere,  
come sempre è stato, la bandiera  
intorno alla quale è chiamata a  
raccogliersi la grande famiglia  
dei massimi titolari della funzio-  
pubblica amministrativa e tecni-  
ca dello Stato italiano, la pale-  
stra nella quale sono chiamate  
ad agitarsi le idee di tutti sui  
problemi di tutti, lo strumento  
attraverso il quale la DIRSTAT  
deve esprimere il proprio pen-  
siero sui problemi che interessa-  
no la categoria. Ma esso sarà  
anche la voce attraverso la quale  
i colleghi dovranno poter seguire,  
con scrupolosa periodicità, le fa-  
si dell'azione svolta, al centro e  
alla periferia.

E' implicito in tutto ciò il pro-  
posito di assicurare a questo  
giornale una vita regolare, una  
pubblicazione puntuale ed un co-  
stante, un progressivo migliora-  
mento, qualitativo e quantitativo.  
Ma so di non dire nulla di  
nuovo affermando che la nostra  
Associazione dispone dei soli  
mezzi finanziari provenienti dai  
contributi associativi degli iscritti;  
sicché il raggiungimento di  
questo obiettivo non sarà solo  
opera del suo direttore o degli  
altri collaboratori più diretti; es-  
so si realizzerà nella misura in  
cui tutti gli associati si sentiranno  
sempre più vicini al loro gior-  
nale e presteranno ad esso la col-  
laborazione più frequente e fer-  
vente.

E' con questi intendimenti, ed  
in questo spirito che ho assunto,  
per incarico del Comitato Diret-  
tivo Centrale, la responsabilità  
di questo foglio, responsabilità  
di fronte alla quale le mie mode-  
ste forze sarebbero impari, se  
non mi assistesse la fiducia e il  
consenso dei colleghi dislocati in  
ogni parte d'Italia.

Ai quali va il mio saluto sincero  
ed affettuoso.  
GOFFREDO RAPONI

## Perchè la scala mobile non è una conquista

Nel quadro delle trattative in corso  
per gli adeguamenti economici  
agli statali, la DIRSTAT ha ritenuto  
di associarsi alle altre categorie  
di dipendenti pubblici nella richie-  
sta di un congegno di scala mobile.  
Il documento presentato al Governo  
l'8 gennaio contiene infatti l'accet-  
tazione di principio del sistema di  
scala mobile, pur criticando a fon-  
do il tecnicismo con il quale il Go-  
verno intende limitare l'applicazio-  
ne del congegno.

La DIRSTAT ha peraltro tenuto  
a sottolineare che la sua adesione  
alla applicazione della scala mobile,  
è condizionata all'accoglimento, da  
parte del Governo, della richiesta  
specificata delle categorie direttive  
per una indennità di direzione, o di  
funzione direttiva che riesca ad at-  
tenuare l'appiattimento ulteriore  
degli stipendi dei funzionari diret-  
tivi, quale si verificherebbe con l'ap-  
plicazione del congegno della scala  
mobile, così come esso si presenta  
articolato nelle proposte governative.

Questa presa di posizione della  
DIRSTAT, scaturita da approfondi-  
to dibattito in seno alla Giunta e al  
Comitato Direttivo Centrale, neces-  
sita di una illustrazione sul piano  
dottrinale; ciò anche allo scopo di  
recare un contributo, per quanto  
possibile obiettivo e scevro da pre-  
sunzioni politiche o di parte, alla so-  
luzione dei problemi che interessa-  
no non solo la DIRSTAT, ma tutte  
le categorie dei dipendenti pubblici.

Premettiamo che le nostre riserve  
sulla scala mobile si fondano su al-  
tri argomenti che non siano quelli  
tradizionali di economisti e di stu-  
diosi della scienza amministrativa,  
legati alla cosiddetta « rigidità » del  
bilancio statale. Per costoro, com'è  
noto, la scala mobile sarebbe inap-  
plicabile alle retribuzioni dei dipen-  
denti pubblici, in quanto il bilancio  
dello Stato, essendo rigido per de-  
finizione, non consente le oscillazio-  
ni e le duttilità proprie del bilancio  
dell'Ente o dell'azienda di natura  
privata.

Diamo pure al bilancio dello Stato  
— dello Stato moderno, sempre  
evolventesi ed adattantesi alle esi-  
genze ed agli sviluppi nuovi della  
vita economica e sociale della Na-

zione — tutto il carattere di duttilità  
che si voglia. Vediamo, tuttavia, se  
la scala mobile, anche applicata nel-  
la maniera più integrale, rappresenti  
veramente una conquista permanen-  
te dei lavoratori dello Stato, per cui  
sia giustificata un'azione di lotta sul  
piano sindacale.

La scala mobile è, sotto un profilo  
strettamente economico, una innova-  
zione nel campo del meccanismo re-  
tributivo del lavoro umano. Essa ri-  
posa sul principio secondo cui è pos-  
sibile stabilizzare il potere d'acqui-  
sto dei salari, cioè il *salario reale*,  
facendo variare il *salario nominale*  
in funzione di un indice matematico  
che rifletta le variazioni in più  
o in meno del costo della vita.

Prima di passare ad illustrare le  
caratteristiche tecniche di questo  
meccanismo, gioverà fare due rilievi  
preliminari. Il primo è che, quando

la rivendicazione della scala mobile  
fu affacciata per la prima volta nel  
settore privato, le organizzazioni pa-  
dronali non opposero eccessiva resi-  
stenza alle richieste sindacali sull'ar-  
gomento. Analogamente è avvenuto  
per gli statali: il Governo, con una  
prontezza che avrebbe almeno do-  
vuto insospettire i responsabili delle  
grandi centrali sindacali, non ha  
avuto esitazioni ad accettare la ri-  
chiesta dell'analogo congegno per i  
dipendenti pubblici. La quale è sta-  
ta unanimemente sostenuta dalla  
CGIL, dalla UIL, dalle Organizza-  
zioni sindacali della scuola, dai Sin-  
dacati autonomi; laddove nel 1951,  
quando il problema venne affaccia-  
to per la prima volta, la CISL dis-  
sentì dalle altre centrali sindacali e  
si mostrò solidale col diniego oppo-  
sto dal Governo.

(continua a p. 6, col. 1)

### Il Comitato Direttivo eletto dal V Congresso

(In ordine alfabetico)

BALDINELLI dr. Rinaldo	Tesoro - Ragioneria Generale
BORGNA dr. Giuseppe	Commercio Estero
CAPASO dr.ssa Angiola	Lavoro e Previdenza
CARRETTA dr. Paris	Lavoro e Previdenza
COLUCCI dr. Ennio	Pubblica Istruzione
D'ANDRIA dr. Michele	Difesa-Esercito
DE FEO dr. Mario	Finanze - Dogane
DEL GOBBO dr. Guido	Poste
FAZIO dr. Alfio	Difesa-Marina
FERRUCCI dr. Romeo	Pubblica Istruzione
GAGLIARDI dr. Eugenio	Tesoro - Ragioneria Generale
LIGOTTI dr. Amedeo	Lavoro e Previdenza
MARINI dr. Luigi	Marina Mercantile
NARDOVINO dr. Gennaro	Difesa-Esercito
NIZZA dr. Vincenzo	Difesa-Esercito
PITZALIS on. dr. G. Battista	Pubblica Istruzione
PUMA dr. Aldo	Finanze - Dogane
RAPONI dr. Goffredo	Pres. Cons. Spettac. Informaz.
ROSSI dr. Ennio	Finanze - Dogane
VACCARO dr. Fausto	Difesa-Esercito
VESTRI dr. Saverio	Poste

### La Giunta esecutiva

PITZALIS on. dr. Giovanni	ROSSI dr. Ennio
D'ANDRIA dr. Michele	FERRUCCI dr. Romeo
NIZZA dr. Vincenzo	RAPONI dr. Goffredo
NARDOVINO dr. Gennaro	



(continuaz. dalla pag. 1)

te automaticamente alle esigenze di vita del personale dello Stato, attraverso un maggiore stanziamento di bilancio annuo nel fondo di riserva per le spese imprevedute.

Tali richieste erano comuni a tutte le altre categorie degli statali.

Venivano inoltre prospettate al Ministro, come rivendicazioni particolari delle categorie direttive:

1) L'istituzione di una « indennità di carriera direttiva » che sostituisse l'attuale misura massima del compenso per lavoro straordinario congruamente maggiorato in relazione alle maggiori responsabilità assegnate ai funzionari delle carriere direttive dello Stato dal nuovo Statuto;

2) Pestensione del coefficiente 970 (ex grado III) per i Direttori Generali. Il Ministro prendeva atto delle richieste, riservandosi di far conoscere il punto di vista del Governo.

Successivamente, il 31 gennaio, il Presidente del Consiglio convocava al

Viminale i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali degli statali, per esporre le proposte governative in ordine alle richieste di adeguamenti economici. Alla riunione partecipavano, per la DIRSTAT, il Presidente della Giunta Esecutiva, on. PITZALIS, e il dr. Goffredo RAPONL. Già in quella sede, i suddetti rappresentanti, dopo aver ascoltato le proposte governative, rilevarono come « tutte le misure, sia di aumento delle quote aggiuntive di famiglia, sia di adozione di un limitato congegno di scala mobile, si risolverebbero in un appiattimento delle retribuzioni, che avrebbe ricondotto la P. A. ad una situazione di disconoscimento dei valori gerarchici quale si era verificata nell'immediato dopoguerra a causa, peraltro, di drammatiche congiunture oggi inesistenti ».

Il C. D. della DIRSTAT approvava pertanto, il 3 gennaio successivo, un documento che veniva consegnato al Governo. Ne riproduciamo il testo integrale:

## Risposta al Governo

Il Comitato Direttivo della DIRSTAT, esaminate le proposte formulate dal Governo alle richieste di adeguamenti economici del personale dello Stato, è giunto alle seguenti conclusioni, che sottopone, secondo l'intesa intercorsa nella riunione informativa del 31 dicembre 1958, all'esame dei competenti organi governativi.

Il C. D. della DIRSTAT constata, in via generale e preliminare, che gli intendimenti formulati dal Governo, quali emergono, nei criteri e nella formulazione pratica, dal progetto governativo, hanno trascurato in modo particolare le esigenze e le aspettative della categoria dei funzionari direttivi, perpetuando e aggravando, di fatto, quella discriminatoria sperequazione delle retribuzioni, che non trovò l'auspicata soluzione nella rivalutazione operata dai provvedimenti delegati del luglio 1956.

Ritiene il C. D. della DIRSTAT che, in questa circostanza in cui, per la prima volta dall'operazione del conglobamento del 1956, si provvede ad un ritocco del trattamento economico dei dipendenti pubblici, era offerta al Governo l'occasione di apportare, sia pure in maniera parziale, emendamenti ad alcune delle numerose e gravi imperfezioni dei provvedimenti delegati, laddove essi hanno mancato di dare alle categorie direttive della P. A. non che il giusto corrispettivo del maggior lavoro e delle maggiori responsabilità tecniche e giuridiche inerenti alla funzione pubblica vuoi per norma di legge vuoi per l'accresciuta tecnicizzazione e internazionalizzazione dei compiti dello Stato moderno, nemmeno quell'adeguamento delle retribuzioni alla base 1938 che avrebbe attenuato il grave appiattimento che ha depresso lo stipendio dei direttivi dalla Liberazione in poi.

Sta di fatto, invece, che con le misure proposte — aumento delle quote di famiglia e adozione di un congegno di scala mobile — delle quali la seconda pur rappresenta, in principio, un notevole e coraggioso sforzo innovativo della vecchia concezione di fissità dello stipendio pubblico legata ad una asserita rigidità del bilancio statale per adeguarla alla concezione di una pubblica Amministrazione in uno Stato moderno, il Governo si accingerebbe ad operare un ulteriore appiattimento delle retribuzioni dei massimi titolari della funzione pubblica amministrativa.

### Entità della spesa e reperimento dei fondi

La DIRSTAT ritiene che ogni categoria e pregiudiziale fissità della somma a disposizione sia preclusiva di ogni ulteriore esame circa il tecnicismo di distribuzione della somma stessa. Avrebbe scarso senso, infatti, discutere dettagli e variazioni che recherebbero oscillazioni trascurabili rispetto all'uno o all'altro meccanismo di distribuzione, quando si è chiusa aprioristicamente ogni possibilità di considerare eventuali dilatazioni del fondo a disposizione.

A tal proposito il C. D. della DIRSTAT non può condividere il criterio seguito dal Governo nel reperimento delle somme ritenute necessarie e sufficienti a soddisfare in misura adeguata le esigenze dei dipendenti pubblici.

Tra le quattro vie che si presentavano (cancellazione o riduzione di alcune spese già iscritte in bilancio; blocco di provvedimenti legislativi in corso importanti ulteriori stanziamenti; aumento del deficit; imposizione di nuovi tributi) il Governo ha scelto la quarta. Il ricorso ad inasprimenti fiscali, sia pure nei riguardi di particolari categorie di contribuenti, è sempre motivo di malcontento e di risentimento nella intera opinione pubblica, che si riverberano non solo sul Governo, ma fatalmente anche e soprattutto su coloro a favore dei quali l'introito di tali incrementi dichiaratamente si devolve.

Ma, a parte ogni considerazione di ordine psicologico, la DIRSTAT ritiene che dovrebbe esser norma di buona amministrazione quella di devolvere, alla voce « spesa per il personale », una quota proporzionale degli introiti di bilancio conseguenti all'incremento delle entrate normali dello Stato, per effetto dell'espansione del reddito nazionale; che, comunque, allo stato degli atti, e sotto l'urgenza della situazione, la via del reperimento dei fondi da destinare allo scopo attraverso una imposizione fiscale dovrebbe essere scelta subordinata a quella della ricerca di altre fonti attraverso la limitazione di certi settori della spesa pubblica, limitazione che la DIRSTAT ritiene possibile e suscettibile di fornire sostanziali risultati.

Non si può non considerare, ad esempio, che il Governo, pur accettando il principio della scala mobile, ne svuota quasi del tutto la portata pratica e sostanziale. Vana è, per vero, qualsiasi misura, per quanto rivoluzionaria, se essa resti allo stato quasi simbolico ed intenzionale. E simbolico è, obiettivamente considerato, l'incremento che verrebbe introdotto dalla scala mobile, quando una limitazione di spesa, che induce poi una duplice limitazione di funzionamento del congegno nella fascia di applicazione e nell'indice di applicazione, lo rende di irrisorio giovamento.

Ogni riesame della materia è dunque subordinato alla pregiudiziale del reperimento di fondi adeguati; pregiudiziale che sarebbe sommarmente desiderabile il Governo non precludesse con aprioristico diniego.

Ciò premesso, la DIRSTAT desidera formulare, tuttavia, alcune osservazioni di dettaglio sui vari punti in cui si articola la proposta governativa di distribuzione delle somme.

### Quote aggiunta di famiglia

Premesso che appare inspiegabile la esclusione dei genitori e degli altri familiari a carico dalle nuove misure di aumento, e che riesce almeno strana l'assimilazione del coniuge a quella dei figli minori di 14 anni, assai più suscettibile di critica si presenta il criterio di aumenti decrescenti in proporzione diretta al numero dei figli.

La DIRSTAT ritiene opportuno, in proposito, precisare il proprio punto di principio sulla materia dell'aggiunta di famiglia.

La corresponsione, nello stipendio, di un emolumento accessorio commisurato all'entità del carico familiare, introduce nella configurazione stessa dello stipendio un elemento di natura sociale, in un certo senso estraneo al concetto stesso di stipendio, che il rigore giuridico e dottrinario configura come la corresponsione di un *quantum* in relazione alla funzione, e cioè all'entità delle mansioni svolte e alla capacità personale del titolare — considerato *uti singulus* — della funzione stessa.

Tuttavia la DIRSTAT, compresa di questa esigenza di socialità penetrata ormai in ogni forma di retribuzione del lavoro umano, ha condiviso, come condivide, la richiesta delle altre organizzazioni sindacali, che del resto il Governo ha accettato, di un incremento delle quote di aggiunta di famiglia. Ma ritiene che, proprio in omaggio a questo principio di socialità, e perché tale esigenza non venga implicitamente frustrata e contraddetta, non sia plausibile il criterio di graduazione diminutiva in proporzione inversa al numero dei figli.

Tanto più che tale criterio, adottato per il personale in servizio, non è poi adottato per il personale in pensione.

### Scala mobile

Il C. D. della DIRSTAT non può fare a meno di sollevare, a proposito di questa misura, per il criterio di applicazione col quale essa è proposta dal Governo, la propria autentica protesta.

E' qui, infatti, che si perpetra un vero e proprio danno emergente economico e morale, dell'intera categoria dei funzionari delle carriere direttive. E' ovvio, infatti, che l'applicazione dell'indice ad una fascia di 40.000 lire, nella misura in cui favorisce gli stipendi di entità intorno a tale livello, danneggia quelli che su di esso si elevano, e cioè tutti gli stipendi dei direttivi; operando così un'assurda e umiliante parificazione, onde gli aumenti previsti saranno uguali per l'usciera e per il direttore generale. Simile provvedimento non ha precedenti nella storia della pubblica Amministrazione italiana, e non solo italiana. Esso non tiene alcun conto della scala di valori e di responsabilità, che pur esiste, e che è fondamento stesso del concetto di gerarchia che sta alla base di tutta la struttura organica dello Stato.

Nel merito, poi, è da osservare che il proposito di considerare gli aumenti conseguenti all'applicazione del congegno di scala mobile come una « indennità speciale », reintroduce — più o meno clandestinamente — nella vita della P. A., il nefasto istituto del carovita, un istituto del quale la legge delegata aveva creduto — invano, sembra — di far definitivamente giustizia, quando esso aveva dimostrato di esser divenuto, per i successivi incrementi, il fratello maggiore del minore e rachitico fratello che era divenuto lo stipendio base.

Sarebbe veramente deprecabile, non solo per il personale dello Stato, ma per l'intera Nazione, che un processo analogo avesse a verificarsi; ma qui se ne pongono le premesse. Esso si risolverebbe soprattutto a danno della pensione, che segue, per legge, le variazioni dello stipendio-base, e non quello delle indennità varie. E scarso correttivo sarebbe l'applicazione della scala mobile ad una pensione che rappresentasse l'80% di uno stipendio rimasto invariato di fronte a notevoli aumenti del costo della vita.

La DIRSTAT, pertanto, respinge le proposte governative relative alla scala mobile, osservando che qualsiasi sistema di scala mobile non potrebbe operare che sull'intera retribuzione — di servizio o di quiescenza.

Per quanto riguarda l'indice di applicazione, la DIRSTAT rileva che l'indice dei prezzi al consumo non riproduce fedelmente le oscillazioni del costo della vita. Sta di fatto che la DIRSTAT, oltre alle variazioni dei prezzi al consumo, elabora anche un'indice del costo della vita. Independentemente da un eventuale confronto estrapolatorio fra i due indici, è evidente che soltanto il secondo può rappresentare il parametro di qualsiasi adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita.

### Conclusione

Con l'intento di fornire al Governo uno strumento idoneo ad evitare il deprecato processo di appiattimento, la DIRSTAT aveva proposto, nelle consultazioni preliminari e, successivamente, con apposito promemoria al Ministro del Tesoro, l'istituzione di uno speciale assegno, da attribuire ai funzionari delle carriere direttive, assegno cui si era dato, a puro titolo indicativo, il nome di « indennità di direzione ».

L'entità dell'assegno era stata indicata nella misura massima del compenso per lavoro straordinario oggi in vigore (48 ore mensili), con una

**Dal 1. Aprile la DIRSTAT trasferirà la propria Sede in Via del Tritone, 53 - Piano I**

lieve maggiorazione. Il tutto per un ulteriore onere non superiore ai 5 miliardi.

I motivi, giuridici, economici e morali, che consigliavano, e consigliano, tale provvedimento, sono stati ampiamente esposti nelle su riferite occasioni.

Senonché la richiesta, pur giudicata dall'onorevole Ministro del Tesoro « legittima e saggia », è sembrata inaccettabile sul piano pratico, per la sola ragione che, se accolta, provocherebbe analoghe richieste da parte di altri funzionari non appartenenti alle carriere direttive, ma pur titolari di funzioni di dirigenza; richieste cui il Governo « non saprebbe resistere ».

La preoccupazione è comprensibile, ed essa sarebbe valida se il Governo non avesse già infranto il principio, e non avesse consentito la concessione di analoghi assegni o indennità ad altre categorie della funzione pubblica.

Sta di fatto che, con separati e successivi provvedimenti, si sono stabilite:

- una indennità di direzione, per i presidi degli Istituti secondari;
- una indennità di ricerca scientifica, per i professori e assistenti universitari;
- una indennità di carica, per i Rettori delle Università;
- una indennità militare, per gli ufficiali delle FF.AA.

Tutte queste indennità sono sostituite del compenso per lavoro straordinario, che è appunto il concetto ispiratore della analoga richiesta della DIRSTAT.

Sulla quale richiesta, pertanto, la DIRSTAT è costretta ad insistere con la maggiore energia.

Il documento veniva poi illustrato al Presidente del Consiglio on. Fanfani e al Ministro del Tesoro, on. Andreotti, in una successiva riunione, alla quale partecipavano, per la DIRSTAT, on. PITZALIS e il dr. Ennio ROSSI.

In data 20 gennaio 1959, veniva diramato il seguente comunicato alla stampa:

« La G. E. della DIRSTAT ha esaminato le soluzioni offerte dal Governo in ordine alle rivendicazioni degli statali quali sono state precisate nella seconda consultazione con i rappresentanti delle varie categorie. »

La DIRSTAT considera le soluzioni stesche del tutto insoddisfacenti, in ordine alle richieste fondamentali di tutti i dipendenti statali, ma soprattutto in ordine alla particolare situazione dei funzionari delle carriere direttive.

La DIRSTAT ha proposto l'adozione

## Figli e figlia

E' stato presentato al Senato il 24 febbraio (N. 415) un disegno di legge che così modifica l'art. 1 com. 1° della legge 11 febbraio 1958, n. 46:

« Gli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, salvo quelli aventi qualifica non inferiore a quella di Direttore Generale o equiparata, i quali sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età ».

Il significato e la portata di questa proposta, la cui fonte di ispirazione è facilmente individuabile, sono di tale gravità da richiedere la più energica presa di posizione da parte dell'intera categoria dei funzionari direttivi. Essa infatti rappresenta, oltre che un fattore di discriminazione tra i titolari della funzione direttiva dello Stato, un ulteriore deprecabile elemento di frattura tra la grande massa dei funzionari dei dirigenti statali.

Avviene sempre così, purtroppo, quando un gruppo, sia pure altissimamente qualificato, come quello dei Direttori Generali, assume una posizione autonoma nei confronti della grande organizzazione di categoria, e decide di marciare per suo conto nel perseguimento di interessi propri. E' fatale allora che si creino posizioni di antagonismo, che sono tra l'altro del tutto ingiustificate. Perché la aspirazione dei Direttori Generali ad ottenere il collocamento a riposo a 70 anni è quanto mai legittima; ma essa deve essere armonizzata con l'aspirazione, altrettanto legittima, di tutti gli altri titolari della carriera direttiva, che non hanno la fortuna di terminare tale carriera come direttori generali.

E' noto che la DIRSTAT ha già posto da tempo, ai primi posti del suo programma di rivendicazioni giuridiche, il problema dei limiti di età dei funzionari direttivi, ingiustamente fissato dalla legge a 65 anni, e cioè a cinque anni di anticipo da quello degli insegnanti e dei giudici. E' noto altresì che la DIRSTAT ha chiesto da tempo, e ribadito ultimamente in sede di Congresso, la estensione del coefficiente 970 (ex grado III) alle qualifiche direttive attualmente ancorate al coefficiente 900 (ex grado IV).

Certo, il raggiungimento di questi obiettivi richiede una azione tenace ed autorevole; ma essa sarebbe tanto più tenace e tanto più autorevole se fosse confortata dall'adesione e dall'appoggio dei titolari dei massimi gradi della funzione amministrativa, e non si disperdesse invece in iniziative di questo tipo che hanno come risultato quello di disperdere le energie e, quel che è peggio, di creare disorientamenti e scontento in seno alla gran-

## Cassa di Risparm' in B

Sede Centrale - BOLOGNA - Via Farini,

1.754 MILIONI DI RISERVE  
47 MILIARDI DI DEPOSITI  
45 DIPENDENZE

CREDITO FONDIAI  
21 MILIARDI DI CARTE



**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1143

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 30 aprile 1959 (Stampato n. 482)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SEGGI)

EDAL MINISTRO DEL BILANCIO E AD INTERIM DEL TESORO  
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA  
(ANDREOTTI)

Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 4 maggio 1959*

**DISEGNO DI LEGGE**

ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno finanziario applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti

i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2.400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

#### ART. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali

che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno finanziario applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo a ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione rispettivamente di un ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità inferiori alle lire 18.000 mensili lorde;

c) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

d) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.



L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1.920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.

### ART. 3.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

«L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.150 per ciascuna delle

altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

#### ART. 4.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, il disposto dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 5.120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 5.270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 7.030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

« Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

« L'importo di lire 25.000 stabilito dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

« Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli sti-



pendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

ART. 5.

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1.000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1.500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.

Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare

1 Cir  
1 Per

apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.

I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

ART. 6.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'articolo 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

ART. 7.

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonché l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente articolo 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

ART. 8.

Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'articolo 5 del de-

creto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3.200 mensili lorde, a favore del personale con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri comuni della stessa provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni.

## ART. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonché alle categorie di personali indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

## ART. 10.

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma compete nella



categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

#### ART. 11.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegate non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati impiegati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

#### ART. 12.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che

avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero passati alla categoria superiore.

## ART. 13.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.

## ART. 14.

Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella del Tesoro.

I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.

## ART. 15.

Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:

Capo di ciascun Centro meccanografico . . . . .	L. 600
Capo reparto . . . . .	» 550
Operatore . . . . .	» 400
Perforatore . . . . .	» 400

Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro.

## ART. 16.

Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali, da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro gli

Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

ART. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi, nonché dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture, l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *A* e sulla parte di redditi imponibili di categoria *B*, che eccede lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato *A*) al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Roma, 19 maggio 1959

PERSONALE

Caro Tambroni,

ti trasmetto un appunto rimessomi dalla CISL, relativo alla questione dei dipendenti statali, sia per l'assegno integrativo che per l'aggiunta di famiglia.

La divergenza di calcoli tra quelli della Ragioneria Generale e quelli della CISL dipende dal numero dei dipendenti statali, calcolato in modo differente. La CISL si rifà a dei dati statistici che sembrano essere stati ricavati dalla relazione al disegno di legge presentata al Senato. Ti pregherei di farlo esaminare con la maggior sollecitudine in modo che ci possiamo rendere conto della ragionevolezza o meno delle proposte. Queste proposte sono anche da mettersi in relazione con un appunto che la Ragioneria Generale ha rimesso ai sindacati il 31 dicembre 1958, appunto nel quale l'assegno integrativo era indicato in misura uguale per tutti i dipendenti statali e per tutti i pensionati, mentre nel disegno di legge questo assegno è di entità differente a seconda delle categorie, e ciò è in contrasto con l'appunto del 31 dicembre 1958 della Ragioneria.

Quanto all'aggiunta di famiglia, anche qua i dati statistici differiscono, ma non so a quali fonti la CISL abbia attinto i dati statistici.

Ti prego di fare esaminare l'appunto al più presto possibile; parte la Ragioneria Generale lo conosce già.

In questo momento ricevo un appunto della Ragioneria

./.

---

S.E. On. Avv. Fernando Tambroni  
Ministro del Bilancio e del Tesoro

ROMA

Generale sul calcolo del personale, in cui si elencano delle categorie alle quali, in base alla legge, mi pare non spetti l'assegno integrativo, in quanto non aventi un rapporto normale o non essendo nemmeno a carico diretto del bilancio dello Stato. Aggiungo che questo personale non mi sembra fosse stato mai compreso nei dati statistici fornitici per i calcoli dell'onere finanziario.

L'appunto del 31 dicembre 1958 dice esplicitamente che l'assegno integrativo, chiamato indennità speciale, è uguale per tutto il personale statale, qualunque sia il grado o il relativo trattamento economico e verrebbe ridotto solo per il personale tenuto a prestazioni ridotte, mentre nel disegno di legge la riduzione avviene in realtà in ragione dello stipendio. D'altro lato nessuna riduzione è prevista per il personale in pensione, per il quale dovrebbe applicarsi la misura unica uguale per tutti i pensionati.

Ci vedremo stasera al Gruppo e potremo parlarne con più comodo.

Cordialmente.

22

Fernando Cambroni  
Ministro del Bilancio e del Tesoro



Art. 2. - 4° comma:

Sostituisce i punti a) e b) con i seguenti:

- a) E' corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno liquidati <sup>o</sup> / riliquidati su uno stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle Lire 30.000.= mensili lorde;
  
- b) E' dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti di coloro che sono provvisti delle predette competenze liquidate o riliquidate su uno stipendio, paga o retribuzione inferiore alle Lire 30.000.= mensili lorde;

COMPTON STRONGS

Dimostrazione dell'onere derivante dall'istituzione dell'indennità integrativa speciale.

-----

Come risulta dall'unita copia di un appunto in data 31 dicembre 1958, distribuito alle Organizzazioni Sindacali e riportato dai quotidiani del 3 gennaio u.s., fin dall'inizio si prevede di "corrispondere l'indennità integrativa speciale in misura ridotta in proporzione per il personale tenuto a prestazioni ridotte" (pag.2, lettera C, quarto comma, di detto appunto).

Sulla base di tale criterio venne calcolato l'onere, indicato in 23 miliardi, per il personale in attività, e in 7,1 miliardi per il personale in quiescenza, per l'applicazione della scala mobile nell'ipotesi di un aumento dell'indice dei prezzi al consumo pari al 4% ( pag.4 dello stesso appunto).

L'onere di 23 miliardi per il personale in attività venne calcolato nella presunzione di dover corrispondere l'indennità in misura intera ( lire 1.600 mensili) ad 1.100.000 dipendenti, per un onere di miliardi 21,120, e in misura ridotta , in media dalla metà ai due terzi, al restante personale (oltre 150.000 unità), per un onere aggiuntivo di miliardi 1,880 circa.

Nella stessa maniera é stato calcolato l'onere per il provvedimento definitivo che ha fissato, per il primo esercizio, nella misura del 6% la variazione dell'indice, stabilendo in lire 2.400 mensili nette l'importo dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività.

./.



Invero, poiché é dato presumere che il personale statale raggiungerà, nell'esercizio 1959-60, una consistenza di 1.270.000 unità circa, si é calcolato che l'indennità integrativa spetterà per intero ad 1.100.000 dipendenti, per un onere di miliardi 31,680 ( lire 2.400 x 12 mesi x 1.100.000 dipendenti), e in misura ridotta, in media dalla metà ai due terzi, per il restante personale ( da 150 a 170 mila unità) per un onere non inferiore a miliardi 2,880 . Di qui una spesa complessiva, per l'esercizio 1959-60, di miliardi 34.560.

Analogamente , per il personale in quiescenza si é calcolato, sempre per l'esercizio 1959-60, un onere di miliardi 10,590, partendo dal presupposto di dover corrispondere l'indennità in misura intera ( lire 1920 mensili nette) a circa 430.000 titolari di pensioni, per un onere di miliardi 9,907 ( lire 1.920 x 12 mesi x 430.000 pensionati), e in misura ridotta, in media alla metà, per i restanti 60.000 circa pensionati, per un onere aggiuntivo di miliardi 0,683 ( lire 960 x 12 mesi x 60.000 circa pensionati).

Nessuna economia si é quindi realizzata, per diversa procedura nei calcoli, rispetto agli oneri previsti in origine.

Relativamente all'emendamento sostitutivo delle lettere a) e b) dell'art.2 - quarto comma- si osserva che con la concessione dell'indennità integrativa in misura intera a tutti coloro che sono provvisti di pensione liquidata o riliquidata su uno stipendio non inferiore a L. 30.000 mensili lorde si verrebbe



praticamente ad accordare la predetta indennità intera a tutti i pensionati, dato che attualmente non esistono più stipendi pensionabili inferiori a L. 360.000 annue. Dalla tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n.19 risulta infatti che lo stipendio più basso, quello del carabiniere ausiliario, é di L. 369.000 annue.

D'altra parte va rilevato che l'emendamento in esame parte dal presupposto che le pensioni siano sempre liquidate sulla base di uno stipendio, il che non é esatto per la totalità dei casi: per i graduati e militari di truppa, ad esempio, la pensione non é raggugliata all'ultima paga percepita ma é fissata da apposite tabelle. Inoltre vi sono varie categorie di pensioni- profughi giuliani, ex austro ungarici, etc.- che non furono mai riliquidate per ragioni tecniche, ma fruiro solo di aumenti percentuali. In tutti questi casi, ove l'emendamento fosse accettato, non si renderebbe possibile stabilire la misura dell'indennità integrativa da concedere, non conoscendosi lo stipendio corrispondente.

Si precisa comunque che la concessione dell'indennità integrativa in misura intera a tutti i pensionati recherebbe un ulteriore onere di circa 700 milioni annui.

SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 1° LUGLIO 1959  
(dati presunti)

A) Situazione al 1° luglio 1957 (rilevazione statistica della Ragioneria Generale dello Stato)		
a) Personale con normale rapporto di dipendenza:		
- di ruolo	908.642 (1)	
- non di ruolo	257.754 (2)	
	<hr/>	1.166.396
b) Personale non vincolato da normale rapporto, ma a carico del bilancio statale (Procaccia con obbligazione personale, manovali di pulizia, portieri delle case economiche, guardapprodi, assuntori ferroviari, ufficiali giudiziari, ricevitori del lotto, insegnanti delle scuole popolari, carcerarie, reggimentali, ecc.)		49.916
c) Personale insegnante e non insegnante assunto dalle Università		2.287
d) Personale militare sfollato (3)		16.192
		<hr/>
		1.234.791
		<hr/>

./.

(1) il dato si riferisce ai posti occupati e non a quelli di organico che al 1° luglio 1957 presentavano 74.024 posti vacanti nei ruoli del personale civile impiegatizio, insegnanti compresi.

(2) di cui 31.403 militari e 67.440 salariati.

(3) gode di fatto del trattamento economico di attività di servizio comprensivo delle quote di aggiunta di famiglia.

Riporto

1.234.791

- B) Altre categorie di personali non comprese nella statistica al 1° luglio 1957 perchè solo indirettamente a carico del bilancio dello Stato.

(Coadiutori degli assuntori ferroviari, dipendenti da imprese appaltatrici di lavori ferroviari in corso di inquadramento nel personale statale, insegnanti delle scuole parificate, custodi demaniali, salariati idraulici demaniali, ecc.)

15.000

- C) Incremento netto delle unità di personale in servizio, nell'esercizio 1959-60, rispetto alla situazione al 1° luglio 1957.

La diminuzione di personale per effetto dello sfollamento volontario e dell'applicazione più rigida dei limiti di età per i collocamenti a riposo può considerarsi compensata dalle nuove assunzioni per la copertura dei posti vacanti al 1° luglio 1957. (74.024, come da nota n.1). Tuttavia, soprattutto in conseguenza degli ampliamenti di organici disposti per talune Amministrazioni, quali le Poste, i Monopoli, i Provveditorati agli Studi, può presumersi che si sia verificato un incremento della consistenza numerica del personale in servizio, rispetto a quella rilevata al 1° luglio 1957. (Per le sole Poste l'incremento netto è stato di circa 7.000 unità).

Analogo e più consistente incremento si è indubbiamente verificato e si verificherà senz'altro dal 1° ottobre 1959 nel numero degli insegnanti dato che lo stesso è strettamente legato all'aumento della popolazione scolastica (per la sola istruzione classica il totale dei professori di ruolo e non di ruolo ha subito un incremento di oltre 5000 unità).

Può pertanto presumersi un incremento nelle unità in servizio non inferiore a

20.000

Totale presunto per l'esercizio 1959-60

1.269.791

---

---

---





b) conservazione fino a non oltre il 24° anno di età delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, non aventi un reddito proprio;

B) Istituzione di quote di aggiunta di famiglia per i pensionati

Per i pensionati statali si prevede la concessione di quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico (moglie e figli minorenni) nella misura unica di Lire 1.000 al mese.

C) Congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni agli indici dei prezzi di consumo.

E' prevista l'applicazione di un congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni per una fascia di retribuzione tabellare di 40.000 lire mensili per il personale in attività di servizio, e per una fascia di 32.000 lire per il personale in quiescenza (80% di 40.000).

Per evitare una modifica della tabella degli stipendi con le conseguenze ormai note (appiattimento degli stipendi, necessità di riliquidazione delle pensioni, riflessi sugli aumenti periodici, sullo straordinario, sulla tredicesima mensilità e sui contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali) viene a tale scopo prevista l'istituzione di una indennità speciale legata all'indice dei prezzi di consumo.

Così, ad esempio, se il predetto indice dovesse aumentare di un 4% al personale statale in attività di servizio verrebbe concessa una indennità speciale di Lire 1.600 mensili e al personale in quiescenza di Lire 1.280 al mese.

Detta indennità speciale, che sarà uguale per tutto il personale statale, qualunque sia il grado ed il relativo trattamento economico, verrebbe corrisposta in misura intera al personale avente rapporto d'impiego con normale orario di servizio, mentre verrebbe ridotta in proporzione per il personale tenuto a prestazioni ridotte.

La revisione di detta indennità avverrebbe sulla base dei seguenti criteri:

1) Indice dei prezzi al consumo e sua applicazione

Vengono considerate le variazioni dei prezzi al consumo secondo il relativo indice annuale elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Come periodo base viene considerato il mese di giugno 1956, rendendo uguale a 100 l'indice dei prezzi di tale mese.

./.

L'indice di variazione, determinato per ognuno degli anni solari a partire da quello in corso, verrà fornito dal predetto Istituto entro la prima quindicina dell'anno subentrante a quello cui si riferisce, le conseguenti variazioni da apportare sulla indennità speciale hanno effetto dal 1° luglio successivo, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno finanziario e per tutta la durata di esso, ossia fino al 30 giugno seguente.

In tal modo l'Amministrazione ha la possibilità di determinare il relativo onere ai fini delle previsioni di bilancio e può dare le necessarie istruzioni affinché le nuove misure dell'indennità speciale vengano regolarmente corrisposte alle scadenze stabilite.

Il primo indice da determinarsi ai fini in questione sarà quindi quello relativo al 1958, rispetto all'indice 100 del giugno 1956, e la conseguente determinazione e l'attribuzione della misura della indennità speciale, avrà effetto dal 1° Luglio 1959.

Detraendo dal nuovo indice (ad esempio 104,2) il valore 100 relativo all'indice base del giugno 1956 si ha, come è noto, la variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno considerato, rispetto a quello base del giugno 1956 (nell'esempio, del 4,2%).

Tale valore percentuale viene arrotondato alla unità, secondo il normale criterio di arrotondamento (nell'esempio al 4%).

In conseguenza la "indennità speciale" verrebbe stabilita applicando la stessa percentuale sull'importo di 40.000 lire (nell'esempio, andrebbe fissata in Lire 1.600).

#### ONERI DEL PROVVEDIMENTO

oneri in miliardi di lire

##### Quote di aggiunta di famiglia

1) per il personale in attività:

a) <u>Quota coniuge:</u>	7,5
b) <u>Quota figli</u> di età inferiore ai 14 anni	8,9
c) <u>Quota figli</u> di età superiore ai 14 anni	5.-
d) <u>Quota figli</u> di età da 21 a 24 anni	1,6

2) per il personale in quiescenza:

7,5

---

30,5

---



Scala mobile

(nell'ipotesi di un aumento dell'indice pari al 4%)

1) per il personale in attività	
a) sulle prime 40.000 mensili di stipendio (indennità speciale di Lire 1.600 mensili)	23.-
2) per il personale in quiescenza;	
a) sulle prime 32.000 lire mensili della pensione (indennità speciale di L. 1.280)	7,1
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
	30,1
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
TOTALE GENERALE	60,6
	=====

Raffronto fra il trattamento mensile lordo attuale e quello nuovo proposto, nell'ipotesi di un dipendente statale dell'ex grado IX con moglie e due figli minorenni a carico, di cui uno di età superiore ai 14 anni, con sede di servizio in Comune con popolazione inferiore ai 600.000 abitanti:

	Stipendio	Quote di aggiun- ta di famiglia	Indennità Speciale	Totale
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
1) Trattamento attuale	67.750	8.740 (a)	-	76.490
2) Nuovo trattamento dal 1° Febr. 1959	67.750	12.740	-	80.490
				<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>
3) Nuovo trattamento dal 1° Luglio 1959 (1)	67.750	12.740	1.600	82.090
				<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>

1) Nell'ipotesi che l'indice generale dei prezzi al consumo si mantenga uguale a quello registrato a tutto il mese di ottobre 1958 - e cioè di 104,2, come risulta dagli allegati A e B -, l'aumento per l'applicazione del congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni sarebbe del 4% (4,2 arrotondato a 4).

*(a) aumento previsto per il personale  
avente diritto alla maggiorazione  
prevista dal decreto n. 1331 del 1948*

## PREZZI AL CONSUMO

TAV. 10-3 — NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO (\*)

CLASSI E CATEGORIE

BASE 1953 = 100

CLASSI E CATEGORIE	1956	1957	1957				1958								
	Media Indici mensili		Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set
<b>INDICI PER CLASSI DI CONSUMI</b>															
Generi alimentari, bevande, tabacchi . . . . .	111,2	111,1	111,1	112,0	112,9	113,9	114,0	113,3	113,8	115,2	116,3	117,2	116,8	116,4	115,9
Prodotti tessili e affini . . . . .	99,0	101,4	101,9	102,2	102,3	102,3	102,3	102,3	102,2	102,2	101,9	101,8	101,7	101,6	101,4
Articoli igienici e sanitari . . . . .	98,8	99,5	99,5	99,6	99,5	99,6	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,9
Mobili, utensili e art. uso domestico . . . . .	104,8	104,4	104,5	104,5	104,4	106,4	106,4	106,4	106,9	107,3	107,6	107,8	108,0	108,0	108,1
Elettricità, gas e altri combust. . . . .	99,9	101,4	101,2	101,2	101,2	101,3	101,4	101,4	101,3	101,2	101,8	101,2	101,2	101,2	101,2
Veicoli privati . . . . .	101,5	106,1	108,1	108,1	108,5	108,5	108,5	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Abitazione . . . . .	130,5	144,6	145,7	145,7	147,5	147,5	157,9	157,9	157,9	161,7	161,8	161,8	164,6	164,7	164,7
Servizi domestici e affini . . . . .	123,7	131,6	133,0	133,0	135,5	135,5	135,5	139,5	139,5	139,5	141,3	141,3	141,3	143,9	143,9
Trasporti, comun. e pub. esercizi . . . . .	113,1	116,5	116,8	117,8	118,0	118,0	118,0	118,2	118,3	118,3	118,6	118,6	118,6	119,0	119,0
Servizi vari . . . . .	111,0	113,7	113,3	113,9	114,5	114,5	114,6	115,3	115,3	115,5	115,7	114,7	113,7	113,9	114,3
<b>INDICE GENERALE . . . . .</b>	<b>106,8</b>	<b>110,2</b>	<b>110,3</b>	<b>110,9</b>	<b>111,5</b>	<b>112,2</b>	<b>112,5</b>	<b>112,3</b>	<b>112,4</b>	<b>113,4</b>	<b>114,1</b>	<b>114,5</b>	<b>114,2</b>	<b>114,1</b>	<b>113,8</b>
<b>INDICI PER CATEGORIE</b>															
Pane e derivati . . . . .	103,1	103,3	103,6	103,5	103,6	103,7	103,7	103,8	103,9	103,9	104,1	104,1	104,1	104,2	104,2
Carni . . . . .	106,6	114,9	116,0	116,3	116,7	117,0	117,7	117,6	117,5	118,0	117,8	117,9	118,0	117,9	117,8
Pesci . . . . .	110,6	112,6	112,9	112,7	112,6	116,8	116,2	114,8	117,6	117,7	113,7	114,9	116,0	115,0	114,7
Grassi . . . . .	134,9	121,2	118,1	117,8	116,5	114,1	112,9	111,6	110,3	109,7	109,6	109,6	109,8	110,0	111,5
Latte, prodotti caseari, uova . . . . .	100,8	100,1	102,0	104,7	107,1	107,8	105,6	99,2	97,1	96,5	96,3	97,8	98,5	99,5	101,5
Legumi e ortaggi freschi . . . . .	126,4	118,8	114,8	112,6	110,7	112,8	113,9	114,8	116,7	126,3	127,4	129,0	124,8	119,5	117,3
Frutta fresca e secca . . . . .	126,6	135,6	133,8	143,2	152,2	158,5	160,4	162,1	164,4	167,7	171,5	175,0	173,2	172,0	164,1
Zucchero e marmellata . . . . .	99,5	96,4	96,7	96,6	96,6	96,7	96,7	96,6	96,7	96,6	96,6	96,7	96,7	96,7	96,6
Altri generi alimentari . . . . .	99,3	100,6	100,6	101,1	101,3	101,2	101,1	101,2	101,3	101,3	101,3	101,2	101,0	100,9	100,6
Nervini, bevande, tabacchi . . . . .	111,1	111,3	111,1	111,0	111,4	112,1	112,9	113,0	113,6	116,7	120,6	121,6	121,4	121,2	121,3
Articoli di vestiario . . . . .	101,0	104,3	105,2	105,9	106,1	106,1	106,3	106,3	106,3	106,4	106,1	106,0	105,7	105,7	105,4
Biancheria personale . . . . .	95,9	96,9	97,1	97,2	97,2	97,1	97,1	97,1	96,9	96,8	96,5	96,4	96,4	96,3	96,1
Calzature . . . . .	99,6	99,9	100,0	100,1	100,0	100,1	99,9	100,0	99,9	99,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
Accessori dell'abbigliamento . . . . .	98,9	103,5	104,0	104,4	104,4	104,5	104,7	104,7	104,6	104,2	103,3	103,1	102,9	102,6	102,4
Biancheria da casa . . . . .	99,5	102,7	103,2	103,4	103,6	103,7	103,4	103,4	103,3	103,2	103,0	103,0	102,9	102,8	102,8
Articoli da toilette . . . . .	93,4	94,1	94,2	94,3	94,3	94,5	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	95,0	95,3	95,4	95,6
Detersivi, sapone da bucato, ecc . . . . .	99,8	101,1	101,1	101,2	101,1	101,2	101,8	101,8	101,7	101,1	101,1	101,1	101,2	101,2	101,1
Medicinali e articoli sanitari . . . . .	100,2	100,5	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,7	100,7	100,8
Mobili e apparec. elettrodomestici . . . . .	98,4	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8
Vasellame, cristalleria, pentolame . . . . .	99,7	103,3	103,4	103,4	103,4	103,7	103,9	103,8	103,7	103,8	103,6	103,7	103,6	103,6	103,5
Articoli cartolerari . . . . .	107,4	112,1	113,0	113,0	113,0	118,6	118,7	118,8	118,7	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,8
Giocattoli ed articoli vari . . . . .	109,6	106,7	106,0	105,9	105,8	105,7	105,8	105,4	107,2	108,7	109,9	110,5	110,9	111,0	111,4
Energia elettrica . . . . .	101,7	103,3	103,3	103,3	103,4	103,5	103,7	103,8	103,8	103,8	103,7	103,7	103,7	103,8	103,8
Gas . . . . .	92,6	93,1	92,8	92,6	92,2	92,1	92,2	91,9	91,6	91,7	92,9	92,6	92,7	92,5	92,3
Combustibili solidi . . . . .	104,3	107,6	106,7	107,0	107,2	107,9	108,2	108,1	107,9	107,2	106,6	106,2	105,9	106,0	106,2
Altre spese per combustibili . . . . .	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Acquisto, manut. riparaz. veicoli . . . . .	101,6	107,0	107,0	107,0	107,7	107,7	107,7	107,6	107,6	107,6	107,5	107,5	107,5	107,5	107,5
Carburanti e lubrificanti . . . . .	101,3	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7	109,7
Affitti . . . . .	132,2	147,6	148,7	148,7	150,7	150,7	162,2	162,2	162,2	166,5	166,5	166,5	169,6	169,6	169,6
Acqua potabile . . . . .	116,2	118,2	119,2	119,2	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,8	119,8	119,8	120,9	120,9
Servizi connessi con l'abitazione . . . . .	120,9	130,3	131,7	131,7	132,7	132,7	132,7	136,3	136,2	136,2	139,0	139,0	139,0	144,5	144,5
Servizi domestici e sostitutivi . . . . .	123,9	131,7	133,1	133,1	135,7	135,7	135,7	139,7	139,7	139,7	141,5	141,5	141,5	143,9	143,9
Trasporti e servizi accessori . . . . .	113,1	118,7	119,2	119,5	119,5	119,5	119,6	119,7	119,8	119,8	120,2	120,2	120,3	120,3	120,6
Comunicazioni . . . . .	106,0	107,9	106,0	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
Alberghi e pubblici esercizi . . . . .	114,8	116,8	117,2	117,2	117,6	117,6	117,6	118,0	118,0	118,0	118,3	118,3	118,3	119,0	118,9
Spese per servizi personali . . . . .	107,3	109,5	109,8	109,9	109,9	110,0	110,2	110,4	110,5	110,7	110,8	110,9	111,2	111,1	111,2
Spese culturali e ricreative . . . . .	131,5	135,7	133,5	136,0	136,3	138,3	138,3	140,6	140,8	140,9	141,6	137,3	132,4	133,3	134,8
Altre spese . . . . .	100,0	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2

(\*) Per il metodo di calcolo cfr. nota a pag. 96 del Bollettino mensile di statistica n. 11 - novembre 1957 e, per maggiori ragguagli sulla struttura e sulla composizione degli indici vedasi: ISTAT, Numeri Indici dei prezzi - Base 1953 = 100 - Metodi e Norme - Serie A - N. 2, ottobre 1957.

100/ . . . . . 113 113 114 114 114 114 112 112

(\*) Gli indici riportati nelle Tavole 10-4 e 10-5 costituiscono il risultato di una nuova elaborazione; essa riguarda infatti l'aggregato di beni e servizi che formano oggetto di transazioni dal settore delle imprese al settore delle famiglie, inteso, quest'ultimo, come settore del consumo finale.

L'aggregato di cui trattasi si distingue da quello considerato in quanto esso concerne l'ammontare dei beni e dei servizi acquistati sul mercato dall'insieme della popolazione italiana e non l'ammontare supposto acquistato da una famiglia tipica di lavoratori cui si riferisce l'indice del costo della vita.

Il nuovo indice è basato sui prezzi al consumo di 267 beni e servizi, rilevati secondo le medesime modalità adottate per i prezzi utilizzati ai fini degli indici del costo della vita.

L'elaborazione procede calcolando in primo luogo l'indice di ciascun articolo per ciascuno dei capoluoghi di provincia per ottenere quindi la media aritmetica semplice degli indici dei diversi comuni.

Gli indici di ordine superiore vengono calcolati con la media aritmetica ponderata degli indici di ordine inferiore.

I pesi dei vari indici sono calcolati in base al valore, ai prezzi di mercato, dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori, esclusi i consumi degli autoproduttori.

I dati di ponderazione si riferiscono ai consumi dell'anno 1953, base dell'indice. Per più ampi ragguagli sulla struttura e la composizione dei suddetti indici vedasi: ISTAT - « Numeri Indici dei prezzi base 1953 = 100 » - Metodi e Norme - Serie A - N. 3, Roma 1957.

Segue TAV. 10-8 — NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO (\*)  
 PRINCIPALI PRODOTTI E SERVIZI  
 BASE 1953 = 100

PRODOTTI E SERVIZI	1956	1957	1957				1958								
	Medie Indici mensili		Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set
<b>GENERI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI</b>															
Pane . . . . .	104,1	102,9	103,4	103,3	103,4	103,7	103,7	103,8	103,9	103,9	104,1	104,1	104,2	104,3	104,3
Farina di frumento . . . . .	104,7	104,3	104,5	104,4	104,3	104,3	104,2	104,2	104,3	104,3	104,3	104,4	104,4	104,4	104,4
Farina di granoturco . . . . .	100,5	100,6	100,8	100,8	100,7	100,7	100,5	100,5	100,4	100,3	100,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Pasta . . . . .	103,7	105,7	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	105,5	105,6	105,6	105,6	105,6	105,5	105,5	105,5
Riso . . . . .	100,5	102,4	103,7	103,7	103,3	103,7	104,0	104,8	105,7	105,9	106,5	107,0	107,3	107,3	107,0
Carne bovina senz'osso . . . . .	111,7	119,5	121,8	122,1	122,5	122,7	123,0	122,8	122,6	122,7	122,9	123,2	123,6	123,6	123,4
Carne suina . . . . .	117,7	120,7	122,0	122,0	122,5	122,1	122,9	123,6	124,2	124,8	124,7	124,6	124,6	124,7	125,1
Mortadella . . . . .	103,0	103,0	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,1
Prosciutto . . . . .	114,2	115,6	115,5	115,8	116,1	116,1	116,5	117,0	117,0	117,0	117,3	117,3	117,4	117,5	117,7
Salame . . . . .	103,8	104,5	104,6	104,6	104,7	104,7	104,9	104,9	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,8	104,6
Pesce fresco . . . . .	119,8	122,9	123,8	123,2	123,1	130,7	129,7	127,2	132,1	132,3	125,1	127,2	127,5	127,5	127,0
Baccalà bagnato . . . . .	103,8	104,3	103,8	104,8	105,3	105,5	105,8	105,7	105,7	105,5	105,6	105,5	105,4	105,4	105,4
Olio d'oliva . . . . .	166,4	141,5	136,8	136,1	133,1	128,3	126,0	124,3	122,8	121,5	121,6	121,7	121,6	121,5	121,7
Olio di semi . . . . .	124,3	117,0	112,6	112,0	111,6	111,9	111,9	111,0	109,9	109,4	108,7	108,6	108,4	108,9	108,6
Lardo . . . . .	126,8	114,8	111,4	110,9	110,3	108,6	107,1	105,8	104,8	104,5	104,3	103,8	103,8	103,6	103,5
Strutto . . . . .	124,9	118,0	115,6	115,8	115,4	115,1	113,7	113,2	112,6	112,2	111,6	111,5	111,3	112,2	111,3
Burro . . . . .	100,8	98,6	98,1	98,4	98,5	98,0	97,6	98,8	95,6	95,8	95,5	95,7	96,5	97,2	101,7
Latte . . . . .	101,1	104,1	104,2	104,7	105,1	105,4	105,3	105,6	105,8	105,7	105,5	105,5	105,5	105,7	105,8
Parmigiano . . . . .	98,9	94,4	93,9	94,5	95,0	95,1	95,2	95,3	95,2	95,2	95,4	95,8	96,1	96,5	96,8
Pecorino . . . . .	106,8	105,6	105,3	105,5	105,8	106,0	106,2	106,5	106,4	106,4	106,3	106,6	106,4	106,4	106,6
Provolone . . . . .	101,1	100,8	100,7	100,9	100,7	100,6	101,1	101,3	101,4	101,3	101,1	101,2	100,9	100,9	100,9
Uova . . . . .	101,9	97,5	105,0	113,6	121,8	123,5	114,9	91,2	83,3	81,2	80,4	84,8	88,1	91,2	98,2
Fagioli secchi . . . . .	88,7	88,0	87,8	91,0	93,6	93,8	93,9	94,2	94,7	95,5	96,9	97,1	97,1	96,7	94,4
Patate . . . . .	115,0	101,1	94,9	100,4	102,9	104,8	105,7	106,8	109,4	122,3	148,4	157,9	128,3	109,6	102,6
Legumi freschi . . . . .	123,8	117,3	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	126,0	142,6	129,6	131,3	131,8
Ortaggi . . . . .	132,3	122,2	121,2	117,2	113,9	116,5	117,9	119,0	121,0	132,2	126,4	124,7	126,2	122,0	120,3
Agrumi . . . . .	115,1	127,7	132,0	139,2	138,1	135,8	134,3	135,6	140,1	146,7	147,4	148,5	149,4	149,6	148,7
Frutta fresca . . . . .	127,2	142,4	139,7	153,5	168,4	178,2	179,9	182,2	184,6	185,5	202,4	198,6	196,1	181,9	181,9
Frutta secca . . . . .	130,4	129,5	126,3	130,7	135,6	143,3	144,2	145,2	146,4	147,6	148,1	148,0	147,9	147,9	145,9
Zucchero . . . . .	98,6	94,8	95,2	95,0	95,0	95,1	95,1	95,0	95,0	94,9	94,9	95,0	95,0	95,0	94,9
Marmellata . . . . .	104,5	106,2	105,9	106,0	106,2	106,4	106,9	107,0	107,1	107,3	107,3	107,4	107,4	107,4	107,4
Conserva di pomodoro . . . . .	81,7	87,8	88,1	89,6	90,2	90,4	90,1	90,2	90,4	90,4	90,1	90,1	89,8	89,5	88,3
Caffè tostato . . . . .	117,6	117,6	117,5	117,5	117,7	117,5	117,7	117,7	117,6	117,5	117,8	117,5	117,4	117,4	117,3
Surrogato di caffè . . . . .	102,5	106,3	107,2	107,3	107,5	107,8	108,5	108,5	108,8	108,9	109,1	109,2	109,2	109,3	109,4
Vino . . . . .	115,4	114,1	112,1	111,7	113,1	115,5	117,8	119,8	121,0	132,5	145,4	148,7	147,6	146,7	146,7
<b>PRODOTTI TESSILI E AFFINI</b>															
Tessuti per abiti . . . . .	101,1	104,6	105,5	106,3	106,5	106,5	106,7	106,7	106,8	106,8	106,5	106,4	106,1	106,1	105,8
Articoli di vestiario confezionati . . . . .	99,2	99,7	99,9	99,9	100,1	100,1	100,0	100,2	100,0	100,0	99,8	99,7	99,5	99,5	99,5
Tellerie per biancheria personale . . . . .	99,9	103,6	104,1	104,5	104,6	104,8	104,9	104,9	104,9	104,7	104,6	104,5	104,4	104,4	104,4
Bia: cherla confezionata . . . . .	99,4	101,3	101,7	101,8	101,5	101,5	101,6	101,6	101,6	101,6	101,5	101,4	101,6	101,4	101,4
Calze uomo . . . . .	98,8	99,2	99,4	99,5	99,5	99,5	99,6	99,9	99,9	99,8	99,6	99,5	99,7	99,7	99,6
Calze nylon donna . . . . .	83,1	80,1	79,4	79,0	78,8	78,5	77,7	77,8	76,7	76,5	75,6	75,4	75,0	74,9	74,5
Maglieria . . . . .	100,4	103,1	102,6	104,0	104,7	104,9	104,9	105,0	104,9	104,8	104,8	104,7	104,6	104,6	104,3
Calzature uomo . . . . .	99,2	99,7	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,7	99,7	99,7	99,6	99,7	99,7	99,7
Calzature donna . . . . .	100,0	100,3	100,3	100,4	100,3	100,4	100,3	100,4	100,4	100,3	100,3	100,2	100,2	100,2	100,2
Filati di lana . . . . .	96,1	101,4	102,3	102,9	103,0	103,0	103,0	102,8	102,6	101,7	100,3	99,8	99,8	99,3	99,0
Cappelli . . . . .	103,7	106,4	106,5	106,8	107,0	107,2	107,6	107,8	108,6	108,1	108,1	108,1	108,0	108,1	108,1
Tela per lenzuola . . . . .	99,6	103,3	103,9	104,2	104,4	104,7	104,2	104,1	104,0	103,8	103,7	103,6	103,6	103,4	103,3
Tela per tovagliato . . . . .	99,5	102,3	102,7	103,0	103,1	103,1	102,9	102,9	102,9	102,9	102,7	102,7	102,5	102,5	102,5
<b>ARTICOLI IGIENICI E SANITARI</b>															
Lamette per barba . . . . .	99,2	99,6	99,6	99,8	100,2	100,2	100,8	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3
Sapone da bucato . . . . .	95,6	97,2	97,2	97,3	97,3	97,3	97,4	97,3	97,0	97,0	97,0	96,9	96,9	96,9	96,6
Cotone idrofilo . . . . .	98,3	98,0	97,9	97,8	97,9	98,1	98,0	98,0	97,9	98,1	97,9	98,1	98,1	98,1	98,1
<b>MOBILI, UTENSILI E ARTICOLI VARI DI USO DOMESTICO</b>															
Mobili e articoli di arredamento . . . . .	99,6	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9	93,9
Mater. elettr. e appar. elettrodom. . . . .	100,1	98,9	96,9	96,7	97,0	97,1	97,0	97,2	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3
Piatti . . . . .	92,4	82,2	92,1	92,1	92,0	92,1	92,3	92,3	92,3	92,3	92,2	92,1	92,0	92,0	92,0
Pentolame di alluminio . . . . .	101,5	103,3	108,6	108,7	108,7	109,2	109,4	109,4	109,1	108,2	109,0	109,1	109,1	109,1	108,8
Articoli di cancelleria . . . . .	100,5	102,5	102,7	102,8	102,9	103,1	103,1	103,3	103,2	103,2	103,2	103,3	103,4	103,4	103,4
Gioiattoli . . . . .	103,0	97,5	96,7	96,7	96,7	96,7	96,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
<b>ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI</b>															
Energia elettrica per illuminazione . . . . .	100,4	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,6	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7	100,7
Gas di erogazione . . . . .	98,3	98,7	98,1	97,6	96,9	96,8	96,9	96,4	96,1	96,4	96,2	95,7	95,8	95,5	95,3
Carbone vegetale . . . . .	103,0	105,6	105,3	105,8	105,7	106,0	106,1	106,1	106,3	106,3	106,4	106,4	106,2	106,2	106,4
Legna da ardere . . . . .	104,0	105,5	104,4	104,8	104,9	105,7	105,9	105,8	105,2	104,6	103,9	103,4	103,2	103,3	103,7
<b>VEICOLI PRIVATI</b>															
Acquisto di auto . . . . .	91,1	97,3	97,6	97,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6	100,6
Benzina . . . . .	101,7	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9	110,9
<b>SERVIZI DOMESTICI E AFFINI</b>															
Manutenzione impianti domestici . . . . .	119,6	125,8	126,8	126,8	128,8	128,9	128,9	129,3	129,2	129,2	129,7	129,7	129,7	131,9	131,9
Domestica . . . . .	129,9	141,4	141,2	141											



Indice generale dei prezzi al consumo  
(Istat)

Anni e mesi	Indice generale	
	1953=100	giugno 1956=100
<u>1956</u> - <u>Giugno</u>	<u>108,8</u>	<u>100,0</u>
Luglio	108,8	100,0
Agosto	108,9	100,1
Settembre	109,1	100,3
Ottobre	108,9	100,1
Novembre	109,2	100,4
Dicembre	109,8	100,9
<u>Media II sem. 1956</u>	<u>109,1</u>	<u>100,3</u>
<u>1957</u> - Gennaio	110,2	101,3
Febbraio	109,8	100,9
Marzo	109,5	100,6
Aprile	109,3	100,5
Maggio	109,3	100,5
Giugno	109,3	100,5
Luglio	109,9	101,0
Agosto	110,0	101,1
Settembre	110,3	101,4
Ottobre	110,9	101,9
Novembre	111,5	102,5
Dicembre	112,5	103,4
<u>Media 1957</u>	<u>110,2</u>	<u>101,3</u>
<u>1958</u> - Gennaio	112,5	103,4
Febbraio	112,3	103,2
Marzo	112,4	103,3
Aprile	113,4	104,2
Maggio	114,1	104,9
Giugno	114,5	105,2
Luglio	114,2	105,0
Agosto	114,1	104,9
Settembre	113,8	104,6
Ottobre	113,1	104,0
<u>Media gen.-ott. 1958</u>	<u>113,4</u>	<u>104,2</u>



El Presidente  
de la Republica de Mexico

Salte Amado  
John M. ...

23

amortiz. para ...  
para 600,000 worth  
ppl. - 431000 por 100 (125)  
569000 (6000) a 1500

part. pte. ...  
amort. (320,000)  
part. pte. ...  
part. pte. ...  
7,550  
5,280  
3,485  
3,920  
1,700  
7,500  
29,235

amortiz. de 250 k  
part. pte. ...  
part. pte. ...  
en parte de pte. 30

869000 X 9.000  
5121

600000  
431000  
1501000 X 3.000  
4503000  
4600

5225  
39060  
6000



**CISL**

Nel potenziamento  
del Sindacato CISL  
Difesa - Esercizio, la  
sicurezza dell'av-  
venire nella libertà

SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI M.D.E.

MINISTERO DIFESA ESERCITO

SECRETARIA NAZIONALE <b>C.I.S.L. M.D.E.</b>
<b>03795</b> - <b>6.IV.59</b>
SECRETARIA NAZIONALE

ROMA, li

VIA LIVENZA, 7 - TELEF. 865.126

posta al foglio N.

del

OGGETTO: Fonogramma a mano

ECCELLENZA PROF. ANTONIO SEGNI  
PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI  
= ROMA =

SEGRETERIA NAZIONALE SINDACATO DIFESA ESERCITO RIUNITA  
ESAME VERTENZA PUBBLICI DIPENDENTI MENTRE RITIENE POSITIVO  
QUANTO GIA' ACCETTATO REPUTA INDIFFERIBILE ACCOGLIMENTO RI-  
CHIESTE CONCERNENTI STATO GIURIDICO SALARIATI ET TERZA QUALI  
FICA RUOLI AGGIUNTI STOP

MANCATA ACCETTAZIONE PREDETTE ANNOSE QUESTIONI RIGUARDANTI  
CATEGORIE PIU' DEPRESSE INASPRIREBBE GIA' DIFFUSO VIVO MALCON-  
TENTO RENDENDO INEVITABILE RICORSO AGITAZIONE SINDACALE STOP



GALLETTI SEGRETARIO GENERALE



117000

25

1280 x 12

---

256  
128

---

15360 x 44

---

10752  
6144

---

42192

Art. 1

Per le imposte dirette relative ad accertamenti o rettifiche notificati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora divenuti definitivi alla data medesima, gli uffici procedono entro due mesi dalla data suddetta alla formazione di un ruolo straordinario iscrivendo la differenza fra le somme già eventualmente iscritte a titolo provvisorio e quelle pari:

a) ad un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'Ufficio;

b) alla metà dell'imposta corrispondente all'imponibile e al maggiore imponibile accertato dalla Commissione tributaria di primo grado;

c) ai due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'art. 33 della legge 11 gennaio 1951 n. 25 si applicano ai contribuenti che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge dichiarino i redditi conseguiti a tutto il 31 dicembre 1958 o per i soggetti tassabili in base a bilancio quelli relativi agli esercizi chiusi fino a tale data, dei quali sia stata omessa la dichiarazione o rettifichino in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio.

Le disposizioni di cui all'art. 33 della legge citata si applicano anche ai contribuenti soggetti alle imposte sulle società e sulle obbligazioni afferenti i suddetti bilanci sempre che entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge i contribuenti stessi presentino le dichiarazioni omesse o integrino quelle a suo tempo presentate e versino in Tesoreria l'ammontare delle imposte dovute.

ROMA TENAX

C. FABRIANO



Art. 3

Il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per le annualità arretrate è iscritto a ruolo e riscosso in 12 rate bimestrali uguali. Rimane ferma la facoltà dell'Intendenza di finanza di autorizzare l'emissione di ruoli straordinari.

Art. 4

I termini previsti dagli artt. 39 e 40 della legge 11  
gennaio 1951 n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 1959.

STUDIO TENAX

LABRIANO

Art. 5

I contribuenti che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle formalità ed oneri prescritti dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i relativi tributi comprese le eventuali imposte complementari e supplementari dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi, sono esonerati dal pagamento delle soprattasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime.



## Art. 6

Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, di successione, sull'asse ereditario globale netto, nonchè dei diritti catastali in dipendenza di successioni apertesì o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Nelle controversie relative all'omesso o insufficiente pagamento di un tributo per causa diversa dalla determinazione del valore venale di un bene, i contribuenti possono, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pagare il tributo in contestazione, nonchè un dodicesimo del massimo della sanzione pecuniaria risultante dall'accertamento. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Se sulla contestazione sia già intervenuta l'ordinanza dell'Intendenza di finanza o il decreto del Ministro per le finanze, l'azione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione è estinta col pagamento del tributo in contestazione maggiorato della metà della pena pecuniaria inflitta.

Il pagamento effettuato a norma dei due commi precedenti esclude qualsiasi ulteriore contestazione sulla sussistenza dell'infrazione e sull'obbligo del pagamento del tributo.

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1958.



Art. 7

Se il pagamento del tributo sia dovuto in relazione alla inosservanza di alcuna delle formalità richieste dagli articoli 13 della legge 19 giugno 1940 n. 762 e seguenti del relativo regolamento, il contribuente ha facoltà di pagare, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un quarto della sola imposta in contestazione purchè entro il termine stesso provveda a regolarizzare la propria posizione mediante il rilascio dei mandati o la istituzione dei registri previsti dalle citate disposizioni.

Per le contestazioni relative all'ipotesi di cui al precedente comma, già pendenti all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria cui sia stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento del tributo, provvede ad accertare la intervenuta regolarizzazione e ad archiviare il relativo contesto.

RC - ENAX  
FABRIANO

Art. 8

X I contribuenti che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge paghino le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovute e per qualsiasi motivo non versate tempestivamente, sono esonerati dal pagamento della indennità di mora e delle pene pecuniarie in cui siano incorsi anteriormente al 31 dicembre 1958.

Le pene pecuniarie contemplate dal presente articolo sono soltanto quelle classificate tali dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

X Anche per l'imposta di registro cui  
pene pecuniarie la misura identica



## Art. 9

I contribuenti che entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge dichiarino ai fini dell'imposta generale sull'entrata dovuta a norma "degli artt. 83 e segg. del regolamento approvato con R.D. 26 gennaio 1940 n. 10 e dei decreti ministeriali emanati in base all'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944 n. 348 e successive modifiche ed integrazioni", le entrate conseguite negli anni 1951 e seguenti delle quali sia stata omessa la dichiarazione o rettifichino in aumento le dichiarazioni precedentemente presentate e paghino l'imposta dovuta in base a tale dichiarazione o rettifica sono esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma l'Ufficio può procedere ad ulteriore rettifica dell'entrata dichiarata solo se l'entrata effettivamente percetta dal contribuente superi di almeno il 50% quella dichiarata.

Ove alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato l'accertamento dell'entrata non dichiarata o sia stata rettificata la dichiarazione presentata dal contribuente, l'Ufficio ha facoltà di consentire un abbuono non superiore alla metà dell'entrata accertata dall'Ufficio stesso. L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Ufficio cesserà al compimento dell'anno dall'entrata in vigore della presente legge.

I contribuenti che, per non aver osservato una formalità prescritta dalle leggi sulle imposte di fabbricazione, siano passibili di una multa o di una ammenda, possono, entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, versare al competente UTIF una somma pari ad un decimo del massimo della pena irrogabile. Il pagamento estingue il reato.

Se l'inosservanza della formalità comporta, oltre all'applicabilità della multa o dell'ammenda, il pagamento del tributo, l'estinzione del reato è condizionata al pagamento, oltre che del decimo della multa o dell'ammenda, del decimo dell'imposta.

Per l'omesso o insufficiente pagamento del tributo derivante da causa diversa da quelle previste nei commi precedenti e per la quale è prevista l'applicazione di una multa od ammenda, sola o congiunta con la sopratassa o la pena pecuniaria, il pagamento effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dell'imposta e di una somma pari ad un sesto del massimo della multa o dell'ammenda irrogabile estingue il reato.



## REGOLAMENTAZIONE SCATTI

- 1) -La determinazione dello stipendio e della pensione spettanti al I/7/1959 al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento <sup>autonomo</sup> si effettua applicando le norme vigenti in materia di aumenti periodici e considerando come esitenti alla data di assunzione in servizio, le tabelle di stipendio in atto.  
Il periodo di servizio non di ruolo si considera, al fine di cui sopra, come servizio di ruolo.
  - 2) - Ai salariati delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e' attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1959 la paga iniziale della categoria cui appartengono, prevista dalle tabelle di cui al D.P.R. II gennaio 1956, n. 19, incrementata di tanti aumenti quanti sono i bienni di servizio prestati anteriormente al 1° luglio 1956, nelle posizioni di ruolo e non di ruolo.
  - 3) - Al personale ex salariato, nominato all'impiego non di ruolo anteriormente al 1° luglio 1956, lo stipendio da assegnare al 1° luglio 1959 e' quello immediatamente superiore alla paga che ciascuno avrebbe conseguito nella posizione di salariato, tenuto anche conto dell'eventuale servizio non di ruolo di cui al precedente numero 2.
  - 4') Analogo criterio viene applicato nei confronti degli impiegati non di ruolo passati a categoria superiore e al personale passato dalla posizione comunque non di ruolo a quella di ruolo transitorio, ora aggiunto, o da questi al ruolo organico in data anteriore al 1° luglio 1956.
  - 5) - I Ministri interessati provvederanno con propri decreti alla equiparazione con le qualifiche in vigore, dei gradi e qualifiche dei cessati ordinamenti.
  - 6) - I nuovi criteri di cui ai punti precedenti sono estesi al personale degli Enti Locali, parastatali e sanatoriali.
  - 7); - E' fatto salvo, comunque, lo stipendio o paga eventualmente piu' favorevole gia' attribuiti in applicazione di leggi precedenti.
-



## REGOLAMENTAZIONE SCATTI

1) - La determinazione dello stipendio e della pensione spettanti al 1/7/1959 al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, si effettua applicando le norme vigenti in materia di aumenti periodici e considerando come esistenti alla data di assunzione in servizio, le tabelle di stipendio in atto.

Il periodo di servizio non di ruolo si considera, al fine di cui sopra, come servizio di ruolo.

2) - Ai salariati delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1959 la paga iniziale della categoria cui appartengono, prevista dalle tabelle di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, incrementata di tanti aumenti quanti sono i bienni di servizio prestati anteriormente al 1° luglio 1956, nelle posizioni di ruolo e non di ruolo.

3) - Al personale ex salariato, nominato all'impiego non di ruolo anteriormente al 1° luglio 1956, lo stipendio da assegnare al 1° luglio 1959 è quello immediatamente superiore alla paga che ciascuno avrebbe conseguito nella posizione di salariato, tenuto anche conto dell'eventuale servizio non di ruolo di cui al precedente n. 2. -

4) - Analogo criterio viene applicato nei confronti degli impiegati non di ruolo passati a categoria superiore e al personale passato dalla posizione comunque non di ruolo a quella di ruolo transitorio, ora aggiunto, o da questi al ruolo organico in data anteriore al 1° luglio 1956.

5) - I Ministri interessati provvederanno con propri decreti alla equiparazione con le qualifiche in vigore, dei gradi e qualifiche dei cessati ordinamenti.

6) - I nuovi criteri di cui ai punti precedenti sono estesi al personale degli enti locali, parastatali e sanatoriali.

7) - E' fatto salvo, comunque, lo stipendio o paga eventualmente più favorevole già attribuiti in applicazione di leggi precedenti;

Miglioramento delle quote di aggiunta  
di famiglia

miliardi

1° ipotesi

a) personale in attività

- lire 2.000 mensili lorde per i figli di età superiore ai 14 anni, con estensione della quota per i figli studenti universitari, nonché per il coniuge e per i genitori a carico, e lire 1.500 mensili lorde per i figli di età inferiore ai 14 anni

41,200

b) personale in quiescenza

- quote di lire 2.000 mensili lorde per il coniuge e per ogni figlio a carico

15,000

Totale onere

56,200  
=====

2° ipotesi

a) personale in attività

- lire 2.000 mensili lorde per i figli di età superiore ai 14 anni, con estensione della quota per i figli studenti universitari, e lire 1.500 mensili lorde per i figli di età inferiore ai 14 anni nonché per il coniuge e per i genitori a carico

37,200

b) personale in quiescenza

- quote di lire 1.500 mensili lorde per il coniuge e per ogni figlio a carico

11,250

Totale onere

48,450  
=====

3° ipotesi

a) personale in attività

- lire 1.500 mensili lorde per ogni persona a carico (coniuge, figli e genitori), con estensione delle quote per i figli maggiorenni studenti universitari

34,500

b) personale in quiescenza

- quote di L. 1.200 mensili lorde per il coniuge e per ogni figlio a carico

9,000

Totale onere

43,500  
=====



*Statali*

*R*



# RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

POSIZIONE N. ....

DIVISIONE N. ....

## OGGETTO

*1/2*

*Per.*



Pappasentia  
 Coniuge 7.50  
 Lye     sto ill 8.90  
           topm ill 5.00  
 Pennonati 7.50

---

+50% 3 371  
 +50 36 450  
 -  
 +50% 3 371

$\frac{3}{96}$  371  
 96  
 12.00  
 7.

55  
~~46~~  


---

 91

96  
 71  


---

 25



25-3-59

Consiglio dei Ministri

Turchia	40
Giornate	26
Proposte	8
Auto	4
Rai	3-4
Ind. leg	2

78 - Em -  
B.lla -

Allegazioni -

~~Atto~~  
 in unione  
 in Tarb. c  
 Tar -

ISTITUZIONE DI QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER LE PERSONE  
A CARICO (MOGLIE E FIGLI MINORENNI) DEI PENSIONATI

		<u>Onere annuo in miliardi</u>	<u>Onere mensili in miliardi</u>
Soluzione A	Quote di lire 2.000 mensili lorde	15	1,250
"	B Quote di lire 1.200 mensili lorde	9	0,750
"	C Quote di lire 1.000 mensili lorde	7,5	0,625



GRATIFICAZIONE ANNUA A TUTTO IL PERSONALE IN ATTIVITA' ED  
IN QUIESCENZA

Onere in miliardi (1)

A) Gratificazione pari a mezza mensilità dello stipendio o della pensione	41,00
B) Gratificazione pari ad una mensilità di stipendio o di pensione	82,00

(1) L'onere è stato determinato al netto delle maggiori entrate per ritenuta tesoro e per ritenute erariali.

3

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

Soluzioni

Onere annuo  
(in miliardi)

A) <u>Con fascia di lire 40.000 mensili</u> per il personale in attività e di lire <u>32.000</u> per i pensionati:	
- con indice dei prezzi al consumo (nell'ipotesi di un aumento del 4%)	30,10 (1)
- con indice da stabilirsi (nell'ipotesi di un aumento del 5%)	37,62 (2)
- con indice del costo della vita (nell'ipotesi di un aumento del 6%)	45,15 (3)
- per ogni aggiuntiva unità percentua- le dell'indice	7,52
B) <u>Con fascia di lire 50.000 mensili</u> per il personale in attività e di lire <u>40.000</u> per i pensionati:	
- con indice dell'8%	75,25
- per ogni aggiuntiva unità percentua- le dell'indice	9,41

Note

- 1) ferma la percentuale del 4%, l'onere subirebbe un incremento di miliardi 0,752 per ogni mille lire mensili di cui venisse aumentata la corrispondente fascia di retribuzione;
- 2) ferma la percentuale del 5%, l'onere subirebbe un incremento di miliardi 0,940 per ogni mille lire mensili di cui venisse aumentata la corrispondente fascia di retribuzione;
- 3) ferma la percentuale del 6%, l'onere subirebbe un incremento di miliardi 1,130 per ogni mille lire mensili di cui venisse aumentata la corrispondente fascia di retribuzione.

Gli oneri suaccennati si riferiscono all'esercizio finanziario 1959-60 dal quale decorrerebbe l'attribuzione della indennità suddetta. Non è possibile prevedere quale sarebbe l'onere per gli esercizi finanziari successivi, non potendosi conoscere sin da ora lo spostamento che subirà l'indice del costo della vita e la conseguente variazione nella misura dell'indennità.

Sorge quindi il quesito se, ai fini di quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia consentito col provvedimento legislativo istitutivo dell'indennità in questione provvedere alla copertura sulla base dell'onere relativo all'esercizio 1959-60, pur potendo detto onere risultare inferiore a quello relativo agli esercizi successivi. E' pacifico che per questi altri esercizi i mezzi di finanziamento creati col provvedimento non sarebbero più adeguati.

Quando si tratti, come nella specie, di determinare un nuovo continuativo onere di grande rilevanza; è da ritenere che il disposto dell'art. 81 suaccennato sia da interpretare in modo particolarmente rigoroso, nel senso cioè che la copertura debba essere programmata in modo valevole per tutti gli esercizi successivi, tanto più se si considera che i relativi bilanci debbono basarsi unicamente sulle fonti di finanziamento già create, giusta la norma contenuta nello stesso articolo 81 che fa divieto di stabilire nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio.

E' ben vero che attualmente questo rigore di applicazione dell'art. 81 non risponde alla prassi. Ma ciò è in relazione al fatto che l'entità degli oneri continuativi è sempre tale da consentire, sia pure nell'attuale rigidità di bilancio, una



manovra di adattamento nella programmazione del bilancio per ciascun esercizio. Nella specie, si tratta invece di oneri ammontanti a più decine di miliardi i quali andrebbero ad incrementare la parte rigida del bilancio; si consideri infatti che adottando il menzionato sistema di scala mobile, anche con una fascia limitata a 40.000 lire mensili, ogni variazione unitaria percentuale determinerebbe un ulteriore onere di miliardi 7,525 che, col prevedibile progressivo incremento, nel terzo anno ammonterebbe a miliardi 22,575, sempre nell'ipotesi molto ottimistica di una variazione annua limitata al solo 1%.

E' evidente che il maggior onere derivante dall'incremento subito dall'indennità integrativa speciale dopo l'esercizio 1959-60 non avrebbe la necessaria copertura, e ciò in aperto contrasto con la norma costituzionale.

Restano quindi forti dubbi sulla costituzionalità del provvedimento inteso a introdurre il cennato congegno di scala mobile nel sistema retributivo del personale statale.

Altro quesito che potrebbe riguardare il provvedimento è se l'eventuale ricorso al prestito costituisca mezzo idoneo per la copertura, ai fini di quanto previsto dallo stesso articolo 81 quarto comma.

A tale riguardo non può trascurarsi che il gettito del prestito si esaurirebbe entro un periodo di tempo limitato, mentre il provvedimento creerebbe un onere con carattere continuativo

per un tempo indefinito. Venendo quindi a cessare la copertura, non potrebbe considerarsi rispettata la norma costituzionale.

Semmai, e sempre creando una maggiore entrata continuativa per gli esercizi 1959-60 e successivi, una parte dell'eventuale definenda operazione di prestito potrebbe essere utilizzata solo per la copertura dell'onere di pertinenza del corrente esercizio 1958-59.

D'altro canto, l'utilizzazione del gettito di un eventuale prestito non potrebbe ignorare la necessità di sistemare la esposizione dello Stato per i noti così detti oneri pregressi.

4

SOLUZIONE SUGGERITA DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
(compatibilmente alla possibilità di reperire la corrispondente copertura)

Onere annuo  
in miliardi

1) Istituzione di quote di aggiunta di famiglia di lire 1000 mensili lorde per il coniuge e per ogni figlio minorenni a carico del personale in quiescenza	7,50
2) Istituzione a favore del personale in attività ed in quiescenza di una quattordicesima mensilità da corrispondersi, per ogni esercizio, in due rate semestrali, rispettivamente il 1° ottobre ed il 1° aprile	82,00 (1)
3) Suddivisione della tredicesima mensilità in due rate semestrali da corrispondersi, durante l'anno finanziario, rispettivamente, il 16 dicembre ed il 1° luglio	—
<b>Onere annuo complessivo</b>	<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> 89,50

(1) L'onere è stato determinato al netto delle maggiori entrate per ritenuta tesoro e per ritenute erariali.



Vantaggi della soluzione

- Riconoscerebbe ai pensionati il diritto ad un trattamento di famiglia, sia pure con delle quote in misura inferiore a quelle previste per il personale in attività. Il beneficio sarebbe tanto più apprezzato dagli interessati se non venisse contemporaneamente disposto l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale in attività, in quanto verrebbe a diminuire lo scarto tra il trattamento di attività e quello di quiescenza. D'altra parte, risponderebbe anche ad un criterio di equità venire incontro al personale in quiescenza che abbia familiari a carico.
- Con la concessione della 14<sup>a</sup> mensilità, da pagarsi in due rate, e con la suddivisione in altrettante rate della tredicesima mensilità attualmente dovuta in unica soluzione (il 16 dicembre), si assicurerebbe al personale statale in attività ed in quiescenza il godimento di un emolumento quasi trimestrale, o di una mezza mensilità di stipendio o di pensione, nei periodi particolarmente difficili per i bilanci familiari. Infatti, tale emolumento verrebbe corrisposto in occasione delle feste pasquali, delle ferie estive, dell'approssimarsi della stagione invernale e del Natale.
- Con tale soluzione, l'onere per l'esercizio 1958-59 sarebbe limitato all'eventuale rateo per la concessione delle quote di aggiunta di famiglia dei pensionati, mentre l'onere per la 14<sup>a</sup> mensilità graverebbe per intero sull'esercizio 1959-60.
- Il personale, sia in attività che in quiescenza, anziché attendere il 16 dicembre 1959 per riscuotere la 13<sup>a</sup> mensilità ne percepirebbe la metà il 1<sup>o</sup> luglio p.v.; riscuoterebbe il 1<sup>o</sup> ottobre 1959 metà della 14<sup>a</sup> mensilità; il 16 dicembre avrebbe il saldo della 13<sup>a</sup> ed il 1<sup>o</sup> aprile 1960 il saldo della 14<sup>a</sup> mensilità.

Promozioni a ruoli aperti, dopo alcuni anni di grado, dall'ex grado VI° all'ex grado V° (da direttore di divisione a ispettore generale).

L'accoglimento della richiesta di cumulo delle qualifiche di "ispettore generale" e di "direttore di divisione" è in contrasto col principio affermato dalla legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, ed accolto dal Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.L.R. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo il quale a ciascuna qualifica deve necessariamente corrispondere una determinata funzione e responsabilità.

Le funzioni attribuite dal predetto Testo Unico, rispettivamente, agli ispettori generali ed ai direttori di divisione non sono raggugliabili.

Nelle Amministrazioni Centrali dello Stato, il più elevato grado di funzioni e responsabilità attribuite agli ispettori generali rispetto ai direttori di divisione, si manifesta nell'esercizio della vigilanza sugli organi ed uffici inferiori e nel sostituire il direttore generale, e collaborare con lui nell'azione di coordinamento degli uffici dipendenti; nonché nello svolgimento delle funzioni ispettive di maggiore importanza, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare per eliminare gli inconvenienti rilevati. La superiorità di funzione appare più evidente nelle Amministrazioni che hanno uffici decentrati, quali, ad esempio, le Ragionerie centrali, le Intendenze di finanza, le Questure, gli Ispettorati compartimentali del Ministero delle Finanze e dei Lavori Pubblici ecc.

E' da riconoscere che i direttori di ragioneria centrale presso i vari Ministeri, come gli Intendenti di finanza (normalmente equiparati agli ispettori generali), hanno funzioni tipiche e responsabilità autonome -distinte da quelle attribuite ai direttori di divisione- e presiedono uffici composti da più divisioni. Si aggiungano poi le esigenze di elevatezza di grado nelle funzioni ispettive alle ricordate Amministrazioni accentrate e alle altre amministrazioni statali.

Da quanto testè esposto può trarsi la conclusione che, qualora la richiesta venisse accolta, tutti i direttori di divisione dopo breve termine conseguirebbero la promozione a ispettore generale, con conseguenze estremamente gravi sia di ordine funzionale sia di ordine gerarchico.

Non si vede d'altra parte come possa consentirsi ai direttori di divisione la promozione a ruolo aperto nella qualifica di ispettore generale, quando essi non avrebbero poi la possibilità di espletare la nuova funzione, dato che la specifica ed autonoma competenza distintamente spettante ai detti funzionari risulta determinata in relazione alle esigenze di servizio, per le quali sono fissati i relativi posti di organico.

Si aggiungano poi sia gli inconvenienti che deriverebbero dall'inquadramento in una stessa qualifica di parecchi funzionari della medesima anzianità di grado, e sia la maggiore spesa che comporterebbero le rivendicazioni che avanzerebbero immediatamente gli attuali ispettori generali, promossi a ruolo chiuso, per il riconoscimento di una maggiore anzianità ai fini del trattamento economico nel grado.



Tutto ciò a prescindere dall'immane riflesso che l'accolgimento del ruolo aperto per i coefficienti 500 e 670 avrebbe nel campo della scuola. I professori di ruolo A, che ora terminano la loro carriera al coefficiente 500 (ex grado VI) chiederebbero di poter pervenire, sempre a ruolo aperto, al coefficiente 670; i professori di ruolo B invocherebbero il mantenimento del rapporto di 9/10 con quelli di ruolo A, e quindi l'adozione di un nuovo e più elevato coefficiente per la loro carriera, e così via fino ai maestri elementari.

Anche i militari potrebbero essere indotti a chiedere l'unificazione dei gradi di colonnello e di generale di brigata.

Non è agevole di determinare esattamente il maggiore onere per il bilancio dello Stato, che recherebbe l'attuazione della richiesta in parola, ma può senz'altro affermarsi che si tratta di una maggiore spesa di ingente entità.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene assolutamente impossibile di assentire alla proposta della DIRSTAT.

Fernando Cambroni  
Ministro del Bilancio e del Tesoro

U

1/3

PROBLEMA DEGLI STATALI

1000 000



*Fernando Cambroni*  
*Ministro del Bilancio e del Tesoro*

2

RICHIESTA DELL'ON. LE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
INTESA A CONOSCERE IL NUMERO DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE  
STATALE A SECONDA DELLE DIVERSE COMPOSIZIONI.

- - - -

Non esiste attualmente una statistica nel senso  
richiesto.

La rilevazione effettuata al 30 novembre 1954 dal-  
l'Istituto Centrale di Statistica, i cui risultati si conob-  
bero soltanto nel 1956, ha reso noto, tra l'altro:

- il numero dei dipendenti coniugati, senza però  
distinguere il caso di coniugi entrambi dipendenti statali  
dai restanti casi;

- il numero dei dipendenti con persone a carico  
ai fini dell'attribuzione delle quote di aggiunta di fami-  
glia, senza però stabilire quanti abbiano soltanto il co-  
niuge a carico, quanti il coniuge ed i figli, quanti sol-  
tanto i figli, quanti soltanto i genitori, quanti il coniu-  
ge ed i genitori, quanti i figli ed i genitori, quanti il  
coniuge, i figli ed i genitori;

- il numero dei dipendenti, rispettivamente, con  
una, con due, con tre, con quattro, con cinque, con sei,  
con sette, con otto ed oltre persone a carico, comprendendo pe-  
rò indistintamente tra le persone a carico il coniuge, i fi-  
gli ed i genitori.

Da tale rilevazione è risultato che su 1.133.303  
dipendenti statali:

- 493.094 non avevano persone a carico;
- 640.209 avevano invece persone a carico;
- che le persone a carico (in totale 1.570.895)

erano così suddivise:

547.455 mogli  
948.545 figli  
74.895 genitori.

Per quanto riguarda il numero delle persone a carico di ciascun dipendente, la rilevazione dava i seguenti dati:

- dipendenti con 1 persona a carico	181.258
- " " 2 " " "	188.494
- " " 3 " " "	151.619
- " " 4 " " "	69.564
- " " 5 " " "	29.399
- " " 6 " " "	11.825
- " " 7 " " "	4.849
- " " 8 e oltre " " "	3.201

Come sopra detto mancava la distinzione, nelle persone a carico, tra moglie, figli e genitori.

La rilevazione statistica recentemente pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato, relativa alla situazione del personale al 1° luglio 1957, indica la seguente ripartizione per un totale di 1.166.396 dipendenti:

Maschi	{ celibi <sup>✓</sup> o vedovi senza prole	268.674
	{ coniugati o vedovi con prole	611.877
Femmine	{ nubili <sup>✓</sup> o vedove senza prole	87.818
	{ coniugate o vedove con prole	198.027

*V. coniugati*



da cui non è dato conoscere quanto hanno uno o due genitori a carico; quanti dei coniugati hanno il coniuge anch'esso dipendente statale; quanti degli stessi coniugati hanno genitori a carico; quanti hanno a carico il solo coniuge o i soli figli e qual'è la ripartizione tra nuclei con coniuge ed un figlio, con coniuge e due figli, con coniuge e tre figli, e via di seguito.

Non è mancata qualche indagine a fini particolari, prendendo a base un determinato numero di dipendenti appartenenti ad una stessa Amministrazione. Si è potuto così conoscere che nella massa del personale statale avente diritto alle quote di aggiunta di famiglia, circa un quinto, in via molto approssimativa, è costituito da dipendenti ai quali le quote spettano in misura non maggiorata perchè facenti parte di nuclei familiari in cui affluiscono due o più redditi di lavoro o di pensione d'importo superiore alle lire 25.000 mensili lorde.

Tali indagini particolari, così dette "su campione", non si prestano però ai fini di quanto richiesto dall'On.le Presidente per il forte divario esistente nella composizione familiare delle diverse categorie di dipendenti, a partire dai magistrati, per finire con i salariatisti.

Occorrerebbe quindi un censimento generale per il quale la Ragioneria Generale non dispone allo stato attuale di idonea attrezzatura. D'altra parte è da considerare la diversità delle categorie di personale statale, la variabilità nella consistenza numerica di determinate categorie (vedi inse

gnanti elementari, specie supplenti), e il conseguente mutamento del complesso delle persone a carico.

E' da considerare, infine, che le rilevazioni sopra cennate non possono considerarsi complete, avendo per varie ragioni omesso di censire categorie di personale che solo successivamente sono state incluse nel personale statale (insegnanti delle scuole reggimentali, carcerarie, estive, festive, della scuola popolare contro l'analfabetismo, personale delle Sepral, assuntori ferroviari e personale delle imprese appaltatrici ferroviarie, ecc.). Onde può fondatamente ritenersi che il personale statale, tutto considerato, ammonti attualmente a circa 1.200.000 unità e che in proporzione siano anche aumentate le persone a carico per le quali ha anche influito il contemporaneo aumento della popolazione per incremento nelle nascite (e quindi aumento più che proporzionale del numero dei figli dei dipendenti statali) e la diminuzione dei decessi (che influisce sul numero dei genitori a carico).

Allo stato attuale, la Ragioneria Generale, basandosi sull'accennata rilevazione effettuata dall'Istituto Centrale di statistica nel 1954, sulla statistica della stessa Ragioneria Generale al 1° luglio 1957, sugli elementi sopra indicati e su altri desunti di volta in volta, assume ai fini dei calcoli di spesa per le quote di aggiunta di famiglia i seguenti elementi che, se pure di larga approssimazione, trovano conforto indiretto nei dati di bilancio:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) Mogli a carico                                 | circa 600.000 |
| b) Figli minorenni o maggiorenni inabili a carico | " 1.090.000   |





Il primo progetto elaborato dal precedente Governo prevedeva, con un onere complessivo di miliardi 30,5:

1) per il personale in attività

- l'aumento delle quote di aggiunta di famiglia in ragione di
  - lire 1.000 per la moglie e per ciascuno dei primi due figli;
  - lire 500 per il terzo figlio e per ciascuno dei successivi;
  - un ulteriore aumento di lire 1.000 per i figli a carico di età superiore ai 14 anni;
- l'estensione della quota di aggiunta di famiglia, nelle misure risultanti dopo lo aumento, per i figli maggiorenni studenti universitari.

(Nessun aumento era previsto per i genitori a carico).

2) per il personale in quiescenza

- la concessione di quote di aggiunta di famiglia in ragione di 1.000 lire per la moglie e per ciascun figlio minorenni a carico.

$$\begin{array}{r} 320 \times 12 \\ 64 \\ 32 \\ \hline 3840 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 431 \times 12 \\ 862 \\ 431 \\ \hline 5172 = 7 = \end{array}$$

$$\frac{569 \times 6}{3414}$$

Tale onere era stato così calcolato:

	Onere
1) <u>Per il personale in attività</u>	
a) quota coniuge, aumento 1.000 mensili (600.000 unità x 12.000 più Enpas)	7,4
b) quota figli di età inferiore a 14 anni:	
- aumento 1.000 mensili per i primi due figli (395.000 unità x 12.000 più Enpas)	4,9
- aumento 500 mensili per il terzo figlio e successivi (695.000 uni- tà x 6.000 più Enpas)	4,3
	9,2
c) quota figli di età superiore ai 14 anni, maggiorazione di altre 1.000 mensili (360.000 unità x 12.000 più Enpas)	4,5
d) quota figli di età da 21 a 24 anni (36.000 unità)	
- estensione delle quote nelle attua- li misure	1,4
- maggiorazione delle quote stesse	0,5
	1,9

2) Per il personale in quiescenza

(concessione di quote di lire 1.000 per la mo-  
glie e per ciascun figlio minorenni a carico)

a) per le pensioni dirette, considerando una persona e mezzo a carico (310.000 pensioni dirette x 1,5 x 12.000)	5,6
b) per le pensioni indirette, consideran- do una persona a carico (160.000 pen- sioni indirette x 12.000)	1,9
	7,5

Totale generale 30,5

$$\begin{array}{r} 310 \\ 155 \\ \hline 465 \end{array}$$

Le soluzioni prospettate con l'appunto del 6 aprile comporterebbero un onere di 36 miliardi circa, così determinato:

1<sup>a</sup> ipotesi (unificando la misura delle quote per i figli ma senza estensione per i figli universitari)

- elevazione quota figli I e II, non prima persona a carico, alla misura prevista per il terzo e successivi (350.000 unità x 6.000)	2,100
- aumento di lire 1.000 per tutte le persone a carico (moglie, figli e genitori) (1.770.000 unità x 12.000)	21,240
- ulteriore aumento di lire 1.000 a favore dei figli di età superiore ai 14 anni (360.000 unità x 12.000)	4,320
	<hr/>
Totale	27,660
Empas (2% di 27,660)	0,553
	<hr/>
Totale	28,213
- quote di lire 1.000 per i pensionati (625.000 quote)	7,500
	<hr/>
Onere complessivo	35,713
	<hr/> <hr/> <hr/>



2^ ipotesi (unificando la misura delle quote per i figli ed estendendo le quote stesse per i figli universitari)

- elevazione quote primi due figli alla misura prevista per il terzo e successivi (350.000 unità x 6.000) 2,100
- estensione attuali quote per i figli studenti universitari 1,400
- aumento di lire 900 per tutte le persone a carico, compresi i figli universitari (1.806.000 unità x 10.800) 19,504
- ulteriore aumento di lire 1.100 per i figli di età superiore ai 14 anni (396.000 unità x 13.200) 5,227

---

Totale 28,231

Empas (2% di 28,231) 0,565

---

Totale 28,796

- quote di lire 1.000 per i pensionati 7,500

---

Onere complessivo 36,296

=====

= 10 =

3^ ipotesi (conservando l'attuale differenziazione delle quote a favore del 3° figlio e dei successivi e senza estensione per i figli universitari)

- aumento di lire 1.100 per tutte le persone a carico (1.770.000 unità x 13.200)	23,364
- ulteriore aumento di lire 900 per i figli di età superiore ai 14 anni (360.000 unità x 10.800)	3,888
	<hr/>
	27,252
Enpas (2% di 27,252)	0,545
	<hr/>
	27,797
- quote di lire 1.100 per i pensionati (625.000 quote x 13.200)	8,250
	<hr/>
Onere complessivo	36,047
	<hr/> <hr/>

4^ ipotesi (conservando l'attuazione differenziazione e con estensione delle quote per i figli universitari)

- estensione attuali quote per i figli studenti universitari	1,400
- aumento di lire 1.000 per tutte le persone a carico (compresi i figli universitari) (1.806.000 unità x 12.000)	21,672

./.

- ulteriore aumento di lire 1.000 per i  
figli di età superiore ai 14 anni  
(396.000 unità x 12.000) 4,752

---

27,824

Enpas (2% di 27,824) 0,556

---

28,380

- quote di lire 1.000 per i pensionati 7,500

---

Onere complessivo 35,880

5<sup>a</sup> ipotesi (conservando l'attuale differenziazione e senza l'estensione delle quote per i figli universitari)

- aumento di lire 1.100 per il coniuge  
(600.000 unità x 13.200) 7,920

- aumento di lire 1.200 per ciascun figlio  
(1.090.000 unità x 14.400) 15,696

- ulteriore aumento di lire 800 per i figli  
di età superiore ai 14 anni  
(360.000 unità x 9.600) 3.456

- aumento di lire 1.000 per i genitori a carico  
(80.000 unità x 12.000) 0,960

---

28,032

Enpas (2% di 28,032) 0,561

---

28,593

- quote di lire 1.000 per i pensionati 7,500

---

Onere complessivo 36,093

=====



- 2
- 
- Zucchin -
  - Medici -
  - ~~Pilla -~~
  - ~~Orphan~~
  - ~~B.~~
  - ~~Ambrusco~~
  - ~~Colombo~~

~~111~~  
~~11230~~  
~~1462~~  
~~216~~  


---

~~1153~~

Schema di provvedimento recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.

*solleciti e  
impugnati*

## Art.1

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale determinata, per ogni anno finanziario, applicando, su una base unica per tutti i dipendenti di lire 40.000 mensili, la percentuale di variazione dell'indice . . . . . relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956.

Si intende per indice . . . . ., relativo a ciascun anno solare, la media degli indici generali mensili dell'anno stesso accertati dall'Istituto Centrale di Statistica con i criteri.....

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è corrisposta in misura intera al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione non inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un trentesimo per ogni mille lire, o frazione di mille lire, di stipendio, paga o retribuzione nei confronti del personale che sia fornito di stipendio, paga o retribuzione inferiore alle lire 30.000 mensili lorde;

c) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione

di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

d) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

e) è esente dalle ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità integrativa speciale.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire ..... mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dalla media degli indici mensili....  
.... accertati nell'anno solare precedente, rispetto all'indice accertato dall'Istituto Centrale di Statistica relativamente al mese di giugno 1956 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni dell'unità.

Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro.



## Art. 2

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il Culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici e degli Archivi notarili, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1959, una indennità integrativa speciale determinata, per ogni anno finanziario, applicando, su una base unica per tutti i titolari di pensioni od assegni di lire 32.000 mensili, la percentuale di variazione dell'indice ..... relativo all'anno solare immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956. Detta indennità compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'articolo 20 della legge 29 aprile 1949, n.221, e nell'articolo 10 della legge 12 febbraio 1955, n.44.

Si applica anche per l'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma il disposto del secondo comma del precedente articolo 1.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) è corrisposta in misura intera a coloro che sono provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

b) è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per

ogni mille lire o frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti di coloro che sono forniti delle predette competenze in misura inferiore alle lire 24.000 mensili lorde;

c) è esente da ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per una parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari, l'indennità integrativa speciale compete una sola volta e nella misura più favorevole.

La corresponsione della suddetta indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale già percepiscano la medesima indennità. Qualora però quest'ultima indennità risultasse meno favorevole, se ne dovrà sospendere la corresponsione e disporre il pagamento dell'indennità integrativa speciale annessa alla pensione.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici Provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire ..... mensili nette. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato in relazione allo aumento o alla riduzione risultante dalla media degli indici mensili ;.....accertati nell'anno solare precedente rispetto all'indice accertato dall'Istituto Centrale di Statistica relativamente al mese di giugno 1956 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni dell'unità.

Le variazioni di cui al precedente comma sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro.



Art. 3 (Testo A)

Nei confronti del personale contemplato nel precedente art.1, l'art.6 della legge 8 aprile 1952,n.212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959, dal seguente:

"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dallo articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947,n.1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

- lire 4.820 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.260 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

- lire 4.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

- lire 6.730 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.420 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

- lire 8.640 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.570 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

" Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art.2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 800 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.722.

"L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art.2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

" Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'art.2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

Art. 3 (Testo B)

Nei confronti del personale contemplato nel precedente art.1, l'art.6 della legge 8 aprile 1952, n.212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959, dal seguente:

"L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dallo art.2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

- lire 4.870 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.310 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

- lire 5.020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.400 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

- lire 6.780 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

- lire 8.690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3.620 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.



"Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art.2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 750 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art.4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.722.

"L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art.2, secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000.

"Gli importi di lire 9.000 e lire 8.000 stabiliti dall'art.2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n.585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire 11.000 e a lire 10.000".

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

#### Art. 4

Con effetto dal 1° febbraio 1959, ai fini della attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art.2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.1331, si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni studenti universitari, non fuori corso, che non siano provvisti di reddito di lavoro superiore a lire 10.000 mensili lorde e che non abbiano superato l'età di 24 anni.

Per conseguire il beneficio di cui al precedente comma, gli interessati produrranno documentata istanza alla Amministrazione competente.

E' fatto obbligo al dipendente di dichiarare per iscritto al capo dell'ufficio di appartenenza qualsiasi evento che comporti variazioni nella misura dell'aggiunta di famiglia. La dichiarazione del dipendente deve essere dal suo superiore diretto accertata corrispondente al vero.

Il dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, nella perdita, per la durata non inferiore a 6 mesi, del godimento delle quote di aggiunta di famiglia. Nelle stesse sanzioni incorre il superiore diretto che scientemente attesti la esattezza della dichiarazione non conforme al vero o reticente del suo dipendente.

Art. 5

Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel primo comma del precedente articolo 2 sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per i figli minorenni, in ragione di lire 1.200 mensili <sup>lordi</sup> per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del comune di residenza.

Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.

La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per una parte proporzionale alla quota di pensione ed assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

Ai titolari di più pensioni ed assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscano le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.



Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

Il beneficio previsto dal presente articolo ha effetto dal 1° febbraio 1959 e la relativa concessione è demandata agli Uffici Provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici, corredata dai documenti di rito, entro il 31 dicembre 1959. Qualora la domanda sia presentata dopo il predetto termine, le quote di aggiunta di famiglia saranno concesse dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

I pensionati hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del Tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applicano le sanzioni previste per il dipendente statale dall'ultimo comma del precedente articolo 4.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini della imposta complementare.

Art. 6

I miglioramenti derivanti dall'applicazione della presente legge non si considerano ai fini del riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n.533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n.869, e dall'art.4 del decreto legge 31 luglio 1954, n.534, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n.870.

Art. 7

Nei confronti del personale contemplato nel precedente articolo 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n.492.

La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per la attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente articolo 5.

Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.



Art. 8

Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n.392, e successive modificazioni, nonché alle categorie di personali indicate nell'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.23.

## Art. 9

A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivestita funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria, funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio iniziale insuscettibile di aumento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.

In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Al personale che nella prima applicazione del precedente primo comma compete nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato pro-

mosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959 è attribuito quest'ultimo stipendio.

Nei confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio, con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.



Art. 10

Salvo il più favorevole trattamento in atto per i personali dipendenti dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i centri meccanografici è corrisposta una indennità giornaliera per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure *lorde:*

Capo di ciascun centro meccanografico .....	£.	600
Capi reparto .....	"	550
Operatori .....	"	400
Perforatori .....	"	300

Il contingente del personale addetto a ciascun centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il Tesoro.

## ART.11

Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti Organi collegiali da approvare con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il Tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, qualora le ordinarie disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci lo consentano, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1,3 e 4 della presente legge, in limiti peraltro che non comportino un trattamento economico più vantaggioso di quello derivante per effetto della presente legge ai dipendenti statali cui il personale medesimo é stato equiparato in base alla parificazione gerarchica determinata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.722.

Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.

Qualora il trattamento economico attualmente fruito, a qualsiasi titolo, dal personale dei suindicati Enti ed Istituti, risulti più vantaggioso di quello derivante per effetto della presente legge al corrispondente personale statale, la eccedenza rispetto a quest'ultimo trattamento é, salva la definitiva disciplina che ne interverrà in sede legislativa, conservata temporaneamente a titolo di assegno ad personam riassorbibile. Detto assegno compete unicamente al personale che, alla data della presente legge, trovasi in servizio presso il rispettivo Ente od Istituto.

Art. 12

All'onere risultante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei successivi articoli . . . . .

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.



Art.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

<i>Mogli</i>	<u><i>600.000 x 18</i></u>	
	<i>108.</i>	<i>71.100.000</i>
<i>figli</i>	<i>1.000.000 x 18</i>	<i>18.360.000</i>
	<i>18</i>	
<i>in ripara ripara 14 anni</i>		<i>2.200.000</i>
<i>330 x 6</i>	<i>198</i>	
<i>Pensionanti.</i>		<i>11.250</i>
		<hr/>
		<i>42.910.000</i>

4

A P P U N T O

Tenuto fermo che il quesito da risolvere è quello di calcolare il numero delle famiglie dei dipendenti statali con tre figli e più, e il corrispondente numero complessivo dei figli; si formulano le seguenti osservazioni alla memoria inviata:

1. A pag.2 della memoria si osserva che una rilevazione al 1 Luglio 1957 indicava un totale di 1.166.396 dipendenti, con un aumento quindi, rispetto al 1954, di 33.093.000 unità, pari al 2,9% in trentun mesi (per un periodo di soli 22 mesi l'aumento sarebbe quindi di 2,06%).  
A pag.4 si ipotizza che il numero dei dipendenti sia attualmente di un 1.200.000, con un aumento di 33.604 in soli 22 mesi. Sembrerebbe quindi che l'aumento calcolato nella memoria sia lievemente in eccesso. La cifra 1.191.000 (calcolata con una quota di aumento di 2,06%) sembrerebbe più attendibile. A meno che vi siano state immissioni di nuovo personale.
2. A pag.4 della memoria si ipotizza, giustamente, che all'aumento dei dipendenti faccia riscontro un incremento, in misura analoga, anche delle persone a carico. Accettando la cifra indicata nella memoria di 1.200.000 all'Aprile del 1959 l'aumento tra il 30 Novembre 1954 e l'Aprile 1959 sarebbe del 5,88%. Applicando analogo aumento al numero dei figli a carico censito nel 1954 (948.545) ~~si avrebbe~~ si avrebbe un numero di figli a carico di 1.004.367 contro il numero 1.090.000 indicato nella memoria.  
Accettando invece la cifra sopra calcolata di 1.191.000 dipendenti all'Aprile 1959 il numero dei figli a carico sarebbe attualmente di 996.921. Si può quindi calcolare che la cifra dei figli attualmente a carico sia di 1.000.000 contro un 1.090.000 della memoria.
3. Circa la ripartizione di tale numero di figli (applicando le stime fatte nel precedente promemoria di stamane) si avrebbe la seguente ripartizione:

Primi	
Primi e secondi figli	431.000 (anziché 395.000 della memoria)
Terzi figli ed oltre	569.000 (anziché 695.000 della memoria)
Totale	<u>1.000.000</u> (anziché 1.090.000 della memoria)

Roma, 11 Aprile 1959

*Alcibiades*



PRO-MEMORIA PER L'ON.LE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Quesito

Supponendo noto il numero delle famiglie dei dipendenti statali con figli e il numero complessivo dei figli (che godono dell'aggiunta di famiglia), è possibile avere qualche criterio abbastanza sicuro per determinare il numero delle famiglie con 3 figli o più?

Risposte

1. Non esiste un metodo "sicuro" per rispondere al quesito, poichè né i censimenti ufficiali dei dipendenti dalle amministrazioni statali (del 1954), né il censimento demografico (del 1951) danno per i dipendenti statali la classificazione delle famiglie secondo il numero dei figli. Una classificazione simile, secondo il numero dei figli "conviventi" di qualunque età, è stata pubblicata (al 1951) soltanto per 4 grandi gruppi professionali (agricoltura; industria; commercio e servizi vari; altre attività).
2. Un criterio "abbastanza" sicuro" o quanto meno "abbastanza attendibile" per risolvere il quesito potrebbe essere il seguente:
  - a) Scegliere fra i 4 grandi gruppi professionali di cui al punto precedente, quello che più si avvicina, per composizione media della famiglia, alla categoria dei dipendenti della pubblica amministrazione secondo i dati del censimento 1951. Tale categoria è quella del "Commercio e servizi vari" con una composizione media di 3,84 membri per famiglia, contro 3,72 per le famiglie della pubblica amministrazione.
  - b) Per tale categoria "Commercio e servizi vari", si è calcolata la percentuale delle "famiglie" con tre o più figli "conviventi" (pari al 22,87% delle famiglie totali), nonchè il numero dei figli appartenenti a dette famiglie (56,90% del numero complessivo dei figli).
  - c) Applicando dette percentuali ai dati presunti noti, di cui al quesito indicato all'inizio, si ottiene il dato cercato con una valutazione abbastanza attendibile ma piuttosto in eccesso (perchè non tutti i figli "conviventi" sono a carico, e perchè la composizione media della categoria rappresentativa è un po' più elevata).
3. Applicando le percentuali indicate al punto precedente al numero delle famiglie dei dipendenti statali con figli, stimato grossolanamente in 553.000 e al numero complessivo dei loro figli a carico (949.000), si ottiene un dato di circa 140.000 famiglie di dipendenti statali con tre o più figli. I figli "conviventi" ammonterebbero a 540.000.

Come detto sopra queste stime sono calcolate per eccesso.

*Allestimento*



Alessandro Molinari

Consulente Generale dell'Associazione per lo Sviluppo  
dell'Industria nel Mezzogiorno "Ivimez"  
con devoti oneri

Roma Via di Porta Pinciana, 6

Tel. 479096

479337

2 dicembre 1958

Caro Fanfani,

ti riassumo la posizione del Tesoro in ordine alle idee di miglioramento delle retribuzioni del personale statale.

Nello specchio grande (all.1) sono elencate le richieste delle diverse organizzazioni rappresentative. La premessa dell'azione sindacale è l'aumento del costo della vita, rilevabile più dalle esperienze familiari di ciascuno che dai complicati indici statistici. Da parte di alcuni sindacati si è inoltre criticato il basso ammontare delle quote aggiuntive di famiglia.

D'altro canto nessuno può contestare che il numero degli statali, pur essendo rilevante, non è comprimibile: e che la spesa attuale è molto pesante, sia in senso assoluto, sia percentualmente rispetto all'intera spesa statale. Di più, fino a questo momento il Ministro delle Finanze ha escluso ogni possibilità di nuova imposta e tu sai bene che gli incrementi naturali del gettito fiscale sono impegnati per i piani poliennali, già in corso o in via di perfezionamento legislativo.

Sembrava tuttavia non equo opporre agli statali un rifiuto assoluto, ed ho approfondito pertanto i due punti di preminente urgenza: l'aumento dell'indennità di famiglia e la introduzione di un meccanismo di registrazione automatica delle oscillazioni del costo della vita. In questi termini (all.2) ho concluso la fase dei miei incontri con il personale.

Come potrebbe articolarsi una soluzione a questi due punti ?

./.

---

A Sua Eccellenza  
l'on. Amintore Fanfani  
Presidente del Consiglio dei Ministri

-Palazzo Viminale-



INDENNITA' FAMILIARE - Ferme restando le divisioni per gruppi di città (grandissime, grandi e medio-piccole) proporrei di di stinguere gli assegni per i figli sino a 14 anni da quelli per i figli dai 14 ai 21 (maggiorati). Inoltre per i figli che sia no all'Università e non abbiano redditi propri proporrei di con servare l'assegno - che oggi cessa al 21° anno - fino alla lau rea, e comunque non oltre il venticinquesimo anno.

Esistono però nuclei familiari dove accanto al reddi to statale del capo famiglia vi sono altri redditi superiori alle 25.000 lire ; in questi casi si dovrebbero non aumentare le quote attuali delle indennità in questione.

Per la prima persona a carico la media attuale è di L. 7.000 circa, al mese ; la spesa globale è di 53 miliardi circa. E' facile conteggiare il riflesso degli aumenti ipo tizzabili (2.000 lire mensili = circa 15 miliardi annui).

Per i figli : stabilendo una quota minima di 3.000 lire mensili per i ragazzi fino a 14 anni e di L. 4.600 dai 14 ai 21 ( e ai 25 per gli universitari) si registrerà una maggio re spesa di 12 miliardi annui.

Su questi oneri mi riservo un controllo.

SCALA MOBILE - Sono note le obiezioni tecniche ed economi-  
che finanziarie sempre affacciate per fronteggiare la richiesta della scala mobile per il pubblico impiego . Il nostro Gover no che ha affrontato un piano di lotta contro il caro vita non può però - senza cadere in contraddizione - mostrare una olim pica sfiducia sulla efficacia del suo programma. Per questo ho pensato alla introduzione parziale di un congegno di scala mobile che operi annualmente solo sull'indennità di famiglia : se si vuole è un inizio ed un esperimento.

Stiamo studiando un criterio ad hoc per la registra zione di indici chiari e semplici. Prendendo ora per calco lo provvisorio il congegno esistente per gli stipendi privati



(dato Istat) e fatto 100 il dato relativo al 1957, nei primi giorni del 1959 si potrà computare il dato del 1958 che opererebbe per gli stipendi dell'esercizio 1959-1960. Si potrebbe stabilire un parametro del 2 o del 3 per cento per ogni punto di aumento; così il beneficio sarebbe maggiore della incidenza pura e semplice sulla quota familiare dello stipendio. Si ritiene che dieci miliardi circa costerebbe nell'anno di prima applicazione (raffronto 1957-58) la introduzione del nuovo meccanismo.

o  
o

Naturalmente puntando il miglioramento sull'indennità di famiglia si escludono dal beneficio coloro che non hanno cari chi familiari (gli esclusi sarebbero circa 493.000 contro 640.000). Ci si è posto, allora, su tuo suggerimento, il quesito sulla possibilità di dare ai meno retribuiti un aumento tabellare, fissando ad esempio un minimo vitale.

Nell'allegato trovi la quantità di personale per ogni coefficiente (ex grado) e dall'opuscolo delle retribuzioni puoi constatare quale massa enorme sia al di sotto delle 50.000 lire mensili di stipendio tabellare; sto facendo fare ora uno specchio più veritiero, con le indennità fisse che possono equipararsi allo stipendio base, ma è certo che anche un modestissimo aumento pro capite comporterebbe un onere gravissimo. A me pare che converrebbe caratterizzare la nostra "riformetta" concentrando tutte le possibilità (sulle quali ti ho espresso verbalmente il mio avviso) sul settore familiare: salvo che lo specchio in gestazione ci dimostri possibile l'assunto "nessuno statale deve guadagnare meno di 50.000 lire mensili".

o  
o

Un aumento tabellare degli stipendi comporterebbe la estensione ai pensionati (310.000 diretti e 150.000 di riversibilità). Se ci si limita alle quote di famiglia bisognerebbe dare qualcosa in forma analoga ai pensionati stessi: 2000 lire

./.



mensili per persona a carico significano 15 miliardi circa. Ma è gente che sta veramente male.

°  
° °

Con le forme di rito le disposizioni si estenderebbero ai parastatali e ai dipendenti degli enti locali.

Sia gli uffici che io restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Tante cose cordiali

(Giulio Andreotti)



## VARIE POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LE QUOTE DI AGGIUNTA DI

## FAMIGLIA CON UNA SPESA ANNUA COMPLESSIVA DI MILIARDI 36 CIRCA

## Ipotesi

	Unificando la misura delle quote per i figli		Conservando l'attuale differenziazione delle quote a favore dei figli 3° e success.		
	I	II	III	IV	V
<u>Personale in attività</u>					
- Coniuge.....	1.000	900	1.100	1.000	1.100
- Figli minorenni:					
I e II { inferiori ai I4 anni.....	1.500	1.400	1.100	1.000	1.200
} superiori ai I4 anni.....	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
III e succ. { inferiori ai I4 anni.....	1.000	900	1.100	1.000	1.200
} superiori ai I4 anni.....	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Figli maggiorenni studenti universitari :					
I e II .....	-	2.500	-	2.000	-
III e successivi.....	-	2.000	-	2.000	-
- Genitori.....	1.000	900	1.100	1.000	1.000
<u>Personale in quiescenza</u>					
- Coniuge e figli minorenni a carico ( per ogni persona ) .....	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
<u>NE consegue:</u>					
<u>Miglioramento mensile lordo complessivo per il personale in attività</u>					
- Moglie e 1 figlio inferiore a I4 anni.....	2.500	2.300	2.200	2.000	2.300
- " " " " superiore " " ".....	3.500	3.400	3.100	3.000	3.100
- " " 2 figli ( di cui 1 inferiore a I4 anni).....	5.000	4.800	4.200	4.000	4.300
- " " 3 " ( " " 2 inferiori a " " ).....	6.000	5.700	5.300	5.000	5.500
- " " 4 " ( " " " " " " ).....	8.000	7.700	7.300	7.000	7.500
- " " 5 " ( " " " " " " ).....	10.000	9.700	9.300	9.000	9.500

N.B. Le suesposte ipotesi limitano il miglioramento ai soli dipendenti aventi attualmente diritto alle quote in misura maggiorata ai sensi del decreto n.1331 del 1946 perché facenti parte di un nucleo familiare provvisto di un solo reddito di stipendio e di pensione non di guerra superiore alle lire 25.000 mensili lorde.

6

MIGLIORAmento DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI  
FAMIGLIA AL PERSONALE IN ATTIVITA' (1)

	Onere annuo <u>in miliardi</u>	Onere mensile <u>in miliardi</u>
Soluzione A - Aumento di lire 2000 mensili lorde (nette 1.967) per ogni quota di aggiunta di famiglia, comprese quelle per i genitori conviventi e a carico, con estensione per i figli maggiorenni studenti universitari	45,7	3,808
" A'- Come soluzione A ma senza l'estensione per i figli maggiorenni studenti universitari	40,4	3,617
" B - Aumento di lire 1.200 mensili lorde (nette 1.180) per ogni quota, comprese quelle per i genitori a carico, con estensione per i figli maggiorenni studenti universitari	27,9	2,325
" B'- Come soluzione B ma senza l'estensione per i figli maggiorenni stud.univ.	26,-	2,167
" C - Aumento di lire 1.000 mensili lorde (nette 984) per ogni quota, comprese quelle per i genitori a carico, con estensione per i figli maggiorenni studenti universitari	23,5	1,958
" C'- Come soluzione C ma senza l'estensione per i figli maggiorenni stud.univ.	21,7	1,808
" D - Aumento di lire 1.000 mensili lorde (nette 984) per le quote del coniuge e dei primi due figli e di lire 500 mensili lorde (nette 492) per gli altri figli e per i genitori a carico, con estensione per i figli maggiorenni studenti universitari	18,7	1,558
" D'- Come soluzione D ma senza l'estensione per i figli maggiorenni stud.univ.	16,9	1,408
" E - Aumento di lire 1.200 mensili lorde (nette 1.180) per le quote del coniuge e dei primi due figli e di lire 700 (nette 689) per gli altri figli e per i genitori a carico, con estensione per i figli maggiorenni stud.univ.	23,1	1,925
" E'- Come soluzione E ma senza l'estensione per i figli maggiorenni stud.univ.	21,2	1,767

(1) Dall'aumento sarebbe escluso il personale nel cui nucleo familiare affluisca più di un reddito.-

ONERE ANNUO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA'  
INTEGRATIVA SPECIALE



a) determinata applicando l'intero indice sulla fascia di lire 40.000 e metà indice sulla parte dello stipendio mensile eccedente le lire 40.000:

indice	miliardi
4%	40,000
5%	50,000
6%	60,000

*anche  
1/2  
32000*

b) determinata applicando l'intero indice sulla fascia di lire 50.000 e metà indice sulla parte dello stipendio mensile eccedente le lire 50.000:

indice	miliardi
4%	45.000
5%	56,250
6%	67,500

*compresi  
miliardi*



CONGEGNO DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI AL COSTO DELLA VITA

E' prevista l'applicazione di un congegno di adeguamento automatico delle retribuzioni e delle pensioni del personale statale per una fascia di retribuzione tabellare di 40.000 lire mensili per il personale in attività di servizio, e per una fascia di 32.000 lire per il personale in quiescenza (80% di 40.000).

Per evitare una modifica della tabella degli stipendi con le conseguenze ormai note ( appiattimento degli stipendi, necessità di riliquidazione delle pensioni, riflessi sugli aumenti periodici, sullo straordinario, sulla tredicesima mensilità e sui contributi e ritenute previdenziali ed assistenziali) sarebbe istituita a tale scopo una indennità speciale legata all'indice dei prezzi al consumo.

Così, ad esempio, se il predetto indice dovesse aumentare di un 4%, al personale statale in attività di servizio verrebbe concessa una indennità speciale di Lire I.600 mensili e al personale in quiescenza di Lire 1.280 al mese.

Detta indennità speciale, che sarebbe uguale per tutto il personale statale, qualunque sia il grado ed il relativo trattamento economico, verrebbe corrisposta in misura intera al personale avente rapporto d'impiego con normale orario di servizio, mentre verrebbe ridotta in proporzione per il personale tenuto a prestazioni ridotte.

La revisione di detta indennità avverrebbe sulla base dei criteri appresso indicati.

./.

Vengono considerate le variazioni dei prezzi al consumo secondo il relativo indice annuale elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Come periodo base viene considerato il mese di giugno 1956, rendendo uguale a 100 l'indice dei prezzi di tale mese.

L'indice di variazione, determinato per ognuno degli anni solari a partire dal 1958, verrà fornito dal predetto Istituto entro la prima quindicina dell'anno subentrante a quello cui si riferisce; le conseguenti variazioni da apportare sulla indennità speciale hanno effetto dal 1° luglio successivo, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno finanziario e per tutta la durata di esso, ossia fino al 30 giugno seguente.

In tal modo l'Amministrazione ha la possibilità di determinare il relativo onere ai fini delle previsioni di bilancio e può dare le necessarie istruzioni affinché le nuove misure dell'indennità speciale vengano regolarmente corrisposte alle scadenze stabilite.

Il primo indice da determinarsi ai fini in questione sarà quindi quello relativo al 1958, rispetto all'indice 100 del giugno 1956, e la conseguente determinazione e l'attribuzione della misura della indennità speciale, avrà effetto dal 1° luglio 1959.

Detraendo dal nuovo indice il valore 100 relativo all'indice base del giugno 1956 si ha, come è noto, la variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno considerato, rispetto a quello base del giugno 1956.

Tale valore percentuale viene arrotondato alla unità, secondo il normale criterio di arrotondamento.

Su tali criteri non è stato raggiunto l'accordo con tutte le Associazioni sindacali le quali vorrebbero, tra l'altro, che

ai fini della determinazione della predetta " indennità integrativa speciale " venga adottato, in luogo dell'indice dei prezzi al consumo, l'indice nazionale del costo della vita, il quale porterebbe a percentuali di variazione superiori ,basandosi su differenti criteri di calcolo come può desumersi dai due allegati.

Il Governo, non accettando l'adozione dell'indice nazionale del costo della vita e volendo comunque andare incontro alla richiesta delle Associazioni sindacali, ha cercato una via di mezzo tra il predetto indice del costo della vita e quello dei prezzi al consumo, ed ha quindi incaricato l'Istituto Centrale di Statistica di studiare un particolare indice da adottare per i pubblici dipendenti.

A tal fine, il Presidente della Commissione paritetica, già istituita presso il cennato Istituto per l'indice del costo della vita, ha elaborato un proprio progetto il quale prevede delle modifiche all'indice del costo della vita in vigore negli altri settori lavorativi, variando la composizione percentuale del così detto "pacchetto".

Le variazioni tra i due "pacchetti" (settore privato e statali) sono le seguenti :

	<u>settore privato</u>	<u>statali</u>
Alimentazione	56,4	48,7
Abbigliamento	13,9	14,2
Elettricità e riscaldamento	4,7	-6,3
Abitazione	7,1	7,3
Spese varie	17,9	23,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
	=====	=====

Con l'indice proposto nel progetto si ha una variazione, dal giugno 1956 ad oggi, che secondo i normali criteri di arrotondamento dovrebbe essere del 5% .

Gli altri indici darebbero le seguenti percentuali:



a) Indice dei prezzi al consumo

L'indice medio dei prezzi al consumo per il 1958 é risultato 113,341.

Lo stesso indice afferente al giugno 1956 é 108,8.

L'incremento percentuale dei prezzi del 1958 rispetto al giugno 1956 é dato dalla seguente proporzione

$$108,8 : 113,341 = 100 : x$$
$$\bar{x} = 104,173$$

L'incremento é stato pertanto del 4,17% (arrotondato al 4%).

b) Indice del costo della vita

L'indice medio del costo della vita per il 1958 é risultato 66,92.

Lo stesso indice afferente al giugno 1956 é 62,99.

L'incremento percentuale verificatosi nel 1958 rispetto al giugno 1956 é dato dalla seguente proporzione

$$62,99 : 66,92 = 100 : x$$
$$x = 106,23$$

L'incremento é stato pertanto del 5,23% (arrotondato al 6%).-

ONERE ANNUO DELLA SCALA MOBILE

-----

a) adottando l'indice dei prezzi al consumo, risultato del 4%:

Miliardi

- con fascia di lire 40.000 (32.000 per i pensionati) 30,1

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero negli anni successivi altri 7,525 miliardi.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero miliardi 0,752.

- con fascia di lire 50.000 (40.000 per i pensionati) 37,62

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero negli anni successivi miliardi 9,41.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero altri 0,752 miliardi.

b) adottando l'indice determinato dalla Commissione "Maroi", risultato del 5%:

- con fascia di lire 40.000 (32.000 per i pensionati) 37,62

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero negli anni successivi miliardi 7,525.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero altri 9,941 miliardi.

- con fascia di lire 50.000 (40.000 per i pensionati) 47,05

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero negli anni successivi miliardi 9,41.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero altri 0,941 miliardi.

- c) adottando l'indice del costo della vita, risultato del 6% :

- con fascia di lire 40.000 (32.000 per i pensionati) 45,15

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero negli anni successivi miliardi 7,52.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero altri 1,130 miliardi.

- con fascia di lire 50.000 (40.000 per i pensionati) 56,46

Per ogni unità di maggiorazione dell'indice si spenderebbero, negli anni successivi miliardi 9,41.

Per ogni 1000 lire di maggiorazione della fascia si spenderebbero altri miliardi 1,130.



## INDICE DEL COSTO DELLA VITA

Tale indice tiene conto del bilancio di una famiglia operaia e di una famiglia impiegatizia composte di quattro persone (genitori e due figli, rispettivamente di 10-14 anni e di 6-9 anni).

Ai fini del calcolo si ha riguardo ai seguenti cinque capitoli fondamentali del bilancio familiare : alimentazione, abbigliamento, abitazione, elettricità e combustibili, spese varie.

La composizione qualitativa e quantitativa del capitolo alimentazione va determinata tenendo conto delle normali esigenze nutritive, riconoscendo ad ogni unità di consumo familiare un fabbisogno di 3000 calorie giornaliere così ripartite: proteine 12%, grassi 20%, carboidrati 68%; ciò corrisponde, in pratica, ad una dieta giornaliera per unità di consumo costituita da grammi 90 di proteine, grammi 65 di grassi e grammi 500 di carboidrati.

Il bilancio alimentare é differenziato per grandi circoscrizioni regionali : Italia Settentrionale, Centrale, Meridionale ed Insulare, in modo da tenere conto delle più rilevanti caratteristiche territoriali dei consumi e conservando ovunque lo stesso ordine di grandezza di calorie complessive.

Per il capitolo spese di abitazione i dati relativi si riferiscono ad un alloggio composto di tre stanze a fitto bloccato.

Il capitolo abbigliamento é ripartito nelle seguenti

voci : tessuti per abiti, biancheria personale, filati o maglieria calzature ,altri articoli.

Il capitolo elettricità tiene conto dei seguenti elementi: energia elettrica per illuminazione, combustibili per la cottura dei cibi, combustibili per il riscaldamento.

Il capitolo spese varie tiene conto delle seguenti voci: trasporti e comunicazioni, igiene e sanità , istruzione e svaghi , arredamento e manutenzione della casa, imposte e tasse.

Il suddetto complesso di beni e servizi di cui si calcola la spesa in riferimento a successivi periodi, si suppone costantemente uguale a quello considerato nel periodo base.

Gli indici nazionali rappresentano la media aritmetica ponderata di quelli relativi ai capoluoghi di provincia con oltre 50.000 abitanti ( comprese Gorizia e Caserta) sebbene abbiano popolazione inferiore), assumendo come peso la popolazione delle rispettive provincie.

## NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO

I numeri indici dei prezzi al consumo vengono calcolati sulla base dei beni e servizi che formano oggetto di transazioni dal settore delle imprese al settore delle famiglie, inteso, quest'ultimo, come settore del consumo privato.

L'insieme dei beni e servizi suindicati si differenziano dall'aggregato dei beni e servizi considerato ai fini del calcolo degli indici del costo della vita in quanto esso aggregato concerne l'ammontare dei beni e servizi acquistati sul mercato dall'insieme della popolazione italiana e non l'ammontare supposto acquistato da una famiglia tipica di lavoratori.

Il nuovo indice è basato sui prezzi al consumo di 267 beni e servizi, rilevati secondo le medesime modalità adottate per i prezzi utilizzati ai fini degli indici del costo della vita.

I dati vengono elaborati calcolando in primo luogo l'indice di ciascun articolo per ciascuno dei capoluoghi di provincia, ottenendo, quindi, la media aritmetica semplice degli indici dei diversi comuni.

Gli indici di ordine superiore sono calcolati con la media aritmetica ponderata degli indici di ordine inferiore.

I pesi dei vari indici vengono determinati in base al valore, ai prezzi di mercato, dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori, esclusi i consumi degli autoproduttori.

I dati di ponderazione si riferiscono ai consumi dello anno 1953, base dell'indice.



1^ ipotesi (con livellamento, ma senza universitari)

a) personale in attività : aumento di:

- lire 1.500 mensili lorde al I e II figlio (escludendo il I figlio che sia anche prima persona a carico, dato che gode di una quota di molto superiore a quella dei restanti figli);
- lire 1.000 mensili lorde per i restanti figli, per il coniuge e per i genitori a carico;
- ulteriore miglioramento di lire 1.000 mensili lorde a favore dei figli di età superiore ai 14 anni.

N. B. Senza l'estensione agli universitari.

b) personale in quiescenza : concessione (nuova) di:

- lire 1.000 mensili lorde per il coniuge e per i figli minorenni a carico.

Onere = miliardi 35,713.

2^ ipotesi (con livellamento e con universitari)

a) personale in attività : aumento di:

- lire 1.400 mensili lorde al I e II figlio (escludendo il I figlio quando risulti anche prima persona a carico);
- lire 900 mensili lorde per i restanti figli, per il coniuge e per i genitori a carico;
- ulteriore miglioramento di lire 1.100 mensili lorde a favore dei figli di età superiore ai 14 anni.

N.B. Con estensione agli universitari.

b) personale in quiescenza : concessione (nuova) di:

- lire 1.000 mensili lorde per il coniuge e per i figli minorenni a carico.

Onere = miliardi 36,296.

3^ ipotesi (senza livellamento e senza estensione agli universitari).

a) personale in attività : aumento di:

- lire 1.100 mensili lorde per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico;
- altre 900 lire mensili lorde per i figli di età superiore ai 14 anni.

N.B. Senza l'estensione agli universitari.

b) personale in quiescenza : concessione (nuova) di:

- lire 1.100 mensili lorde per il coniuge e per ogni figlio minorenni a carico.

Onere = miliardi 36,047



4^ ipotesi (senza livellamento e con estensione agli universitari).

a) personale in attività: aumento di:

- lire 1.000 mensili lorde per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico;
- altre 1.000 lire per i figli di età superiore ai 14 anni.

N.B. - Con estensione agli universitari.

b) personale in quiescenza : concessione (nuova) di:

- lire 1.000 mensili lorde per il coniuge e per i figli minorenni a carico.

Onere = miliardi 35,880

5° ipotesi ( senza livellamento e senza  
estensione agli universitari)

a ) personale in attività : aumento di:

- lire 1.200 mensili lorde per i figli minorenni a carico;
- altre 800 lire per i figli superiori ai 14 anni;
- lire 1.400 per il coniuge;
- lire 1.000 per i genitori.

N.B. = senza estensione agli universitari

b ) personale in quiescenza : concessione (nuova) di:

- lire 1.000 per il coniuge e per ogni figlio minorenni a carico.

Onere = miliardi 36,093